

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	84
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	91
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	94
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	98
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	112

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 34.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	113
AGRICOLTURA (XIII)	»	115
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	116
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	122
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	124
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	125

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	3
------------------	---

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00034 Mariastella Bianchi: *Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.*

7-00086 Cominelli: *Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di*

prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00113 Zan: *Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.*

7-00372 Mannino: *Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.*

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Emendamenti C. 2496-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 4

SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

ALLEGATO 1 (*Emendamenti del Governo e del Relatore e relativi subemendamenti*) 21

ALLEGATO 2 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati*) 26

ERRATA CORRIGE 20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e

all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Emendamenti C. 2496-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 20.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che nella seduta di ieri il relatore ha presentato talune proposte emendative e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è scaduto alle 10 di questa mattina.

Avverte che sono stati presentati i subemendamenti Matteo Bragantini 0.1.94.1 e 0.1.94.3, Binetti 0.1.94.5, Centemero 0.1.94.6 e 0.1.94.7, gli identici Balduzzi 0.1.94.2 e Centemero 0.1.94.8, nonché Matteo Bragantini 0.1.94.4 all'emendamento 1.94 del relatore; il subemendamento Matteo Bragantini 0.7.53.1 all'emendamento 7.53 del relatore; i subemendamenti Centemero 0.22.112.1, Famiglietti 0.22.112.2, gli identici Palese 0.22.112.3, Leone 0.22.112.4, Schullian 0.22.112.5 e Bruno Bossio 0.22.112.7, Mat-

teo Bragantini 0.22.112.8 e Spessotto 0.22.112.6 all'emendamento 22.112 del relatore, che sono nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Non sono invece stati presentati subemendamenti agli emendamenti 21.41, 21.42 e 40.24 del relatore.

Comunica che il deputato Tidei sottoscrive l'emendamento Giachetti 4.3 e il deputato Manfredi sottoscrive l'emendamento Di Maio 28.5 e il subemendamento Famiglietti 0.22.112.2. I deputati Lauricella e Lattuca sottoscrivono l'emendamento Rosato 3.30.

Il deputato Miotto sottoscrive i subemendamenti 0.1.94.5 Binetti, 0.1.94.6, 0.1.94.7 e 0.1.94.8 Centemero e 0.1.94.2 Balduzzi.

Comunica che a seguito di un mero errore materiale l'emendamento 1.39 Lenzi è riferito al comma 2 mentre è da intendersi riferito al comma 5.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sull'emendamento Pizzolante 6.19, parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Ciprini 6.30, nonché parere contrario sull'emendamento Centemero 6.50.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive l'emendamento Pizzolante 6.19 e lo ritira.

Tiziana CIPRINI (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.30, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ciprini 6.30 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 6.50.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede un accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 18, riservandosi la presentazione di un emendamento a tale articolo.

La Commissione acconsente. Passa, quindi, all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Roberta Agostini 24.12. Invita al ritiro degli identici emendamenti Basso 24.8, Marco Di Maio 24.2, Locatelli 24.13, Vignali 24.14, Dorina Bianchi 24.15, Busin 24.16, Gelmini 24.17, Rubinato 24.18, Gebhard 24.19 e Lodolini 24.41. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Tabacci 24.5. Esprime, poi, parere favorevole sugli identici emendamenti Basso 24.6, Marco Di Maio 24.3, Dorina Bianchi 24.20 e 24.21, Locatelli 24.22, Rubinato 24.23, Lodolini 24.24, Busin 24.25, Gelmini 24.26 e Gebhard 24.27. Invita, inoltre, al ritiro o altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Peluffo 24.28. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti Schullian 24.1 e Coppola 24.29. Invita, inoltre, al ritiro o altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti identici Dorina Bianchi 24.30, Vignali 24.31, Rubinato 24.32, Gebhard 24.33, Lodolini 24.34, Gelmini 24.36, Busin 24.39, Basso 24.7, Marco Di Maio 24.4 e Locatelli 24.37. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Lombardi 24.35, e parere favorevole con riformulazione, nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Coppola 24.38. Esprime, poi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tabacci 24.04 e Fraccaro 24.09, parte ammissibile (commi 2 e 3). Chiede, inoltre, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Alia 24.012, del quale si riserva di presentare una riformulazione. Esprime, poi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brunetta 24.016, previa riformulazione, nei termini riportati in allegato.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Roberta Agostini 24.12 (*vedi allegato 2*), risultando dunque assorbiti gli emendamenti Basso 24.8, Marco Di Maio 24.2, Locatelli 24.13, Vignali 24.14, Dorina Bianchi 24.15, Busin 24.16, Gelmini 24.17, Rubinato 24.18, Gebhard 24.19 e Lodolini 24.41. Approva quindi l'emendamento Tabacci 24.5 (*vedi allegato 2*). Approva, inoltre, gli identici emendamenti Basso 24.6, Marco Di Maio 24.3, Dorina Bianchi 24.20 e Vignali 24.21, Locatelli 24.22, Rubinato 24.23, Lodolini 24.24, Busin 24.25, Gelmini 24.26 e Gebhard 24.27 (*vedi allegato 2*).

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Peluffo 24.28, e lo ritira.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Schullian 24.1 e Coppola 24.29 (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, presenta una riformulazione degli emendamenti identici Dorina Bianchi 24.30, Vignali 24.31, Rubinato 24.32, Gebhard 24.33, Lodolini 24.34, Gelmini 24.36, Busin 24.39, Basso 24.7, Marco Di Maio 24.4 e Locatelli 24.37, nel senso di prevedere un termine di 90 giorni anziché di 30 come previsto nella proposta emendativa.

Dorina BIANCHI (NCD) in riferimento a quanto testé affermato dal relatore, suggerisce di modificare il termine di 30 giorni presente nelle predette proposte emendative con un termine di 60 giorni.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, concorda con la collega Bianchi, proponendo quindi una riformulazione in tal senso delle suddette proposte emendative.

Il ministro Maria Anna MADIA concorda con il relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che i presentatori degli emendamenti Dorina Bianchi 24.30, Vignali 24.31, Rubinato 24.32, Gebhard 24.33, Lodolini 24.34, Gelmini 24.36, Busin 24.39, Basso

24.7 e Marco Di Maio 24.4 hanno accettato la riformulazione proposta dal relatore, nel senso di modificare il termine di 30 giorni in 60 giorni. Costata inoltre l'assenza del presentatore dell'emendamento Locatelli 24.37: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, gli emendamenti Dorina Bianchi 24.30, Vignali 24.31, Rubinato 24.32, Gebhard 24.33, Lodolini 24.34, Gelmini 24.36, Busin 24.39, Basso 24.7 e Marco Di Maio 24.4, così come riformulati (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, l'emendamento Lombardi 24.35.

Paolo COPPOLA (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 24.38, precedentemente illustrata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Coppola 24.38 come riformulato (*vedi allegato 2*). Respinge, poi, con distinta votazione, l'articolo aggiuntivo Tabacchi 24.04. Respinge, altresì, limitatamente ai commi ammissibili 2 e 3, l'articolo aggiuntivo Fraccaro 24.09.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra una riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Alia 24.012, precedentemente accantonato, nei termini riportati in allegato.

Paola BINETTI (PI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo D'Alia 24.012 e accetta la riformulazione testé illustrata dal relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede chiarimenti al relatore in merito alla portata normativa della riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Alia 24.012, con particolare riferimento al comma 3 della predetta proposta emendativa.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti dal collega Bragantini.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo D'Alia 24.012, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Brunetta 24.016, per poter predisporre una sua riformulazione.

La Commissione acconsente.

Rocco PALESE (FI-PdL) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Brunetta 24.016, chiede al relatore se sia possibile specificare, al comma 1 dell'articolo 24-*quater* che si intende aggiungere, il termine entro cui è chiamata ad intervenire l'Agenzia per l'Italia digitale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, precisa che la riformulazione proposta per il presente articolo aggiuntivo prevede un termine di 90 giorni.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritiene opportuno prevedere, in tale articolo aggiuntivo, sanzioni disciplinari per i responsabili del procedimento, in caso di inottemperanza.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), nell'accogliere la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Brunetta 24.016, di cui è cofirmataria, fa notare che essa già prevede sanzioni disciplinari in caso di inottemperanza.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brunetta 24.016, così come riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Brunetta 24.016 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando all'articolo 18, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palese 18.1, Molteni 18.36, Dorina Bianchi 18.39, nonché sugli identici emendamenti Amodio 18.6, Berretta 18.9, Sarro 18.40, Brunetta 18.41, Colletti 18.42, Leone 18.43, Kronbichler 18.44 e La Russa 18.45. Esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Gitti 18.2, a condizione che venga riformulato nei seguenti termini:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Nelle more della riorganizzazione dell'assetto dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corti d'appello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di uffici direttivi o sezioni staccate da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole « All'articolo » con le seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2015, all'articolo » e sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al terzo comma, le parole "Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi," sono soppresse; ».

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Brunetta 18.46, sugli identici emendamenti Venittelli 18.37 e Polverini 18.47, nonché sugli emendamenti Sarro 18.48, Schullian 18.31, Gelmini 18.49, Centemero 18.50, Albini 18.51, Sarro 18.52, Sorial 18.53, Balduzzi 18.54, Locatelli 18.55, Di Lello 18.56, Molteni 18.20, 18.19, 18.18, 18.17, 18.16, 18.15, 18.14, 18.30, 18.12, Ferranti 18.13, Amodio 18.7, 18.8 e Burtone 18.57. Invita al ritiro degli emendamenti Battaglia 18.58 e Tino Iannuzzi 18.10, precisando che, in caso contrario, il parere sarebbe contrario. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Battaglia 18.59, 18.60, Mazziotti Di Celso 18.61, Kronbichler 18.62, Gelmini 18.63, Piso 18.64, Galperti 18.4, 18.5, 18.3, D'Alia 18.65, 18.66, Fabrizio Di Stefano 18.67, Colletti 18.68, Brunetta 18.70, 18.71, 18.72, Borghesi 18.21, Attaguile 18.22, 18.23, D'Incecco 18.73, Attaguile 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, Molteni 18.28, Sottanelli 18.74, Brunetta 18.75, Dorina Bianchi 18.76, Garofalo 18.77, nonché sugli identici emendamenti Schullian 18.32, Sarro 18.78, Gelmini 18.79 e sugli emendamenti Placido 18.80, Di Salvo 18.11, Sottanelli 18.81, Venittelli 18.38, Di Lello 18.82 e Albini 18.83.

Invita al ritiro degli emendamenti Martella 18.84 e Cozzolino 18.85, precisando che, altrimenti, il parere sarebbe contrario. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Dorina Bianchi 18.86.

Invita poi al ritiro dell'emendamento Cozzolino 18.88, precisando che, altrimenti, il parere sarebbe contrario ed esprime parere contrario sugli emendamenti Kronbichler 18.89, Matteo Bragantini 18.34, Invernizzi 18.35 e Cozzolino 18.90.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Dorina BIANCHI (NCD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma, 18.39.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 18.1 e Molteni 18.36.

Giuseppe BERRETTA (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 18.9.

Antonio LEONE (NCD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 18.43.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Amoddio 18.6, Sarro 18.40, La Russa 18.45: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, quindi, respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Brunetta 18.41, Colletti 18.42 e Kronbichler 18.44 nonché l'emendamento Brunetta 18.46.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Venittelli 18.37 e Polverini 18.47: s'intende vi abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Gitti 18.2, nei termini riportati in allegato.

Fabiana DADONE (M5S) chiede al relatore di precisare quali città siano sedi di Corte d'appello pur non essendo capoluogo di provincia.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Gitti 18.2 e accoglie la proposta di riformulazione da ultimo illustrata dal relatore.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Gitti 18.2, come riformulato.

Renato BALDUZZI (SCpI), con riferimento alla proposta di riformulazione dell'emendamento Gitti 18.2, avanzata dal

relatore, fa presente che sarebbe opportuno prevedere una misura di salvaguardia in favore della sezione staccata di Pescara, in via transitoria, in ragione della situazione di emergenza che attraversa la regione Abruzzo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando ai rilievi formulati dal deputato Balduzzi, rileva che la riformulazione proposta prevede che la soppressione delle sezioni staccate avvenga a decorrere dal 1° luglio 2015, nel presupposto che un anno di tempo sia sufficiente al fine di effettuare una complessiva riorganizzazione dell'assetto dei tribunali amministrativi regionali.

Giulia SARTI (M5S), pur considerando la proposta di riformulazione dell'emendamento Gitti 18.2 migliorativa rispetto al testo originario dell'articolo 18 del decreto-legge, ritiene tuttavia che permangano i profili di incostituzionalità rilevati dalla Commissione Giustizia nel parere espresso sul provvedimento in esame. A fronte di tale considerazione, non condivide l'introduzione di disposizioni *ad hoc*, in considerazione del fatto che anche per le altre sezioni staccate si pongono questioni rilevanti, analogamente a quanto è stato evidenziato per quella di Pescara.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) fa presente che, a suo avviso, sarebbe opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 18 del decreto-legge nel senso di prevedere una data certa entro la quale il Governo effettuerà una valutazione, al fine di decidere se vi siano o meno le condizioni per procedere all'effettiva soppressione delle sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello. Al riguardo, evidenzia come, invece, la fissazione di una data a decorrere dalla quale sono sopresse le predette sezioni, rischi di comportare l'inapplicabilità della norma e, quindi, la necessità di un successivo intervento normativo che differisca il termine già fissato.

Gianluca VACCA (M5S) rileva come l'emendamento in questione comporti uno snaturamento della disposizione originaria recata dall'articolo 18.

Fa presente, inoltre, che la previsione della data del 1° luglio 2015 ha poco senso, dal momento che i problemi di alcune regioni, come la regione Abruzzo, sicuramente non saranno risolti nell'arco di un anno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Gitti 18.2 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gitti 18.2 (*Nuova formulazione*), risultano preclusi o assorbiti i seguenti emendamenti: Sarro 18.48, Schullian 18.31, Gelmini 18.49, Centemero 18.50, Albini 18.51, Sarro 18.52, Sorial 18.53, Balduzzi 18.54, Locatelli 18.55, Di Lello 18.56, Molteni 18.20, 18.19, 18.18, 18.17, 18.16, 18.15, 18.14, 18.30 e 18.12, Ferranti 18.13, Amoddio 18.7 e 18.8, Burton 18.57, Battaglia 18.58, Tino Iannuzzi 18.10, Battaglia 18.59 e 18.60, Mazziotti Di Celso 18.61, Kronbichler 18.62, Gelmini 18.63, Piso 18.64, Galperti 18.4, 18.5 e 18.3, D'Alia 18.65 e 18.66, Fabrizio Di Stefano 18.67, Colletti 18.68, Brunetta 18.70, 18.71 e 18.72, Borghesi 18.21, Attaguile 18.22 e 18.23, D'Incecco 18.73, Attaguile 18.24, 18.25, 18.26 e 18.27, Molteni 18.28, Sottanelli 18.74, Brunetta 18.75, Dorina Bianchi 18.76, Garofalo 18.77, gli identici Schullian 18.32, Sarro 18.78 e Gelmini 18.79, Placido 18.80, Di Salvo 18.11, Sottanelli 18.81, Venittelli 18.38, Di Lello 18.82 e Albini 18.83.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Martella 18.84 e lo ritira.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il suo emendamento 18.85, volto a prevedere che il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova diventi amministrazione a ordinamento autonomo,

avente personalità giuridica di diritto pubblico, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 18.85.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Dorina Bianchi 18.86, di cui propone una riformulazione nei seguenti termini:

All'articolo 18, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia, le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della legge 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il Provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 anche quando il relativo importo ecceda i venticinque milioni di euro ».

La Commissione acconsente.

Gennaro MIGLIORE (Misto-LED), pur essendo consapevole del fatto che gli emendamenti Placido 18.80 e Di Salvo 18.11 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gitti 18.2, come riformulato, chiede comunque al relatore di recepirne la *ratio*, attraverso la presentazione di un nuovo emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, gli emendamenti Cozzolino 18.88, Kronbichler 18.89, Matteo Bragantini 18.34, Invernizzi 18.35, Schullian 18.33 e Cozzolino 18.90.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, con l'accantonamento dell'emendamento Dorina Bianchi 18.86, in assenza di obiezioni, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione acconsente.

La seduta, sospesa alle 21.20, riprende alle 22.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 19.86 e che il relatore ha presentato l'emendamento 41.14 che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna e inviati per posta elettronica a tutti i componenti della Commissione.

Il termine per la presentazione di subemendamenti a questi due emendamenti è fissato per le ore 12 di domani, mercoledì 23 luglio.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime il parere sull'unico emendamento riferito all'articolo 26, invitando al ritiro i presentatori dell'emendamento Lorefice 26.1, altrimenti esprime parere contrario.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Matteo MANTERO (M5S) illustra l'emendamento 26.1 di cui è cofirmatario, volto a far entrare a regime la ricetta dematerializzata entro il 31 dicembre 2015. Ricorda infatti che la ricetta elettronica è stata introdotta circa quattro anni fa, ma che non tutte le Regioni hanno provveduto ad adottarla.

L'emendamento tende a sanare questa situazione, prevedendo una data certa per l'entrata a regime della ricetta elettronica e sanzioni per le Regioni inadempienti. Si tratta, a suo avviso di un emendamento di buon senso. Chiede al relatore e al Governo il motivo del loro parere contrario.

Silvia GIORDANO (M5S) osserva che l'emendamento 26.1 va nella direzione delle disposizioni del decreto-legge di semplificazione sanitaria, tese ad agevolare i soggetti affetti da malattia cronica.

E l'adozione della ricetta elettronica va in questo senso, evitando ai malati lunghe attese.

Si associa alla richiesta di chiarimenti al relatore e al Governo.

Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva che se non vengono previste sanzioni, è difficile che le pubbliche amministrazioni adottino procedimenti digitalizzati.

Rileva che ieri sono stati approvati emendamenti in materia di *software* libero e non comprende, quindi, il perché della posizione contraria del relatore e del Governo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide in parte le motivazioni dell'emendamento che va nella direzione della digitalizzazione della ricetta che è un obiettivo del servizio sanitario nazionale.

Rileva, però, che la materia sanitaria è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che quindi l'obiettivo della ricetta elettronica va perseguito ai tavoli di consultazione e non con sistemi sanzionatori. La sanzione prevista dall'emendamento incide poi sul fondo sanitario che serve alle Regioni per finanziare i livelli essenziali. In questo modo vengono penalizzati i cittadini e non quei dirigenti e responsabili sanitari inadempienti.

Renato BALDUZZI (ScPI) considera che l'emendamento 26.1 sia un emendamento ragionevole, anche se invece di sanzioni, si potrebbero studiare incentivi premiali.

Osserva inoltre che il fissare una data certa potrebbe essere utile, perché sinora i tavoli di consultazione non hanno prodotto risultati concreti.

Chiede al relatore se non sia utile accantonare l'emendamento al fine di trovare una riformulazione adeguata.

Silvia GIORDANO (M5S) si associa alla proposta di accantonamento avanzata dal collega Balduzzi anche perché, concordando in parte con quanto affermato dalla collega Miotto, ritiene che possa essere trovata una formulazione più precisa.

Cristian INVERNIZZI (LNA) si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento. Non concorda con quanto affermato dalla collega Miotto. Ritiene, infatti, che sanzioni che vadano ad operare sul fondo sanitario potrebbero essere di insegnamento per amministratori che pensano ancora di essere in un sistema come quello di trenta anni fa e potrebbero anche svegliare quei cittadini che li hanno voluti in posizione di responsabilità.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Lorefice 26.1.

La Commissione accantona l'emendamento Lorefice 26.1.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro o, altrimenti, esprime parere contrario, sull'emendamento Centemero 27.6. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Calabrò 27.2. Esprime altresì invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli identici emendamenti Migliore 27.4, Miotto 27.9, Gigli 27.10, Rondini 27.5, Palese 27.11 e Palma 27.12 nonché parere favorevole sull'emendamento Miotto 27.8. Invita inoltre a ritiro o altrimenti, esprime parere contrario, sugli emendamenti Dal'Osso 27.13 e Lorefice 27.14. Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti Cecconi 27.15, Nicchi 27.16, Monchiero 27.17, Balduzzi 27.18 Palese 27.19 e Lenzi 27.20. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Sgambato 27.21, evidenziando che, ove venissero approvati i predetti emendamenti identici, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19 e 27.20, la votazione dello stesso risulterebbe comunque preclusa. Invita al ritiro o altrimenti parere contrario sugli emendamenti Silvia Gior-

dano 27.22, Lenzi 27.23, Centemero 27.27, Mottola 27.29 e 27.30.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede l'accantonamento degli emendamenti a sua firma 27.6 e 27.27.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive l'emendamento Centemero 27.6.

Donata LENZI (PD) invita la presentatrice a ritirare l'emendamento Centemero 27.27.

La Commissione accantona gli emendamenti Centemero 27.6 e 27.27. Approva successivamente l'emendamento Calabrò 27.2 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Migliore 27.4 e Gigli 27.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Palma 27.12 e lo ritira.

Anna Margherita MIOTTO (PD) interviene sul proprio emendamento 27.9, chiedendo le motivazioni dell'avviso contrario del relatore sullo stesso.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti dalla collega Miotto, confermando il proprio avviso contrario sul predetto emendamento 27.9.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Miotto 27.9, Rondini 27.5 e Palese 27.11. Approva quindi, con distinta votazione, l'emendamento Miotto 27.8 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il ritiro dell'emendamento Dal'Osso 27.13.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 27.14. Approva quindi gli

identici emendamenti Cecconi 27.15, Nicchi 27.16, Monchiero 27.17, Balduzzi 27.18, Palese 27.19 e Lenzi 27.20 (*vedi allegato 2*): risulta quindi precluso il successivo emendamento Sgambato 27.21.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il ritiro degli emendamenti Silvia Giordano 27.22, Lenzi 27.23, Mottola 27.29 e 27.30.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro o, altrimenti, esprime parere contrario, sugli emendamenti Migliore 30.1, Kronbichler 30.2, Dadone 30.3 e 30.4. Esprime poi parere favorevole con una riformulazione sull'emendamento Dadone 30.5, nei seguenti termini: *Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale per EXPO 2015 opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento. Invita altresì al ritiro o, altrimenti, esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Dadone 30.6, De Rosa 30.7 e Dadone 30.8. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Sorial 30.9 e Ferranti 30.10.*

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Migliore 30.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra le finalità del suo emendamento 30.2, invitando la sua approvazione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che un termine riferibile al comma 1 dell'articolo 30 è già implicito nella norma.

Florian KRONBICHLER (SEL) ritira l'emendamento a sua firma 30.2.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 30.3.

Fabiana DADONE (M5S) illustra il suo emendamento 30.4 invitando alla sua approvazione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 30, comma 1, non esclude l'utilizzo di corpi di polizia diversi da quello della Guardia di finanza, esplicitamente richiamato dalla norma.

Fabiana DADONE (M5S) osserva che il suo emendamento 30.4 intende contrastare infiltrazioni di organizzazioni mafiose nell'esecuzione di opere pubbliche.

Rosy BINDI (PD) chiarisce come le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione, disciplinate dall'articolo 30 del provvedimento in esame, siano distinte da quelle di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Giulia SARTI (M5S) intervenendo sull'emendamento Dadone 30.4, rileva come lo stesso sia un'opportunità aggiuntiva per contrastare le attività corruttive.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 30.4.

Fabiana DADONE (M5S), con riferimento alla proposta di riformulazione del suo emendamento 30.5, avanzata dal relatore, rileva come la previsione per cui l'Unità operativa speciale per Expo 2015 opera fino alla completa esecuzione dei contratti e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, rischi di essere poco efficace in quanto nella realtà si assiste a ripetuti fenomeni di infiltrazione della criminalità anche nelle fasi successive, come quella dello smantellamento delle strutture.

Giulia SARTI (M5S), condividendo le considerazioni svolte dalla collega Dadone, fa presente che la necessità di indicare una data entro la quale l'Unità operativa speciale per Expo 2015 termini la propria attività è emersa anche nel corso dell'audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svoltasi presso la Commissione Affari costituzionali.

Matteo BRAGANTINI (LNA), pur comprendendo le finalità dell'emendamento Dadone 30.5, evidenzia tuttavia come non si può attendere il momento della cessazione di tutte le fasi successive alla realizzazione dell'opera per la cessazione dell'attività dell'Unità operativa speciale, altrimenti quest'ultima dovrebbe essere prorogata a tempo indeterminato mentre, a suo avviso, spetta all'ANAC svolgere compiti di sorveglianza, in via ordinaria, affinché non vi siano episodi di corruzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), con riferimento ai rilievi formulati nel corso della discussione, fa presente che il presidente Cantone, nel corso della predetta audizione, ha richiesto la fissazione di un termine per lo svolgimento dell'attività dell'Unità operativa speciale, precisando che la fase eccezionale deve terminare con la realizzazione dell'opera, dopo la quale l'attività di controllo è garantita dall'ANAC.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che sia preferibile individuare una data certa per la cessazione dell'attività dell'Unità operativa speciale, che segni la fine del periodo emergenziale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento Dadone 30.5 già illustrata nei termini riportati in allegato.

Fabiana DADONE (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 30.5, come da ultimo illustrato dal relatore.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Dadone 30.5, come da ultimo riformulato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Dadone 30.5 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Dadone 30.6 e De Rosa 30.7.

Fabiana DADONE (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 30.8, volto ad attribuire al presidente dell'ANAC funzioni di monitoraggio e verifica sui lavori inerenti la realizzazione della ferrovia Torino-Lione, raccomandandone l'approvazione.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'emendamento Dadone 30.8, di cui raccomanda l'approvazione, fa presente che nel caso della realizzazione della cosiddetta TAV, si pongono problemi particolari, in termini di indagini e di arresti connessi alla predetta opera.

Rosy BINDI (PD), pur condividendo le preoccupazioni evidenziate dai deputati Dadone e Sarti a proposito della realizzazione della TAV, come è emerso anche in occasione di una missione a Torino svolta da una delegazione della Commissione antimafia, tuttavia ritiene che la formulazione dell'emendamento in oggetto sia equivoca, evidenziando che, a suo avviso, occorre distinguere nettamente tra corruzione e infiltrazioni mafiose.

Fabiana DADONE (M5S), replicando alle considerazioni svolte dal deputato Bindi, fa presente che attraverso il suo emendamento 30.8 non si intende affatto attribuire funzioni antimafia all'ANAC, tanto che a quest'ultima è attribuito il compito di esprimere « pareri non vincolanti sui lavori » nell'ambito delle sue funzioni di monitoraggio e verifica concernenti la realizzazione e l'esercizio della ferrovia Torino-Lione.

Rosy BINDI (PD) fa presente che non è possibile pensare all'istituzione di nuclei speciali per la realizzazione di tutte le grandi opere, altrimenti si rischia di non superare mai una logica di tipo emergenziale.

Matteo BRAGANTINI (LNA) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Bindi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Dadone 30.8 e, quindi, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Sorial 30.9 (vedi allegato 2) e Ferranti 30.10 (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 41.15 del relatore (vedi allegato 1) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 11 di domani, mercoledì 23 luglio.

Matteo BRAGANTINI (LNA), chiede che sia fissato un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore presentati nella seduta odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, accedendo a tale richiesta, stabilisce che il predetto termine è posticipato alle ore 12 di domani.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 31.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Colletti 31.1; esprime poi parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 31.2, invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Businarolo 31.3, 31.4 e 31.5 e Kronbichler 31.6.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento Colletti 31.1, di cui è cofirmataria,

evidenziandone la *ratio* e raccomandandone, l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 31.1 e approva l'emendamento Famiglietti 31.2 (vedi allegato 2).

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Businarolo 31.3, fa presente che, pur comprendendone le finalità, reputa tuttavia tale proposta emendativa non condivisibile segnalando che, dalla sua eventuale approvazione, potrebbe derivare il rischio di generare segnalazioni nei confronti dei datori di lavoro che poi si rivelino infondate, comportando comunque un danno all'immagine di questi ultimi.

Giulia SARTI (M5S) chiede al Governo il motivo del suo parere contrario sull'emendamento Businarolo 31.3 paventando il rischio di una mancata tutela del soggetto che segnala un reato o una irregolarità, che ritiene possa essere oggetto di vere e proprie vessazioni nonché di forme di *mobbing*. Ricorda, peraltro, le iniziative legislative intraprese dal suo gruppo sulla materia, sottolineando come la questione sia affrontata anche a livello internazionale.

Il Ministro Maria Anna MADIA dichiara di non condividere l'emendamento 31.3, così come formulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Businarolo 31.3. Respinge, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Businarolo 31.4 e gli emendamenti Businarolo 31.5 e Kronbichler 31.6.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando agli emendamenti all'articolo 33, invita al ritiro dell'emendamento Centemero 33.1.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 33.1.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando agli emendamenti all'articolo 34, invita al ritiro dell'emendamento Sorial 34.1, precisando che, in caso contrario, il parere s'intenderebbe contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Sorial 34.2 e 34.3.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Sorial 34.1 ed approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Sorial 34.2 e 34.3.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando agli emendamenti all'articolo 35, invita al ritiro degli emendamenti Sorial 35.1 e Dieni 35.2, precisando che, in caso contrario, il parere s'intenderebbe contrario.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, quindi, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sorial 35.1 e Dieni 35.2.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 36, facendo notare che, in caso contrario, il parere sarebbe contrario.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ettore ROSATO (PD), nel far proprio l'emendamento Amoddio 36.1, dichiara di ritirarlo.

Fabiana DADONE (M5S) dichiara di insistere per la votazione del suo emendamento Businarolo 36.2, dal momento

che esso mira a rimuovere taluni elementi di criticità del testo sottolineati anche dal Comitato per la legislazione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Businarolo 36.2.

La Commissione acconsente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 36.3.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando agli emendamenti all'articolo 37, invita al ritiro dell'emendamento Businarolo 37.2, altrimenti il parere sarebbe contrario, ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Plangerr 37.1 e Mariani 37.3. Invita al ritiro, quindi, dell'emendamento Garofalo 37.4 e degli identici emendamenti Pastorelli 37.5, Aiello 37.6 e Dorina Bianchi 37.7, precisando che altrimenti il parere s'intenderebbe contrario. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Sorial 37.8, Centemero 37.9, Kronbichler 37.10, degli identici emendamenti Sarti 37.11 e 37.12, degli identici emendamenti Dorina Bianchi 37.13, Matarrese 37.14, Abrignani 37.15, nonché degli emendamenti Sorial 37.16, Kronbichler 37.17 e degli identici emendamenti Sarti 37.18 e 37.19, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario. Fa notare, infine, che gli identici articoli aggiuntivi Abrignani 37.014, Matarrese 37.015 e Dorina Bianchi 37.016 si intendono preclusi dalla precedente approvazione dell'emendamento Mariani 23.07 (*nuova formulazione*).

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Fabiana DADONE (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Businarolo 37.2, in quanto si pone in armonia con quanto espresso dal Comitato per la legislazione nel suo parere, ricordando, peraltro, che tale parere è stato votato da tutti i gruppi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta del deputato Dandone, fa presente che l'emendamento Businarolo 37.2 s'intende accantonato.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva gli identici emendamenti Plangger 37.1 e Mariani 37.3 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 37 s'intendono preclusi dall'approvazione degli identici emendamenti Plangger 37.1 e Mariani 37.3, interamente sostitutivi dell'articolo 37.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, passando agli emendamenti all'articolo 38, invita al ritiro degli emendamenti Molteni 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, Bonafede 38.7, Sorial 38.8, Bonafede 38.6, facendo presente che, in caso contrario, il parere s'intenderebbe contrario. Fa notare poi che l'emendamento Pagano 38.9 s'intende riferito all'articolo 39 e, quindi, verrà posto in votazione quando si passerà ad esaminare le proposte emendative riferite a quell'articolo. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 38.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento Businarolo 38.10.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, Bonafede 38.7, Sorial 38.8 e Bonafede 38.6. Approva, quindi, l'emendamento Ferranti 38.1 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che, considerata l'esigenza di svolgere i necessari approfondimenti tecnici sul tema, sia opportuno accantonare l'emendamento Businarolo 36.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, passando all'esame degli emendamenti riferiti

all'articolo 39, ricorda, preliminarmente, che l'emendamento Dorina Bianchi 39.41 e gli articoli aggiuntivi Gasparini 39.031 e Squeri 39.032 risultano preclusi dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Mariani 23.07 come riformulato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Fabbri 39.19 e 39.17, Giorgis 39.18, Molteni 39.8, Kronbichler 39.21, Sarro 39.22, Mariani 39.24, Fabbri 39.14, Pagano 38.9, nonché degli identici emendamenti Gelmini 39.27, Sarro 39.28 e degli identici emendamenti Plangger 39.2 e Covello 39.29. Invita, altresì, al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Molteni 39.11, 39.10 e 39.13. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Schullian 39.15, Sorial 39.30, Plangger 39.3, Kronbichler 39.31, Plangger 39.4, Molteni 39.12, Plangger 39.5, Fabbri 39.16, Plangger 39.6, Sorial 39.34 e Plangger 39.1. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Rubinato 39.054.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 39.8.

Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sul suo emendamento 39.18, ne propone l'accantonamento.

La Commissione acconsente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che essendo stato accantonato l'emendamento Giorgis 39.18, sostitutivo dell'intero articolo 39, devono ritenersi accantonati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 39.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Molteni 40.5 e Amoddio 40.2. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli emenda-

menti Sarro 40.12, Gelmini 40.13, Bonafede 40.15, nonché degli identici emendamenti Sarro 40.14, Schullian 40.8, e degli emendamenti Bonafede 40.16 e 40.17, Amoddio 40.1 e Molteni 40.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 40.7. Invita altresì al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Leone 40.18, Matarrese 40.19, Gelmini 40.20, La Russa 40.21, Schullian 40.9, Bonafede 40.22, Centemero 40.23, Amoddio 40.4 e Sarro 40.10. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 40.24 ed invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Bonafede 40.11 e dell'articolo aggiuntivo Schullian 40.01.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 40.24 del relatore.

La seduta, sospesa alle 00.15, è ripresa alle 00.25.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 40.5 e Amoddio 40.2.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Sarro 40.12 e Gelmini 40.13.

La Commissione acconsente.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafede 40.15, di cui è cofirmataria, chiede al Governo e al relatore le ragioni dell'espressione del parere contrario.

Il ministro Maria Anna MADIA propone l'accantonamento dell'emendamento Bonafede 40.15, al fine di approfondirne i contenuti.

La Commissione acconsente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in considerazione del fatto che l'emendamento Bonafede 40.15, appena accanto-

nato, verte sulla stessa materia degli identici emendamenti Sarro 40.14 e Schullian 40.8, nonché degli emendamenti Bonafede 40.16 e 40.17 e degli emendamenti Amoddio 40.1, Molteni 40.6 e Ferranti 40.7, propone l'accantonamento di tali proposte emendative.

La Commissione acconsente.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive l'emendamento Leone 40.18 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Matarrese 40.19, si intende vi abbiano rinunciato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Gelmini 40.20 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento La Russa 40.21, si intende vi abbiano rinunciato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 40.23, sottoscrive l'emendamento Sarro 40.10 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Amoddio 40.4, si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonafede 40.22 e approva l'emendamento 40.24 del relatore (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafede 40.11, di cui è cofirmataria, ne illustra la finalità volta ad attribuire più tempo al giudice per consegnare la sentenza e ne propone l'accantonamento.

La Commissione acconsente e quindi respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 40.01.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 39 precedentemente accantonate.

Andrea GIORGIS (PD), accogliendo l'invito formulato dal relatore, ritira il suo emendamento 39.18 che, a suo avviso, si limitava a coordinare il contenuto dell'articolo 38 e dell'articolo 46 del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD) ritira i suoi emendamenti 39.19 e 39.17.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 39.21.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Sarro 39.22 e lo ritira.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Mariani 39.24 e lo ritira.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 39.14.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive l'emendamento Pagano 38.9 e lo ritira.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive gli identici emendamenti Gelmini 39.27 e Sarro 39.28 e li ritira.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 39.2.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Covello 39.29 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 39.11, 39.10 e 39.13, nonché gli emendamenti Schullian 39.15, Sorial 39.30, Plangger 39.3, Kronbichler 39.31, Plangger 39.4, Molteni 39.12.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i suoi emendamenti 39.5 e 39.6.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 39.16.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sorial 39.34 e Plangger 39.1.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rubinato 39.054 e lo ritira.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 42. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Molteni 42.1 e degli identici emendamenti Schullian 42.2, Sarro 42.3 e Gelmini 42.4, altrimenti esprime parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Coppola 42.5.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sarro 42.3 e Gelmini 42.4 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 42.1 e Schullian 42.2 e approva l'emendamento Coppola 42.5 (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 43. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Molteni 43.1 e 43.2, altrimenti esprime parere contrario.

Il Ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 43.1 e 43.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 0.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 275 del 21 luglio 2014:

a pagina 22, seconda colonna, quarantaduesima riga, a pagina 23, prima

colonna, terza e decima riga, deve leggersi « “testo unico” » in luogo di “testo unico”;

a pagina 25, prima colonna, settima riga, deve leggersi « 2014, n. 66 » in luogo di « 2006, n. 66 »; alla nona riga, deve leggersi « 1° gennaio » in luogo di « 10 gennaio »; alla decima riga, deve leggersi « 1° luglio » in luogo di « 10 luglio »; a pagina 25, seconda colonna, nona riga, deve leggersi « 6 giugno 2012 » in luogo di « 6 giugno 2014 ».

ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.**

**EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.94

Dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 » *inserire le seguenti:* ed all'articolo 3, fatta eccezione per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, ».

0. 1. 94. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sostituire le parole: maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni *con le seguenti:* maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

0. 1. 94. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al capoverso « comma 5 », sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 94. 5. Binetti.

Al capoverso « comma 5 », sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che

abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. »

0. 1. 94. 6. Centemero.

Al capoverso « comma 5 », ultimo periodo, sostituire le parole: si applicano anche nei confronti *con le seguenti:* non si applicano nei confronti.

0. 1. 94. 7. Centemero.

Capoverso comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa,.

*** 0. 1. 94. 2.** Balduzzi.

Capoverso comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa,.

*** 0. 1. 94. 8.** Centemero.

Dopo le parole: dei professori e ricercatori universitari *inserire le seguenti:* dei magistrati ordinari, amministrativi e con-

tabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e prefettizia.

0. 1. 94. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini.

ART. 1.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. ».

1. 94. Fiano.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.53.

Sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: contenimento.

0. 7. 53. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 7.

Al comma 2, sostituire la parola: riduzione con la seguente: rideterminazione.

7. 53. Fiano.

ART. 19.

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

14-bis. Le funzioni di supporto dell'Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. 86. Il Governo.

ART. 21.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le funzioni inserire le seguenti: reclutamento e formazione.

21. 41. Fiano.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo IV della parte I è abrogato;

b) all'articolo 102, commi terzo e quinto, sono soppresse le parole: « a cura dell'istituto diplomatico »;

21. 42. Fiano.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 22.112.

ART. 22.

Al comma 9 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: In alternativa a quanto disposto dal precedente periodo, la sede degli organismi di cui al comma 1 può essere fissata, avuto riguardo anche alle attuali condivisioni di spese e servizi, in edifici condotti in locazione, previa ulteriore riduzione del canone attualmente dovuto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia del demanio ».

0. 22. 112. 1. Centemero.

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali.

0. 22. 112. 2. Famiglietti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso: « comma 9 », alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 »;

b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: « 9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

*** 0. 22. 112. 3.** Palese, Centemero.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso: « comma 9 », alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 »;

b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: « 9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

*** 0. 22. 112. 4.** Leone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso: « comma 9 », alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 »;

b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: « 9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

*** 0. 22. 112. 5.** Schullian.

All'emendamento 22.112 del Relatore apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, nonché, dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

b) dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente: « 9-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

* **0. 22. 112. 7.** Bruno Bossio.

Al capoverso f), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.

0. 22. 112. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

SUBEMENDAMENTO A EMENDAMENTO 22.112.

*Al capoverso 9-*bis*, dopo le parole: uno o più edifici inserire le seguenti: di proprietà pubblica.*

0. 22. 112. 6. Spessotto, Lombardi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

9-*bis*. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c), entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno degli altri criteri, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.

22. 112. Fiano.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da: subordina fino a cautelare con le seguenti: può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore.*

40. 24. Fiano.

ART. 41.

Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: equitativamente determinata, aggiungere le seguenti: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate,.

41. 14. Il relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quando la decisione è fondata su ragioni manifeste con le seguenti: in presenza di motivi palesemente infondati in fatto.

41. 15. Il relatore.

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 6.

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Devono essere rendicontati eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

6. 30. (Nuova formulazione) Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Luigi Gallo, Cozzolino.

ART. 18.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa re-

gione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « All'articolo » con le seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2015, all'articolo » e sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al terzo comma, le parole: "Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi," sono soppresse; ».

18. 2. (nuova formulazione) Gitti, D'Alia, Bazoli, Berlinghieri, Sisto, Rosato, Lauricella.

ART. 24.

Al comma 1, dopo le parole: un apposito comitato interministeriale inserire le se-

guenti: , nonché sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.

Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: gli accordi sono inserite le seguenti: sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive.

24. 12. Roberta Agostini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno ».

24. 5. Tabacci, Taricco, Petrenga, Covello, Pratavera, Moretto, Lodolini, Terrosi, Palese, Marzano, Pastorino, Mazzoli, Senaldi, Borghi, Dal Moro, Tartaglione, Giulietti, Ferrari, D'Ottavio, Tidei, Venittelli, Fabbri, Carrescia, Donati, Bossa, Montroni, D'Incecco, Amoddio, Iacono, Crivellari, Patriarca, Cominelli, De Menech, Paola Bragantini, Gribaudo, Monchiero, Capua, Quintarelli, Tinagli, Vargiu, Mucci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

*** 24. 6.** Basso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

*** 24. 3.** Marco Di Maio, Donati, De Menech, Galperti, Fanucci, Gadda, D'Incecco, Carrescia, Dell'Aringa, Dallai, Tidei, Moretto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

*** 24. 20.** Dorina Bianchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

*** 24. 21.** Vignali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

*** 24. 22.** Locatelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

* **24. 23.** Rubinato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

* **24. 24.** Lodolini, Ginato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

* **24. 25.** Busin, Marguerettaz.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

* **24. 26.** Gelmini, Squeri, Abrignani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le

imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

* **24. 27.** Gebhard.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

24. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Entro 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permettano la compilazione online con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con Sistema Pubblico dell'Identità Digitate. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, dove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali si ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione entro 18 mesi.

24. 29. Coppola.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

***24. 30.** (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Vignali, Piccone.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

* **24. 31.** (Nuova formulazione) Vignali.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

* **24. 32.** (Nuova formulazione) Rubinato, Rosato.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

* **24. 33.** (Nuova formulazione) Gebhard, Schullian.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle im-

prese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

* **24. 34.** (Nuova formulazione) Lodolini, Ginato, Gasparini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

* **24. 36.** (Nuova formulazione) Gelmini, Squeri, Abrignani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

* **24. 39.** (Nuova formulazione) Busin, Marguerettaz.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

* **24. 7.** (Nuova formulazione) Basso.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale *www.impresainungiorno.gov.it* ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle im-

prese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

* **24. 4.** *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Donati, De Menech, Galperti, Fanucci, Gadda, D’Incecco, Carrescia, Dallai, Tidei, Moretto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tali funzioni, con eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali.”. ».

24. 38. *(Nuova formulazione)* Coppola.

Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni).

1. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 11.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Ai fini del presente decreto per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, fi-

nanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ».

24. 012. *(Nuova formulazione)* D’Alia, Binetti.

Dopo l’articolo 24, inserire i seguenti:

ART. 24-bis.

(Regole tecniche per l’attuazione della Agenda digitale).

1. Le regole tecniche previste dall’attuazione dell’Agenda digitale italiana, come definita dall’articolo 47 del decreto-legge n. 5 del febbraio 2012, sono adottate con le modalità previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti recanti regole tecniche di attuazione del Codice della amministrazione digitale possono essere dettati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2. Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in fondo è aggiunto il periodo: « Le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nei termini sopra indicati il parere si intende integralmente positivo ».

ART. 24-ter.

(*Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni*).

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni comunicano all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati in loro gestione, e degli applicativi che le utilizzano.

ART. 24-quater.

(*Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni*).

1. Il comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito da: « Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi. ».

2. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito da: « L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del consiglio dei ministri ed al Ministro delegato. ».

3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è soppresso.

24. 016 (*Nuova formulazione*) Brunetta, Centemero.

ART. 27.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sanitarie, aggiungere le seguenti: anche nell'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia.

27. 2. Calabrò, Garofalo, Roccella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1-bis:

1-bis: È fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN ed a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.

27. 8. Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Sbrollini, Casati, Fossati, Lenzi, Carnevali.

Sopprimere il comma 2.

- * **27. 15.** Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 2.

- * **27. 16.** Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

Sopprimere il comma 2.

- * **27. 17.** Monchiero.

Sopprimere il comma 2.

- * **27. 18.** Balduzzi, Monchiero.

Sopprimere il comma 2.

- * **27. 19.** Palese.

Sopprimere il comma 2.

- * **27. 20.** Lenzi, Bindi, Miotto, Pollastrini, Carnevali, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Romanini, Lauricella, Fassina, Piccione, Roberta Agostini, Sbrollini, Casati, Fossati, Grilbaudo.

ART. 30.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale per EXPO 2015 opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse

allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. ».

- 30. 5.** *(Nuova formulazione)* Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

Al comma 4, dopo le parole: dell'ANAC aggiungere le seguenti: e non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 30. 9.** Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

Al Titolo III, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SERVIZI O FORNITURE.

- 30. 10.** Ferranti.

ART. 31.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

- 31. 2.** Famiglietti.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.

- 34. 2.** Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

34. 3. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 37.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)* e *d)* dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali

provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 37. 1.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)* e *d)* dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. In caso di inadempimento

mento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

* **37. 3.** Mariani, Tino Iannuzzi, Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Fabbri, De Micheli.

ART. 38.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il comma 2-*bis* dell'articolo 136 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale ».

38. 1. Ferranti.

ART. 40.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: « subordina » fino a: « cautelare » con le seguenti: « può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore ».

40. 24. Il relatore.

ART. 42.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nell'articolo 136, Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, al comma 2-*bis* le parole « possono essere » sono sostituite dalla seguente « sono ».

42. 5. Coppola.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Esame emendamenti C. 2496/A	35
Variazioni nella composizione della Commissione	35

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'abbinamento della proposta di legge C. 2517 Fabbri	36
---	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	44
AVVERTENZA	37

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 luglio 2014.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Esame emendamenti C. 2496/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 11.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Claudio Fava del Gruppo Misto, della componente Libertà e Diritti – Socialisti Europei.

Da, quindi, il benvenuto al nuovo componente della Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

**Sull'abbinamento della proposta di legge
C. 2517 Fabbri**

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge C. 2517 Fabbri che viene pertanto abbinata ai progetti di legge C. 360-1943-2044-2123-2407, la cui discussione in Assemblea è stata avviata il 14 luglio 2014.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

C. 559 Bolognesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti al testo in esame *(vedi allegato 1)*.

Walter VERINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Daniele Farina 0.1.10.1, Bolognesi 0.1.10.2, parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.1.10.3, ritenendo opportuno scrivere in maniera più precisa la disposizione che l'emendamento intende sopprimere, parere contrario sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.4 e Sarti 0.1.10.5, parere favorevole sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.6 ove riformulato prevedendo l'interdizione perpetua dai pubblici

uffici nel caso di condanna superiore a tre anni per il delitto di depistaggio, parere contrario sul subemendamento Sarti 0.1.10.7, parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.1.10.8 ove riformulato prevedendo l'aumento della pena non dalla metà al triplo bensì da un terzo alla metà, parere contrario sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.80, parere favorevole sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.9, ove riformulato prevedendo anche l'aumento da sei ad otto anni della pena massima e precisando che il raddoppio dei termini di prescrizione si applica nei casi di aggravamento del reato di depistaggio nel caso in cui sia commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero qualora il depistaggio si riferisca a reati particolarmente gravi, parere contrario sul subemendamento Bolognesi 0.1.10.10 e parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.10. Sui restanti emendamenti, peraltro preclusi da un'eventuale approvazione del relatore 1.10 esprime parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme al relatore.

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 0.1.10.1 diretto a sanare due criticità dell'emendamento del relatore in relazione alla scelta di configurare il reato di depistaggio come reato comune e di prevedere la causa di esclusione di punibilità nel caso in cui sia ripristinato lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che la parte del subemendamento relativa alla causa di esclusione della punibilità è identica al subemendamento Sarti 0.1.10.3 sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

Walter VERINI (PD), *relatore*, proprio in considerazione dell'osservazione del

Presidente, invita il presentatore a riformulare il subemendamento 0.1.10.1 limitandolo alla sola parte relativa alla soppressione della causa di non punibilità, ritenendo che il reato di depistaggio debba essere strutturato come reato comune, prevedendo l'aggravante nel caso in cui sia commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Daniele FARINA (SEL) accoglie la proposta del relatore e riformula il subemendamento in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il subemendamento Daniele Farina 0.1.10.1 (*nuova formulazione*) sarà posto in votazione insieme al subemendamento Sarti 0.1.10.3. Chiede quindi al presentatore se sia favorevole alla proposta di riformulazione del subemendamento 0.1.10.9, che si riferisce anche all'entità della pena e che quindi, in caso di riformulazione deve essere votata in questo momento.

Paolo BOLOGNESI (PD) accoglie la proposta di riformulazione.

La Commissione approva il subemendamento Bolognesi 0.1.10.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Paolo BOLOGNESI (PD) ritira i subemendamenti 0.1.10.2, 0.1.10.4, 0.1.10.80 e 0.1.10.10.

Walter VERINI (PD) dichiara che il proprio parere favorevole al subemendamento 0.1.10.3, diretto a sopprimere la causa di non punibilità prevista nel testo, non è dettato dalla opportunità di sopprimere tale condizione, quanto piuttosto dall'esigenza di riscrivere la disposizione in maniera tale da individuare un limite certo entro il quale tale causa potrà operare. Ritiene che tale operazione possa essere svolta durante l'esame in Assemblea.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Sarti 0.1.10.3 e Daniele

Farina 0.1.10.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI (M5S) ritira il subemendamento 0.1.10.5.

Paolo BOLOGNESI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.1.10.6.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.10.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge il subemendamento Sarti 0.1.10.7.

Giulia SARTI (M5S) accetta la proposta di riformulazione del subemendamento 0.1.10.8.

La Commissione approva con distinte votazioni il subemendamento 0.1.10.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e l'emendamento del relatore 1.10 (*vedi allegato 2*), come risultante dai subemendamenti approvati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1.10 non verranno posti in votazione gli emendamenti restanti e che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione del parere di competenza. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la preven-

zione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

C. 2271 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in

materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

C. 2278 Governo, approvato dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente
il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.**

EMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.10
DEL RELATORE

*Al comma 1 capoverso ART. 375 c.p.,
apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: da due a sei
anni chiunque con le seguenti: da sei a
dieci anni il pubblico ufficiale o l'incaricato
di servizio pubblico che;*

*b) dopo le parole: o un processo
penale, inserire le seguenti: in relazione ai
reati diretti all'eversione dell'ordine costi-
tuzionale, ai reati di strage previsti dagli
articoli 285 e 422, ai reati previsti dall'ar-
ticolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'arti-
colo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17,
nonché ai reati concernenti il traffico
illegale di armi, materiale nucleare, chi-
mico e o biologico;*

*c) sopprimere il periodo che va dalle
parole: Il colpevole non è punibile fino alle
parole: o sviata.;*

*Conseguentemente, sopprimere il comma
2 e il comma 3.*

0. 1. 10. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

*All'articolo 375, capoverso, al comma 1
dopo il numero 3 inserire il seguente: 4)
usa violenza o minaccia, offre o promette
denaro o altra utilità, promette l'impunità
anche parziale, utilizza qualsiasi mezzo
fraudolento per impedire, ostacolare o
sviare l'indagine ovvero induce imputati,
testimoni, periti, consulenti tecnici, inter-
preti o collaboratori a tacere in tutto o in
parte quanto a loro conoscenza, a rendere*

dichiarazioni o valutazioni non veritiere o
a commettere una delle condotte previste
nelle lettere precedenti.

0. 1. 10. 2. Bolognesi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Il
colpevole non è punibile se ripristina lo
stato originario dei luoghi, delle cose, delle
persone o delle prove prima che l'attività
giudiziaria sia stata concretamente impe-
dita, ostacolata o sviata.*

0. 1. 10. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede,
Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

*All'articolo 375, capoverso, dopo il
comma 1 aggiungere il seguente: Il reato di
cui al comma precedente è punibile anche
se la condotta è finalizzata alla protezione
di correi o di organizzazioni delle quali i
medesimi fanno parte.*

0. 1. 10. 4. Bolognesi.

Sopprimere il comma 2.

0. 1. 10. 5. Sarti, Agostinelli, Bonafede,
Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente
comma:*

*2-bis. La condanna superiore per il
delitto di cui all'articolo 375 comporta
l'interdizione dai pubblici uffici.*

0. 1. 10. 6. Bolognesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo l'articolo 375 (*Circostanze aggravanti*) è inserito il seguente: « ART. 375-*bis*. *Aggravante speciale di depistaggio*. Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-*bis*, 372, 373, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 378, 379, 379-*bis*, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-*bis*, 494, 496, 610, 611, 612, 615-*ter*, 615-*quater*, 616, 617, 617-*ter*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 621, 624, 624-*bis*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quinquies*, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-*bis*, dall'articolo 575 c.p, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

0. 1. 10. 7. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Al comma 3, capoverso ART. 384-ter, al secondo periodo, dopo le parole: la pena è aumentata aggiungere le seguenti: dalla metà al triplo.

0. 1. 10. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Al comma 3, capoverso articolo 384-ter, dopo il numero 2 inserire il seguente:

3) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, diversi da quelli di cui al comma precedente, nonché in relazione al reato di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, il colpevole è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

0. 1. 10. 80. Bolognesi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3-*bis*. Nel primo periodo del sesto comma dell'articolo 157, dopo le parole: « sono raddoppiati per » sono inserite le seguenti: « Il reato di cui all'articolo 375 ».

0. 1. 10. 9. Bolognesi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3-*bis*. La prescrizione per il reato di cui al primo comma decorre dal giorno della scoperta del reato.

0. 1. 10. 10. Bolognesi.

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 375. (*Depistaggio e inquinamento processuale*). È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine, o un processo penale:

1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in

parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel precedente numero.

Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.»

2. Il comma 2 dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

3. Dopo l'articolo 384-bis è inserito il seguente: «Articolo 384-ter. (*Circostanze aggravanti*). Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, 377, 377-bis, la pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;

2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter, 422 del codice penale, nonché i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 e quelli concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio.»

1. 10. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti articoli:

ART. 1.

Dopo l'articolo 384-bis. (*Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero*) è inserito il seguente:

«ART. 384-ter. *Aggravante speciale di depistaggio*. Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 372, 373, 374-bis, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-bis, 494, 496, 610, 611, 612, 615-ter, 615-quater, 616, 617, 617-ter, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 624, 624-bis, 635-bis, 635-quater, 635-quinquies, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575 c.p, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»

ART. 2.

Al comma 1 dell'articolo 635-bis. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*) aggiungere il seguente comma:

2. «Se ricorre l'aggravante speciale di cui all'articolo 384-ter c.p. si procede d'ufficio.»

ART. 3.

Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*), dopo le parole: « per i reati di cui agli artt. » Sono aggiunte le seguenti: « 384-ter, ».

ART. 4.

All'articolo 160 c.p. (*Interruzione del corso della prescrizione*), comma 3, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « e per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 384-ter del codice penale ».

1. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Sostituire l'articolo con i seguenti articoli:

ART. 1.

Dopo l'articolo 375. (*Circostanze aggravanti*) è inserito il seguente:

« ART. 375-bis. *Aggravante speciale di depistaggio.* Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 372, 373, 374-bis, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-bis, 494, 496, 610, 611, 612, 615-ter, 615-quater, 616, 617, 617-ter, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 624, 624-bis, 635-bis, 635-quater, 635-quinquies, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575 c.p., dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché

dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

ART. 2.

Al comma 1 dell'articolo 635-bis. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*) aggiungere il seguente comma:

2. « Se ricorre l'aggravante speciale di cui all'articolo 375-bis c.p. si procede d'ufficio ».

ART. 3.

Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*), dopo le parole: « per i reati di cui agli artt. » Sono aggiunte le seguenti: « 375-bis, ».

ART. 4.

All'articolo 160 c.p. (*Interruzione del corso della prescrizione*), comma 3, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « e per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 375-bis del codice penale ».

1. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Sostituire l'articolo con i seguenti articoli:

ART. 1.

Dopo l'articolo 377-bis. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere di-*

chiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) è inserito il seguente:

« ART. 377-ter. *Reato di depistaggio*. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con azioni od omissioni ostacola, ritarda indebitamente, depista le indagini nei procedimenti penali concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico e o biologico, è punito con la reclusione da sei a dodici anni ».

ART. 2.

Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*), dopo le parole: « per i reati di cui agli artt. » Sono aggiunte le seguenti: « , 377-ter c.p. ».

ART. 3.

All'articolo 160 c.p. (*Interruzione del corso della prescrizione*), comma 3, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « e per il reato di cui all'articolo 377-ter c.p. ».

1. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Dopo l'articolo 377-bis del codice penale, inserire il seguente articolo:

« ART. 377-ter (*Reato di depistaggio*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che con azioni od omissioni ostacola, ritarda indebitamente, depista le indagini nei procedimenti penali concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico e o biologico, è punito con la reclusione da sei a dieci anni ».

1. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

ALLEGATO 2

**Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente
il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.**

EMENDAMENTI APPROVATI

SUBEMENDAMENTO 0. 1. 10. 9.

Al comma 1, capoverso «ART. 375», al primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente: All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 384-bis,».

0. 1. 10. 9. (Nuova formulazione). Bolognesi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1. 10 VERINI

Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.

* **0. 1. 10. 3.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.

* **0. 1. 10. 1.** (Nuova formulazione). Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

0. 1. 10. 6. (Nuova formulazione). Bolognesi.

Al comma 3, capoverso «ART. 384-ter, al secondo periodo, dopo le parole: la pena è aumentata aggiungere le seguenti: da un terzo alla metà.

0. 1. 10. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 375. — (Depistaggio e inquinamento processuale). — È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine, o un processo penale:

1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel precedente numero.

Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

3. Dopo l'articolo 384-*bis* è inserito il seguente: « Articolo 384-*ter*. — (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 375, 377, 377-*bis*, la pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;

2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter*, 422 del codice penale, nonché i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e quelli concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio ».

1. 10. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI:

Audizione del presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, Ministro plenipotenziario Gian Ludovico de Martino, sulla revisione periodica universale (UPR) dell'Italia presso il Consiglio delle Nazioni Unite di Ginevra (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 46

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, Ministro plenipotenziario Gian Ludovico de Martino, sulla revisione periodica universale (UPR) dell'Italia presso il Consiglio delle Nazioni Unite di Ginevra.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mario MARAZZITI, *presidente*, introduce brevemente l'audizione.

Il ministro Gian Ludovico DE MARTINO, *presidente del Comitato intermini-*

steriale per i diritti umani, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Michele NICOLETTI (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Emanuele SCAGLIUSI (M5S), Sandra ZAMPA (PD) e, a più riprese, Mario MARAZZITI, *presidente*.

Il ministro Gian Ludovico DE MARTINO, *presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare »	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 luglio 2014.

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.15 alle 15.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	48
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	57
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ERRATA CORRIGE	56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

C. 2496-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante norme urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il decreto-legge reca, inoltre, modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di

polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario anche minorile. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, recanti rimedi risarcitori per la violazione dell'articolo 3 della CEDU, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo chiarimenti in merito ai seguenti profili suscettibili di determinare elementi di sottostima dei potenziali oneri:

la platea dei ricorrenti. Osserva, al riguardo, che non appaiono chiari gli elementi sottostanti la definizione della platea dei soggetti interessati ai risarcimenti, che la relazione tecnica valuta in circa 5 mila unità, di cui circa 3 mila con ricorso già pendente a Strasburgo. Ritiene che andrebbero pertanto esplicitati i parametri sottostanti tale quantificazione, con particolare riferimento al rapporto ipotizzato tra il numero dei nuovi ricorsi attesi e l'entità della popolazione carceraria potenzialmente interessata, alla quale andrebbero sommati i soggetti già detenuti negli anni scorsi che hanno scontato la pena inflitta. Fa presente che andrebbe altresì chiarito se, ai fini della determinazione della predetta platea, si sia tenuto conto esclusivamente degli spazi disponibili per ciascun detenuto sulla base delle percentuali di sovraffollamento riscontrate negli ultimi anni ovvero anche di altri elementi che potrebbero contribuire ad integrare la potenziale violazione dell'articolo 3 della CEDU;

la durata della violazione da indennizzare. In proposito, rileva che la relazione tecnica considera un dato medio di 18 mesi, che però non risulta corredato di elementi di dettaglio riferiti alla popolazione carceraria ed ai periodi di detenzione media, anche residua, delle platee potenzialmente interessate dall'applicazione delle norme;

l'importo del risarcimento indicato. Ritiene, infatti, che andrebbero esplicitati i parametri alla base della determinazione dell'importo indicato nel decreto-legge. Segnala, in proposito, che la somma di 8

euro è pari a meno della metà del risarcimento medio fissato dalla CEDU;

l'importo delle spese, che risulta inferiore al dato medio liquidato dalla Corte EDU.

Sui predetti profili ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di evitare una sottostima dell'onere effettivo derivante dal provvedimento. Rileva, infine, che l'assenza di un onere per gli anni successivi al 2016 sembra fondata sul presupposto che il problema del sovraffollamento possa trovare definitiva soluzione a decorrere dalla predetta data. Ritiene opportuno che siano esplicitati gli elementi che inducono a ritenere che entro il 2016 le condizioni carcerarie possano risultare tali da escludere ulteriori violazioni dell'articolo 3 della CEDU, precisando altresì se tale previsione trovi fondamento in particolare nelle misure di recente adottate in materia di esecuzione della pena e riduzione controllata della popolazione carceraria con il decreto-legge n. 78 del 2013 e con il decreto-legge n. 146 del 2013.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, recante disposizioni sugli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza, pur rilevando che la proposta implica l'utilizzo di risorse di personale a titolo gratuito, ritiene che dovrebbe essere chiarito se la previsione in oggetto determini la necessità di estendere eventuali coperture assicurative esistenti in favore di ulteriori soggetti, con conseguenti oneri.

Con riferimento all'articolo 3, recante obblighi di comunicazione concernenti procedimenti in materia di libertà personale, fa presente di non avere osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 4, recante applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, segnala di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 5, recante esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale, recante esecuzione

di provvedimenti limitativi della libertà personale, ritiene opportuno acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per le strutture interessate di far fronte al possibile incremento dei soggetti destinatari delle disposizioni in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 5-*bis*, recante norma transitoria sulla prima assegnazione dei magistrati, fa presente di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 6, recante modifiche all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, rileva preliminarmente la necessità di una conferma, da parte del Governo, che la rimodulazione delle dotazioni organiche avvenga a valere su posti di organico non coperti e non indisponibili. Inoltre, osserva che l'ipotesi di neutralità finanziaria andrebbe verificata anche considerando l'evoluzione temporale della spesa per le diverse qualifiche interessate dalla rimodulazione. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione.

Con riferimento all'articolo 6-*bis*, recante gestione dei programmi di edilizia penitenziaria, all'articolo 7, recante impiego del personale dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e all'articolo 8, recante ulteriore presupposto per l'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, fa presente di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni di natura finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che la disposizione, ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei risarcimenti per accertata violazione degli standard minimi di vivibilità nelle strutture carcerarie, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2014, in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e in 5,372 milioni di euro per l'anno 2016, prevede le seguenti modalità: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, dispone l'utilizzo delle somme ver-

sate, entro il 5 giugno 2014, all'entrata del bilancio dello Stato, relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa come previsto a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 – capitolo 3592, piano di gestione 14 del Ministero dello sviluppo economico – (comma 1, lettera *a*)); quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 5,372 milioni di euro per l'anno 2016, dispone l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica – capitolo 3075, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – (comma 1, lettera *b*). A tale proposito, nel rilevare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità, evidenzia l'opportunità che il Governo fornisca indicazioni in merito all'ammontare delle somme, già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014, relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, di cui si prevede l'utilizzo.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene necessario, invece, che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, che l'attuazione della clausola stessa non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate. Inoltre, fa presente che si dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la predetta clausola agli articoli 1 e 2, per i quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'esplicita previsione di spesa, anziché, come indicato genericamente nel testo del provvedimento, alle disposizioni di cui al « presente decreto ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita preliminarmente una nota trasmessa dal Ministero della giustizia, contenente i chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili finanziari delle dispo-

sizioni recate dal provvedimento in esame. Nell'illustrare tale nota, fa presente che la stima dell'onere operata in sede di relazione tecnica riveste carattere di prudenzialità, sulla scorta dei dati in possesso del Ministero della giustizia, che non consentono una rappresentazione più analitica del presumibile impatto finanziario recato dal provvedimento, posto che gli elementi da prendere in considerazione sono assolutamente variabili quali, ad esempio, l'indice di sovraffollamento riscontrato negli ultimi anni, le ulteriori condizioni carcerarie, i residui di pena eventualmente da conteggiare, l'esito dell'accertamento delle violazioni della CEDU, che non potrà che essere valutato caso per caso dal magistrato di sorveglianza o dal giudice ordinario. Con riferimento all'importo del risarcimento di 8 euro giornalieri, quale parametro di riferimento per ogni giorno di detenzione, segnala che la misura è stata concordata con la stessa CEDU nel corso di un recente incontro con le autorità italiane e che l'assenza di oneri per gli anni successivi al 2016 è fondata sul presupposto che il problema del sovraffollamento dovrebbe ragionevolmente trovare soluzione entro tale anno, considerato il *trend* di costante diminuzione rilevato nell'ultimo anno dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Evidenza come l'utilizzo degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza, di cui all'articolo 2, comma 2, è totalmente gratuita e non comporterà un incremento degli oneri per coperture assicurative. Segnala che la previsione di cui all'articolo 5, secondo cui, tanto l'esecuzione di una pena detentiva quanto l'esecuzione di una misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva sono disciplinate dal procedimento minorile e affidate al personale dei servizi se l'interessato non ha compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva, come si evince dalla relazione tecnica, risulta sostanzialmente neutra, stante la possibilità per gli istituti minorili, che non soffrono del problema del sovraffollamento, di far fronte al possibile incremento dei soggetti destinatari della disposizione in esame. Osserva che la

rimodulazione delle dotazioni organiche derivanti dalle modifiche all'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 6, non determinerà nuovi o maggiori oneri, posto che essa avverrà a valere sui posti in organico non coperti e non indisponibili e che è stata verificata la tendenziale compensazione nel corso del tempo dell'evoluzione della spesa per le diverse qualifiche interessate dalla predetta rimodulazione. Segnala altresì che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 2, non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate. Inoltre, rileva l'opportunità di riferire la clausola di salvaguardia finanziaria agli articoli 1 e 2, anziché all'intero provvedimento, giacché solo tali articoli recano un'esplicita previsione di spesa.

Infine, tiene a precisare che l'ammontare delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014, relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, sono superiori a quelle di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a).

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (C. 2496-A), e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la stima dell'onere operata in sede di relazione tecnica riveste carattere di prudenzialità, sulla scorta dei dati in possesso del Ministero della giustizia, che non consentono una rappresentazione più analitica del presumibile impatto finanziario recato dal provvedimento, posto che gli elementi da prendere in considerazione sono assolutamente variabili quali, ad esempio, l'indice di sovraffollamento riscontrato negli ultimi anni, le ulteriori condizioni carcerarie, i residui di pena eventualmente da conteggiare, l'esito dell'accertamento delle violazioni della CEDU che non potrà che essere valutato caso per caso dal magistrato di sorveglianza o dal giudice ordinario;

con riferimento all'importo del risarcimento di 8 euro giornalieri, quale parametro di riferimento per ogni giorno di detenzione, si segnala che la misura è stata concordata con la stessa CEDU nel corso di un recente incontro con le autorità italiane;

l'assenza di oneri per gli anni successivi al 2016 è fondata sul presupposto che il problema del sovraffollamento dovrebbe ragionevolmente trovare soluzione entro tale anno, considerato il *trend* di costante diminuzione rilevato nell'ultimo anno dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

l'utilizzo degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza, di cui all'articolo 2, comma 2, è totalmente gratuita e non comporterà un incremento degli oneri per coperture assicurative;

la previsione di cui all'articolo 5, secondo cui, tanto l'esecuzione di una pena detentiva, quanto l'esecuzione di una misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva, sono disciplinate dal procedimento minorile e affidate al personale dei servizi se l'interessato non ha compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva, come si evince dalla relazione tecnica, risulta sostanzialmente neu-

tra, stante la possibilità per gli istituti minorili, che non soffrono del problema del sovraffollamento, di far fronte al possibile incremento dei soggetti destinatari della disposizione in esame;

la rimodulazione delle dotazioni organiche derivanti dalle modifiche all'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 6, non determinerà nuovi o maggiori oneri, posto che essa avverrà a valere sui posti in organico non coperti e non indisponibili e che è stata verificata la tendenziale compensazione nel corso del tempo dell'evoluzione della spesa per le diverse qualifiche interessate dalla predetta rimodulazione;

l'ammontare delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014, relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, sono superiori a quelle di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a);

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 2, non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate;

appare opportuno riferire la clausola di salvaguardia finanziaria agli articoli 1 e 2, anziché all'intero provvedimento, giacché solo tali articoli recano un'esplicita previsione di spesa;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al presente decreto con le seguenti: agli articoli 1 e 2 del presente decreto ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Guido GUIDESI (LNA) ritiene che la Commissione non sia, allo stato, nelle condizioni di esprimere il parere di competenza sul testo del provvedimento in titolo, in assenza di dati ed elementi certi in ordine alla esatta individuazione della platea dei potenziali beneficiari dei rimedi risarcitori previsti e degli oneri che ne conseguono.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare come la relazione tecnica allegata al provvedimento sia puntuale ed esaustiva, osserva che gli oneri derivanti dal provvedimento in titolo possono essere quantificati esclusivamente sulla base di stime prudenziali, atteso che non risulta possibile predeterminare con certezza il numero dei detenuti e degli internati che presenteranno il ricorso ai fini della tutela risarcitoria per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Segnala, infine, che la mancata approvazione del provvedimento in esame determinerebbe maggiori oneri a carico della finanza pubblica, connessi alla impossibilità di pervenire a una effettiva riduzione della popolazione carceraria.

Laura CASTELLI (M5S), nell'associarsi alle osservazioni svolte dall'onorevole Guidesi, ritiene che i dati forniti dal Governo in ordine alla platea dei potenziali ricorrenti e alla quantificazione degli oneri finanziari connessi al provvedimento siano lacunosi ed imprecisi. Esprime, inoltre, forti perplessità con riguardo alla mancata previsione di un onere per gli anni successivi al 2016, in quanto rileva come, a suo avviso, non vi sia alcuna certezza che in futuro le condizioni carcerarie risultino tali da escludere ulteriori violazioni dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur comprendendo le obiezioni sollevate

dagli onorevoli Guidesi e Castelli, osserva come il Ministero della giustizia abbia precisato che, in relazione alle misure risarcitorie previste dal decreto-legge in esame, possa effettuarsi solo una stima dei relativi effetti finanziari e che, proprio in considerazione di ciò, il comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento stabilisce, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie, l'attivazione di un'apposita clausola di salvaguardia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 22 luglio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala le seguenti:

Di Lello 1.205, che incrementa da 8 a 15 euro la misura in cui è liquidato il risarcimento del danno, nei casi indicati dall'articolo 35-*ter*, comma 2, primo periodo, della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la copertura finanziaria di cui all'articolo 9;

Molteni 6.2, che prevede l'incremento dell'organico del Corpo della Polizia penitenziaria, nella misura del 15 per cento per ciascun ruolo, provvedendo al relativo onere, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nelle missioni di spesa di ciascun Ministero, quantificando e coprendo oneri di carattere permanente solo per un triennio;

Molteni 9.1, che sopprime l'articolo 9 del provvedimento, recante la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2;

Molteni 9.3, che sopprime, limitatamente all'anno 2014, la copertura finan-

ziaria relativa agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento;

Molteni 9.4, che sopprime, limitatamente all'anno 2016, la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento;

Molteni 9.5, che sopprime la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 9, comma 2, del provvedimento;

Molteni 9.0200, che prevede l'adozione di misure volte a garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia per l'esecuzione delle espulsioni, provvedendo al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nelle missioni di spesa di ciascun Ministero, quantificando e coprendo oneri di carattere permanente solo per un triennio.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

identici Ferraresi 1.1, Molteni 1.2 e Cirielli 1.200, Molteni 1.207, identici Ferraresi 2.1, Molteni 2.2 e Cirielli 2.200, Molteni 2.3, identici Molteni 2.10 e Cirielli 2.202, volte alla soppressione dei rimedi risarcitori, di cui all'articolo 1 del provvedimento, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, nonché della relativa disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del provvedimento stesso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, conseguenti alla soppressione di norme che consentono la riduzione della popolazione carceraria;

Molteni 1.203, che, nel sostituire l'articolo 1, prevede un incremento dei fondi destinati agli ammortizzatori sociali in deroga e alla costituzione di un ulteriore

contingente di esodati in misura pari alla copertura finanziaria di cui all'articolo 9. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, conseguenti alla soppressione di norme che consentono la riduzione della popolazione carceraria;

Molteni 1.20, 1.14, 1.11, 1.8, identici Molteni 1.5 e Cirielli 1.201, Molteni 1.38, 1.32, 1.29, 1.28, 1.26, 1.23, 1.22 e Cirielli 1.202, volte a inasprire i criteri in base ai quali è riconosciuta la riduzione di pene detentive a titolo risarcitorio, come previsti dall'articolo 35-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, conseguenti alla soppressione di norme che consentono la riduzione della popolazione carceraria;

Molteni 1.67, Di Lello 1.206, Molteni 1.71 e 1.69, volte a sopprimere il comma 3 dell'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento, o a modificare il termine di sei mesi, in esso previsto, entro cui presentare l'azione risarcitoria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione delle proposte emendative possa comportare un'alterazione della quantificazione degli oneri ascritti al provvedimento, come determinati sulla base delle stime effettuate dalla relazione tecnica allegata;

Di Lello 2.201, Molteni 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.14 e 2.12, volte a modificare i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del provvedimento, entro cui è possibile presentare l'azione risarcitoria di cui all'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975, come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione delle proposte emendative possa comportare un'alterazione della quantificazione degli oneri ascritti al provvedimento, come determinati sulla base delle stime effettuate dalla relazione tecnica allegata;

Ferraresi 6.0200, che prevede che l'Amministrazione penitenziaria proceda ad ulteriori assunzioni di personale di Polizia penitenziaria nella misura di 1.000 unità, provvedendo al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, attraverso il corrispondente incremento degli obiettivi di risparmio derivanti dal processo di *spending review*, di cui all'articolo 1, commi 427 e 428, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Ferraresi 6.0201, che prevede che l'Amministrazione penitenziaria proceda ad ulteriori assunzioni di personale, socio-pedagogico e amministrativo-contabile, per un totale di 1.000 unità, provvedendo al relativo onere pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2014, del canone annuo di concessione, di cui all'articolo 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999, gravante sui titolari di emittenti di radiotelevisive private. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

identici Ferraresi 8.1, Molteni 8.2 e Cirielli 8.201, identici Ferraresi 8.3 e Molteni 8.4, Molteni 8.9 e 8.8, che sopprimono l'articolo 8, recante disposizioni finalizzate a prevenire ulteriori situazioni di sovrappollamento attraverso una modifica al codice di procedura penale, o ne modificano l'ambito di applicazione in senso restrittivo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, conseguenti alla soppressione o alla modifica di norme volte alla riduzione della popolazione carceraria.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, per quanto riguarda gli emendamenti ritenuti privi di idonea quantificazione o copertura, concorda con le valutazioni del relatore. Per quanto concerne gli emendamenti sui quali il relatore ha chiesto chiarimenti al Governo, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti segnalati, perché incidono negativamente sulla dinamica del sovrappollamento carcerario, o perché ampliano i termini per la richiesta risarcitoria, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, o, infine, perché determinano oneri la cui quantificazione o la cui copertura richiederebbero ulteriori e complessi approfondimenti.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.14, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.28, 1.29, 1.32, 1.38, 1.67, 1.69, 1.71, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.205, 1.206, 1.207, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.14, 2.200, 2.201, 2.202, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.8, 8.9, 8.201, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, e sugli articoli aggiuntivi 6.0.200, 6.0.201, 9.0.200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo e che quest'ultimo, nel depositare agli atti della Commissione una documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, si era riservato di fornire ulteriori elementi istruttori.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, deposita agli atti della Commissione tre note elaborate, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia (*vedi allegato 1*).

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Nuovo testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che, in data 10 luglio 2014, la Commissione ha avviato l'esame in sede consultiva del testo unificato del provvedimento e ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma

5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica. Chiede pertanto al rappresentante del Governo quanto tempo sia necessario per la predisposizione della predetta relazione e se disponga già di elementi istruttori per svolgere un primo approfondimento circa le conseguenze finanziarie del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel far presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta, al fine di superare i numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario connessi al provvedimento in titolo, rappresenta l'esigenza che la Commissione di merito provveda a stralciare dallo stesso le disposizioni di carattere ordinamentale, anche in considerazione del fatto che esse potrebbero interferire con l'adozione dei decreti attuativi della delega fiscale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, pur prendendo atto di quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiene comunque necessario che il Governo predisponga entro breve termine una relazione tecnica sul testo del provvedimento, in modo che gli eventuali elementi di criticità, formalmente risultanti da tale relazione, possano essere tempestivamente segnalati alla XII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 273 del 17 luglio 2014, a pagina 59, seconda colonna, venticinquesima riga, prima della parola: « ostative » aggiungere la seguente « non ».

ALLEGATO

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0003161.15-07-2014



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio legislativo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 18/07/2014
Prot. 29 / 0003161 / L

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Ufficio Legislativo Economia

Oggetto: A.C. 2486 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante disposizioni urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Facendo seguito alla mail pervenuta in data odierna, ed in riferimento alla richiesta di acquisizione delle valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito alle osservazioni formulate nel dossier del Servizio Bilancio dello Stato, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle osservazioni formulate sulle disposizioni di cui all'articolo 12, recante norme che sulla copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito, si conferma che l'impiego dei 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la costituzione del fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro malattie e infortuni, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Si rappresenta che con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 25, recante norme in materia di semplificazione per i soggetti con invalidità, non sono stati formulati rilievi.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Stefano Visonà

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.1721536/L2014002092/II

OGGETTO: Disegno di legge concernente conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. (A. C. 2486). Osservazioni Servizio Bilancio Dossier n. 123

Con riferimento alla “Verifica delle quantificazioni” predisposta dal Servizio Bilancio della Camera con il Dossier n. 123, si forniscono gli elementi di competenza sull'articolo 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).

La disposizione, volta a modificare il regime delle cd. *White list*, introdotte a livello nazionale dalla legge n. 190 del 2012 (art. 1, commi dal 52 al 57), prevede che per specifici settori a rischio di infiltrazioni mafiose la documentazione antimafia venga obbligatoriamente acquisita dalle stazioni appaltanti attraverso la consultazione, anche telematica, degli elenchi di fornitori istituiti presso le prefetture.

Al riguardo, si specifica che **l’attuazione dei relativi adempimenti avverrà senza nuovi o maggiori oneri** per le amministrazioni interessate. Trattasi infatti di una rimodulazione, in chiave semplificatoria, di attività di cui le prefetture già si fanno carico e di obblighi già previsti a carico delle stazioni appaltanti che devono, in base alle previsioni contenute nel Libro II del Codice antimafia, necessariamente richiedere la documentazione antimafia prima della stipula di contratti pubblici.

Per quanto concerne la **possibilità di consultazione in modalità telematica** degli elenchi in questione, istituiti presso le prefetture, si precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La pubblicazione degli elenchi in via telematica, infatti, è disciplinata dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, attuativo delle disposizioni della legge n. 190 del 2012, il quale all’art. 8 già oggi prevede modalità di pubblicazione sui siti istituzionali delle prefetture degli elenchi di fornitori (*White list*) e degli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le istanze di iscrizione, indirizzi che sono altresì indicati sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Si rappresenta, inoltre, che, in attuazione di questa previsione, le prefetture provvedono dallo scorso anno a pubblicare, a “costo zero”, l’elenco degli operatori economici iscritti nelle predette “liste”.

MODULARIO
INTERNO • 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.1721536/L2014002092/II

OGGETTO: Disegno di legge concernente conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. (A. C. 2486). Osservazioni Servizio Bilancio Dossier n. 123

In merito all’art. 36 (*Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture e insediamenti produttivi*), per gli aspetti di specifica competenza di questa Amministrazione circa i profili di copertura degli oneri a valere sulle risorse del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura” di cui all’art. 2, comma 6-sexies, del D.L. n. 225/2010, si assicura che l’utilizzazione di un importo pari 1.321.000 euro, limitatamente all’anno 2014, delle risorse assegnate al predetto Fondo non pregiudica in alcun modo le specifiche finalizzazioni né i programmi di solidarietà già avviati, trattandosi di risorse assegnate con la specifica procedura di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 79/2012 per le somme residue rese disponibili al termine dell’esercizio finanziario precedente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



n_dg.GAB.16/07/2014.8824849.U

Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: A.C. 2486. Conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Risposta osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera.

Al fine di corrispondere alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera relativamente al provvedimento di cui all'oggetto e, per quanto di competenza di questa amministrazione, si forniscono gli allegati elementi di risposta.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

in servizio presso i singoli uffici, con l'indicazione dei periodi di assenza, riconducibili all'assunzione di incarichi autorizzati.

Tali adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche in merito a tale disposizione il Servizio Bilancio non eccepisce alcun rilievo.

Art. 18, commi da 1 a 3

(Soppressione delle sezioni distaccate dei TAR e del Magistrato delle acque per le provincie venete e di Mantova)

La norma in esame dispone la soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, delle sezioni distaccate dei TAR, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Vengono demandate ad un DPCM la definizione per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse.

La soppressione del magistrato delle acque per le provincie venete e di Mantova nonché il trasferimento delle sue funzioni vengono invece demandate al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale proposito non viene sollevato alcun tipo di rilievo.

Art. 44

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

L'articolo disciplina il regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti giudiziari, nel senso di prevedere la limitazione, sino al 31 dicembre 2014, degli atti riferiti ai soli



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

dall'articolo 10 della legge 53/1994, che consiste nell'apposizione della marca da bollo, sull'atto da notificare, di importi pari rispettivamente a 2,58 euro per le notifiche fino a due destinatari, 7,74 euro per le notifiche tra tre e sei destinatari e 12,39 euro per atti aventi sei o più destinatari.

Tale ultima disposizione è suscettibile di determinare un minor gettito per l'erario, peraltro di non agevole quantificazione e comunque in misura non superiore a circa 10 milioni di euro in ragione d'anno, ma che troverà ampia compensazione per effetto della modificata disciplina del contributo unificato prevista all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Si segnala al riguardo che in relazione alla graduale introduzione delle disposizioni relative al processo civile telematico il minor gettito recato dall'articolo in esame è stato rideterminato, per il solo anno 2014, in 3 milioni di euro. Al riguardo si segnala che le stime sono state dettate da apprezzabili ragioni di prudenza avuto riguardo ad alcuni elementi quali il mese di chiusura degli uffici giudiziari (periodo feriale) nonché lo slittamento della conversione in legge del presente provvedimento.

→

Art. 47

(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

La norma proroga sino al 30 novembre 2014, il termine della comunicazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni al ministero della Giustizia, dell'indirizzo PEC dedicato alla Giustizia. Il termine originario era fissato al 30 giugno 2013 ai sensi del D.L. 179/2012.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato. Inoltre si assicura che il progressivo differimento dei termini previsti per l'adeguamento delle procedure amministrative alle realtà tecniche non è di per sé motivo di incidere sulla efficacia ed efficienza della azione amministrativa potendosi far fronte con le attuali dotazioni strumentali e umane.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Art. 50 *(Ufficio per il processo)*

Le disposizioni tese a garantire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non sono suscettibili di effetti finanziari negativi a carico dell'amministrazione della giustizia, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse strumentali e umane già disponibili presso gli uffici giudiziari, tra le quali i giudici onorari di tribunale e il personale di cancelleria, ai quali si affiancheranno, senza ulteriori oneri, i giudici ausiliari ed i tirocinanti per l'accesso al concorso alla magistratura ordinaria o all'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 73 del D.L. 69/2013 e all'articolo 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 (le citate leggi prevedono espressamente l'assenza di compensi, indennità o rimborsi spesa a favore dei tirocinanti).

Tali strutture organizzative potranno supportare ed assistere il magistrato in relazione ad un'ampia gamma di attività rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione.

Con specifico riferimento alle attività demandate ai Giudici Onorari di Tribunale, si segnala che le stesse potranno essere espletate nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente destinate alla corresponsione delle indennità alla magistratura onoraria.

L'ufficio del processo potrà essere inoltre istituito senza necessità di creare nuove posizioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari. A tal riguardo non vengono sollevate eccezioni.

Art. 51

(Apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d'appello e notificazioni per via telematica)

La norma prevede la riduzione, da cinque a tre ore, dell'orario minimo di apertura al pubblico delle cancellerie, nell'ottica della modernizzazione dell'approccio degli utenti alla giustizia, con la possibilità di accedere da remoto agli atti processuali alla luce delle nuove tecnologie dell'informazione.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con la corrispondente maggiore entrata derivanti dall'aumento percentuale del 15% del contributo unificato (quantificato a regime in circa 55,72 milioni di euro, come da allegato 2) di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La copertura finanziaria, che ha carattere strutturale, è stata prudenzialmente parametrata in previsione della completa attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento per la totalità degli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale, anche alla luce della piena applicazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

In ordine poi alla opportunità di sostituire al primo periodo le parole “di cui alla presente legge” con le seguenti “di cui al presente capo”, si concorda con quanto espresso.

GIUDICE DI PACE				CASSAZIONE				SANZIONI			
Importi art. 37 DL 98/2011	Importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito	Importi art. 37 DL 98/2011 + 100%	Importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito	Importi art. 37 DL 98/2011	Importo maggiorato	N. Procedimenti anno	Maggior gettito
€ 37,00	€ 43,00	289.755	€ 1.738.530,00	€ 74,00	€ 86,00	5.558	€ 66.696,00	€ 18,50	€ 21,50	13071	€ 281.076,50
€ 85,00	€ 98,00	185.634	€ 2.413.242,00	€ 170,00	€ 196,00	3.759	€ 97.734,00	€ 42,50	€ 49,00	11650	€ 570.850,00
€ 206,00	€ 237,00	60.350	€ 1.870.850,00	€ 412,00	€ 474,00	5.526	€ 342.612,00	€ 103,00	€ 118,50	2197	€ 260.344,50
€ 450,00	€ 518,00	688	€ 46.784,00	€ 900,00	€ 1.036,00	9.083	€ 1.235.288,00	€ 225,00	€ 259,00	540	€ 139.860,00
€ 660,00	€ 759,00	98	€ 9.702,00	€ 1.320,00	€ 1.518,00	2.156	€ 426.888,00	€ 330,00	€ 379,50	421	€ 159.769,50
€ 1.056,00	€ 1.214,00	21	€ 3.318,00	€ 2.112,00	€ 2.426,00	1.999	€ 631.684,00	€ 528,00	€ 607,00	96	€ 58.272,00
€ 1.466,00	€ 1.685,00	4	€ 880,00	€ 2.932,00	€ 3.372,00	1.047	€ 460.680,00	€ 733,00	€ 843,00	230	€ 193.890,00
€ 37,00	€ 43,00	27	€ 162,00					€ 18,50	€ 21,50	301	€ 6.471,50
		228	€ 1.368,00					€ -	€ -		€ -
€ 121,00	€ 139,00	161	€ 2.898,00					€ 60,50	€ 69,50	699	€ 48.580,50
€ 146,00	€ 168,00	68	€ 1.496,00					€ 73,00	€ 84,00	661	€ 55.524,00
€ 242,00	€ 278,00	228	€ 8.208,00					€ 121,00	€ 139,00	1669	€ 231.991,00
€ 18,50	€ 21,50	2.135	€ 6.405,00					€ 9,25	€ 10,75	338	€ 3.633,50
€ 42,50	€ 49,00	3.858	€ 25.077,00					€ 21,25	€ 24,50	148	€ 3.626,00
€ 103,00	€ 118,50	5	€ 77,50					€ 51,50	€ 59,25	1470	€ 87.097,50
€ 225,00	€ 259,00		€ -					€ 112,50	€ 129,50	119	€ 15.410,50
€ 330,00	€ 379,50		€ -					€ 165,00	€ 186,75	103	€ 19.544,25
€ 528,00	€ 607,00		€ -					€ 264,00	€ 303,50	69	€ 20.941,50
€ 733,00	€ 843,00		€ -					€ 366,50	€ 421,50	40	€ 16.860,00
€ 18,50	€ 21,50	170.152	€ 510.456,00					€ 9,25	€ 10,75	227	€ 2.440,25
€ 42,50	€ 49,00	257.300	€ 1.672.450,00					€ 21,25	€ 24,50	408	€ 9.996,00
€ 103,00	€ 118,50	747	€ 11.578,50					€ 51,50	€ 59,25	403	€ 23.877,75
€ 225,00	€ 259,00	16	€ 544,00					€ 112,50	€ 129,50	215	€ 27.842,50
€ 330,00	€ 379,50	5	€ 247,50					€ 165,00	€ 186,75	164	€ 31.119,00
€ 528,00	€ 607,00	1	€ 79,00					€ 264,00	€ 303,50	40	€ 12.140,00
€ 733,00	€ 843,00		€ -					€ 366,50	€ 421,50	85	€ 35.827,50
€ 740,00	€ 858,00		€ -					€ 370,00	€ 425,50	96	€ 40.848,00
		971.481	€ 8.324.357,50			29.128	€ 3.261.582,00				€ 2.357.783,75

IMPORTE COMPLESSIVO MAGGIOR GETTITO	€	55.725.552,00
-------------------------------------	---	---------------

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 67

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2279 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 80

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.

Atto n. 100.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni

censuarie (Atto n. 100); a tale proposito ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 13 agosto prossimo, eventualmente prorogabile di venti giorni.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto sulla base della delega legislativa conferita dalla legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi, il quale, reca, all'articolo 2, una delega in materia di catasto dei fabbricati – finalizzata ad una revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, con l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita.

In particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), della predetta legge n. 23 del 2014 delega in dettaglio il Governo ad emanare norme dirette, tra l'altro a:

a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie

provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, e introducendo procedure deflative del contenzioso;

b) modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di:

rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;

rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

professionisti, tecnici e docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale;

esperti di statistica e di econometria, anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare;

magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa;

per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 23, dall'attuazione di tali disposizioni di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

In tale contesto ricorda che la disciplina vigente in tema di commissioni censuarie, le quali coadiuvano l'Amministrazione finanziaria per i lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano (ora l'Agenzia delle entrate, a seguito del-

l'incorporazione dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto – legge n. 95 del 2012) ed esplicano funzioni consultive (obbligatorie e vincolanti) in tema di approvazione dei prospetti tariffari, è attualmente contenuta agli articoli da 16 a 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, in materia di revisione del sistema catastale, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

In termini generali, evidenzia come il provvedimento introduca rilevanti modifiche alla normativa vigente in materia di commissioni censuarie contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 ai fini della ridefinizione, in primo luogo, le zone censuarie, le quali risultano ad oggi troppo estese e quindi non idonee ai fini della determinazione del valore patrimoniale degli immobili. A tale scopo, le commissioni censuarie distrettuali e le commissioni censuarie provinciali vengono riorganizzate secondo un modello più efficiente in cui si prevedono solo le commissioni censuarie locali, oltre alla confermata commissione censuaria centrale.

Ricorda infatti che l'impianto normativo attuale della normativa in materia prevede tre livelli di commissioni censuarie che avrebbero assistito l'Amministrazione finanziaria nei lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano:

le commissioni censuarie distrettuali (con sede nei comuni con maggior popolazione residente tra quelli del distretto censuario; i distretti sono stati definiti con decreto ministeriale 9 novembre 1973 e non potevano ricomprendere più di 12 comuni), Successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 ha disposto la soppressione delle commissioni censuarie distrettuali;

le commissioni censuarie provinciali;
la commissione censuaria centrale.

In tale contesto sottolinea inoltre come ciascuna commissione censuaria locale

venza articolata in tre sezioni, aggiungendo alle sezioni già esistenti (una sezione competente in materia di catasto terreni e una sezione in materia di catasto urbano), una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, segnala quindi come la principale innovazione consista proprio nell'attribuzione della funzione di validazione delle funzioni statistiche atte a esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, in base ai principi e criteri direttivi fissati dallo stesso articolo 2 della legge delega.

Passando a descrivere nel dettaglio il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 21 articoli, l'articolo 1, suddivide le commissioni censuarie in una commissione censuaria centrale, con sede a Roma, e in 103 commissioni censuarie locali, con sede nelle città indicate nella tabella allegata allo schema di decreto.

Pertanto, rispetto all'assetto vigente in materia, definito dagli articoli da 16 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, viene superata l'articolazione in commissioni censuarie distrettuali e commissioni censuarie provinciali, per un modello, più snello, in cui si prevedono solo le commissioni censuarie locali, oltre alla confermata commissione censuaria centrale.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che ciascuna commissione censuaria locale sia articolata in tre sezioni: alle sezioni già esistenti, una competente in materia di catasto terreni e l'altra in materia di catasto urbano, si aggiunge una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge delega. Il comma 2 prevede la possibilità di aumentare – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – il numero delle sezioni di ciascuna commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del

sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il comma 3 prevede che il presidente della commissione censuaria locale è nominato con decreto del presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione tra i magistrati ordinari o amministrativi oppure tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria. Nel caso di assenza o impedimento, il comma 4 prevede che il presidente della commissione censuaria locale sia sostituito dal presidente di sezione della medesima commissione con maggiore anzianità di incarico, ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

Per quanto riguarda la composizione delle commissioni censuarie locali, l'articolo 3 prevede, al comma 1, che in ciascuna delle tre sezioni delle commissioni censuarie locali è composta da 6 componenti, laddove l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 dispone attualmente che le commissioni censuarie provinciali sono costituite da un presidente, da 10 membri effettivi e da 4 membri supplenti. In sostanza, in forza del comma 1, la struttura di base della commissione censuaria locale (tre sezioni) determinerebbe la consistenza di 18 membri, a cui si aggiunge il presidente della commissione stessa. Non essendo previsti membri supplenti, il numero dei componenti aumenta di quattro unità. In base al comma 4 le Commissioni censuarie di Trento e di Bolzano sono integrate da un ulteriore componente scelto tra quelli designati dalle rispettive Province autonome tra i propri dipendenti di ruolo.

In base al comma 2 il presidente di ciascuna sezione è scelto dal presidente della commissione censuaria locale tra i membri della sezione stessa, mentre il comma 3 specifica che i componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati secondo la seguente composizione:

a) due, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente

competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;

b) uno, fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) tre, fra quelli designati dal prefetto, su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agratecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

Per quanto riguarda la disciplina vigente in materia, ricorda che l'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 dispone che i 10 membri effettivi e i 4 membri supplenti componenti le commissioni censuarie provinciali sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:

1) dall'amministrazione finanziaria, per 4 membri effettivi e 2 supplenti;

2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per 4 membri effettivi e 2 supplenti;

3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per 2 membri effettivi.

La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:

a) per la prima sezione (catasto terreni): tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;

b) per la seconda sezione (catasto edilizio urbano): tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.

Per quanto riguarda le autonomie speciali l'articolo 19 stabilisce che nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

Pertanto, rispetto alla normativa vigente, il nuovo sistema delle designazioni vede la sostituzione del consiglio provinciale con l'ANCI, secondo criteri che saranno definiti da un successivo decreto ministeriale, mentre per i rappresentanti degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare è prevista un'indicazione da parte delle stesse (conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge delega), ma la designazione spetta al prefetto, laddove nel regime vigente sono gli stessi collegi e associazioni di categoria a effettuare direttamente le designazioni.

In merito alla formulazione della rubrica dell'articolo 3 (Composizione delle commissioni censuarie locali) segnala l'opportunità di armonizzarla con quella dell'articolo 7 (Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni.

L'articolo 4 dello schema di decreto, nel definire la procedura di designazione dei componenti delle commissioni censuarie locali, prevede, al comma 1, anche che ad essa partecipi il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, il quale richiede agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, all'ANCI e al prefetto di comunicare al presidente del tribunale entro 60 giorni le rispettive designazioni.

Ai sensi del comma 2, nei 30 giorni successivi il presidente del tribunale, dopo aver verificato i requisiti (fissati dall'articolo 10) e le incompatibilità (indicate all'articolo 11), sceglie i componenti della

commissione censuaria locale, secondo i criteri precedentemente illustrati. In caso di mancata o incompleta designazione, il presidente del tribunale provvede a scegliere i componenti tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, presente in ogni tribunale.

In base al comma 3 i componenti, così scelti dal presidente del tribunale, vengono nominati con decreto del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell'articolo 5, le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale dell'Agenzia stessa.

La disposizione corrisponde all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, con la differenza che, nella nuova previsione, il potere di nomina è trasferito dal Ministro dell'economia e delle finanze al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda invece la Commissione censuaria centrale, l'articolo 6 prevede, al comma 1, che essa è composta dal presidente e da 25 componenti.

Il comma 2 prevede, in analogia con quanto previsto per le commissioni censuarie locali dall'articolo 2, che la Commissione si articola in tre sezioni: una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge delega. Anche in questo caso viene contemplata, al comma 3, in analogia con quanto previsto per le commissioni censuarie locali, la possibilità di aumentare – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – il numero delle sezioni della Commissione.

Con riferimento al comma 3 segnala come, qualora venisse esercitata la facoltà, ivi prevista, di aumentare il numero delle sezioni della Commissione censuaria centrale, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, si renderebbe ne-

cessario – presumibilmente con un atto normativo di rango superiore – adeguare il numero totale dei componenti della Commissione, fissato in 25 dall'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto, al fine di considerare i nuovi 7 componenti « non di diritto » di ciascuna ulteriore sezione (un ingegnere dell'Agenzia delle entrate, un magistrato ordinario, un magistrato amministrativo, due soggetti designati dall'ANCI, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria).

Il comma 4 stabilisce che la Commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

In parallelo con il comma 4 dell'articolo 2, il comma 5 prevede, nel caso di assenza o impedimento, che il presidente della commissione censuaria centrale sia sostituito dal presidente di sezione della commissione con maggiore anzianità di incarico, ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è composta da 11 membri ed è presieduta, in base al comma 2, da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi.

In merito al riferimento, contenuto al comma 2, ai componenti effettivi, rileva come non appaia del tutto chiaro il senso di tale riferimento, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti.

Il comma 3 prevede che fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:

a) il direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicedirettore-Territorio;

b) il direttore centrale della Direzione centrale catasto e cartografia;

c) il direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;

d) il direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.

Il comma 4 specifica che i predetti membri di diritto possono, tuttavia, delegare a partecipare alle sedute della commissione dirigenti dell'Agenzia delle entrate.

Oltre ai citati membri di diritto il comma 5 prevede che fanno parte di ciascuna sezione:

a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate, da questa designato;

b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo, designati dai rispettivi organi di autogoverno;

c) due componenti designati dall'ANCI.

Ai sensi del comma 6 fanno inoltre parte:

a) della sezione competente in materia di catasto terreni, due docenti universitari in materia di economia ed estimo rurale, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) della sezione competente in materia di catasto urbano, due docenti universitari in materia di economia ed estimo urbano, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite « anche » le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

Evidenzia, quindi, come i 25 componenti della Commissione censuaria centrale (oltre al presidente, per un totale di 26 membri) siano così designati: 4 dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate (membri di diritto di ogni sezione); 3 ingegneri della stessa Agenzia, 3 magistrati

ordinari e 3 magistrati amministrativi; 6 membri designati dall'ANCI; 6 docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 2 dei quali sentite le associazioni di categoria.

Rileva quindi come, confrontando l'attuale composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale con la nuova composizione prevista dallo schema di decreto si evince che:

il numero totale dei membri, compreso il presidente, passa da 27 a 26;

il numero dei componenti effettivi di ciascuna sezione passa da 14 a 11;

in analogia alle commissioni censuarie locali, non è più presente la figura del membro supplente;

come membri di diritto vengono considerati soltanto i 4 dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate, che, come già detto, ha incorporato l'Agenzia del territorio;

viene meno la presenza di rappresentanti di altre amministrazioni competenti nelle singole sezioni (rispettivamente, Ministero delle politiche agricole e Ministero delle infrastrutture);

l'ANCI provvede a designare direttamente due componenti, mentre attualmente dei cinque docenti universitari di ciascuna sezione tre membri sono designati da ANCI, UPI e Regioni (nella nuova normativa tali soggetti non sono più coinvolti nella procedura di designazione dei componenti delle commissioni);

tra i soggetti « giuridici » non figurano più gli avvocati dello Stato, mentre è presente un magistrato ordinario.

In merito al comma 6 dell'articolo 7 segnala in primo luogo come l'indicazione dei componenti da parte delle associazioni di categoria sia prevista per una sola delle sezioni della commissione (quella specializzata in materia di riforma del sistema estimativo di cui alla lettera c): appare pertanto opportuno valutare la rispondenza di tale composizione con l'articolo

2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l'altro, la presenza di tali soggetti nelle commissioni censuarie senza distinguere tra le diverse sezioni.

Sempre in riferimento al comma 6, rileva, sul piano squisitamente formale, l'opportunità di espungere la parola « anche », atteso che, ai fini delle nomine dei componenti della predetta sezione in materia di riforma del sistema estimativo, non viene previsto di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

Passando a illustrare l'articolo 8, segnala come esso regoli le modalità di designazione e nomina dei componenti della Commissione censuaria centrale, stabilendo, al comma 1, che entro 90 giorni dalla richiesta del direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti chiamati a designarli (organi di autogoverno delle magistrature, ANCI e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al direttore dell'Agenzia delle entrate. In base al comma 2, all'esito di tali designazioni i membri sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri previsti. Il comma 3 prevede che le nomine siano comunicate ai componenti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate. Ai sensi dell'articolo 9, le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale sono assicurate da un segretario nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici dell'Agenzia stessa.

Osserva come la disposizione corrisponda all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, con la differenza che, nella nuova previsione, il potere di nomina è trasferito dal Ministro dell'economia e delle finanze al direttore dell'Agenzia delle entrate e che è previsto anche un ufficio di segreteria tecnica.

L'articolo 10 definisce i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie (locali e centrale) confermando, al riguardo, le previsioni attualmente vigenti, dettate dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 relative al possesso della cittadinanza italiana e al godimento dei diritti civili e politici, mentre si riduce da 72 a 70 anni il limite di età al momento della nomina.

In tale ambito rileva come, per quanto riguarda gli aspetti penali – oltre a non aver riportato condanne per delitti non colposi e per reati tributari – siano state ricompresi anche i requisiti di non aver riportato le condanne per contravvenzioni punite con pena detentiva, nonché di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Passa quindi a illustrare l'articolo 11, il quale disciplina le incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie, stabilendo, al comma 1, che non possono essere componenti delle commissioni, finché permangono in attività di servizio e nell'esercizio delle loro funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

d) i prefetti;

e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili delle forze di polizia;

g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

Segnala, inoltre, come il comma 2 vieti di far parte di più commissioni censuarie, mentre il comma 3 stabilisce che non

possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado (laddove la disciplina attuale fa riferimenti a rapporti entro il quarto grado).

In merito rammenta che l'attuale disciplina in materia, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, elenca i seguenti casi di incompatibilità:

- a) i membri del Parlamento;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i prefetti;
- d) gli intendenti di finanza;
- e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi, nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;
- g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
- i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

Pertanto, rileva come, rispetto alla normativa vigente, oltre ad eliminare il riferimento a figure non più esistenti nell'ordinamento (gli intendenti di finanza e gli esattori e collettori delle imposte dirette), siano state introdotte incompatibilità rispetto alla carica di parlamentare europeo ed a quelle di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale. Non si fa invece più riferimento,

alla luce della riforma del sistema della riscossione, agli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi, né ai dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'articolo 12 interviene, al comma 1, in tema di decadenza dall'incarico dei componenti delle commissioni censuarie, confermando, in sostanza, la disciplina vigente (di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972), prevedendo, tuttavia il caso di omissione di assunzione dell'incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina e la perdita dell'idoneità fisica o psichica all'incarico. In caso di assenze la decadenza viene comminata nel caso di tre sedute consecutive (ora è previsto il caso di impossibilità di partecipare con continuità alle sedute), così come i presidenti decadono se omettono ripetutamente di convocare la commissione (attualmente è previsto nel caso ciò avvenga per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione).

Il comma 2 stabilisce che la decadenza sia dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: per i componenti della Commissione censuaria centrale la proposta è formulata dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, mentre per i componenti delle commissioni censuarie locali la proposta è formulata dal competente Direttore regionale dell'Agenzia.

Con riferimento all'articolo 13 segnala come esso, al comma 1, stabilisca che i componenti delle commissioni, eccetto quelli di diritto, durano in carica per 5 anni (laddove la durata prevista dall'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 è di 6 anni) e non possono essere rinnovati, mentre la normativa vigente prevede la possibilità di riconferma. Il comma 2, riprendendo il contenuto dell'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, precisa che i componenti delle commissioni censuarie hanno identica fun-

zione e devono operare solo per l'applicazione della legge, oltre a stabilire altresì i principi cui deve attenersi l'attività dei componenti, elencando i principi di terzietà, imparzialità e equidistanza, secondo l'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio e senza ogni considerazione degli interessi di categoria.

Il comma 3 indica che in caso di decadenza o cessazione dall'incarico si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni secondo le modalità già indicate dagli articoli 3, 4, 7 e 8.

In tale contesto segnala come lo schema di decreto non contenga alcune disposizioni, attualmente previste dagli articoli 25 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, con cui viene disposto che la presidenza della commissione censuaria centrale sia assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (ora Agenzia delle entrate), con il compito di raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione per le decisioni ad essa devolute e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole, nonché di prestare assistenza tecnica ai membri della commissione per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.

Gli articoli 14 e 15 definiscono, rispettivamente, le attribuzioni delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente, agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, ed integrandole con le attività di revisione generale degli estimi prevista dalla legge delega.

Per quanto attiene alle competenze delle commissioni censuarie locali osserva come la principale innovazione rispetto alla normativa vigente, recata negli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, sia contenuta nel comma 3 dell'articolo 14, il quale

prevede che le commissioni provvedono, entro 30 giorni dalla data di ricezione, alla validazione delle funzioni statistiche previste dall'articolo 2, comma 1, alla lettera *h*), numero 1.2) e alla lettera *i*), numero 1), della legge delega, determinate dall'Agenzia delle entrate, nonché dei relativi ambiti di applicazione.

A tale proposito ricorda che, ai fini della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, il citato articolo 2 della legge n. 23 ha previsto di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati determinati principi e criteri direttivi, tra cui:

per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, al fine di determinare il valore patrimoniale medio ordinario, ricorrere ad un processo estimativo che, oltre all'utilizzo del metro quadrato come unità di consistenza, utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune (comma 1, lettera *h*), numero 1.2);

determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario, utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni (comma 1, lettera *i*), numero 1).

Evidenzia, inoltre, come il comma 1 dell'articolo 14, confermando sostanzialmente le previsioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30 e di cui al

primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, stabilisca che, per quanto riguarda il catasto terreni, le commissioni censuarie esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione e concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. La disposizione specifica che, nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

Per quanto attiene invece al catasto edilizio urbano, specifica quindi come il comma 2, riprendendo sostanzialmente le previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 30 e di cui al primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, preveda che le commissioni censuarie locali esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione e concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

Con riferimento ai compiti della Commissione censuaria centrale, ai sensi dei commi 1, lettera *a*) e 2 dell'articolo 15, i quali riprendono sostanzialmente le previsioni dell'articolo 32, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, è previsto che essa decide sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle unità immobiliari urbane e ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. La lettera *b*) del comma 1, la quale riprende sostanzialmente le previ-

sioni dell'articolo 32, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, attribuisce alla Commissione censuaria, nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, il compito di ratificare o variare le tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. La disposizione specifica che la Commissione censuaria centrale si sostituisce alle « commissioni provinciali o a quelle locali » se queste ultime non si sono pronunciate su tali tariffe entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*) del comma 1.

Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala come la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15 facciano erroneamente riferimento alle « commissioni provinciali o a quelle locali » e alle « decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali », mentre la nuova disciplina, come indicato, prevede l'esistenza solo di commissioni locali – peraltro a base provinciale – oltre che di quella centrale.

Segnala come le principali novità in merito ai compiti della Commissione censuaria centrale siano contenute nel comma 3, il quale prevede, qualora la commissione censuaria locale non abbia validato tali funzioni statistiche indicate dal comma 3 dell'articolo 14 (vale a dire le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 1.2) della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni di cui all'articolo 2, comma

1, lettera *i*), numero 1), della medesima legge n. 23) e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, che la commissione centrale provveda entro 90 giorni dalla ricezione dei relativi prospetti alla definitiva validazione delle predette funzioni statistiche.

In merito al comma 3 segnala come la legge n. 23 del 2014 preveda, all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 1.3), che, qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1), si applica la metodologia di cui al numero 2) della stessa lettera *h*), vale a dire si utilizzano di procedimenti di stima con l'applicazione di metodi standardizzati e parametri di consistenza specifici.

Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche tali funzioni.

Parimenti innovativa, rispetto alla normativa vigente, risulta la previsione del comma 4, il quale stabilisce che la Commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.

In merito ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della legge delega prevede che la rendita media ordinaria sia determinata per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

In merito fa presente che la validazione delle funzioni di cui al numero 1) del citato articolo 2, comma 1, lettera *i*), è attribuita alle commissioni censuarie locali, mentre la validazione dei saggi di redditività media di cui al numero 2) è demandata alla commissione censuaria centrale.

Il comma 5, riprendendo il contenuto dell'articolo 32, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, stabilisce che la commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. La disposizione specifica che la procedura di sostituzione è avviata, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, dall'Agenzia delle entrate, mediante trasmissione dei relativi atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. In tal caso la commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni. Il comma 6, il quale riprende il contenuto dell'articolo 32, primo comma, lettere *d*), *e*) e *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, conferma in capo alla Commissione censuaria centrale le funzioni consultive nei confronti dell'amministrazione finanziaria:

a) in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è obbligatorio;

b) in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli « organi competenti »;

c) su richiesta dell'amministrazione finanziaria, su ogni questione concernente la formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché circa l'utilizzazione dei relativi dati a fini tributari.

In merito alla formulazione della lettera *b*) del comma 6, rileva l'opportunità

di chiarire quali siano gli « organi competenti » cui si intende fare riferimento.

L'articolo 16 stabilisce, con una disposizione non prevista nella normativa vigente, che le commissioni censuarie possono chiedere, a fini istruttori, dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai comuni.

In merito alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 in materia di attribuzioni delle commissioni censuarie, osserva come tali norme non prevedano competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflative del contenzioso, come invece contemplato dall'articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014.

Gli articoli da 17 a 19 intervengono, rispettivamente, in tema di organizzazione delle sedute, di validità delle deliberazioni e di scioglimento delle commissioni censuarie.

In particolare l'articolo 17, che corrisponde in parte ai commi primo, terzo e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, prevede, al comma 1, che le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite; in base al comma 2 ordinariamente le commissioni censuarie si riuniscono e decidono a sezione semplice, mentre sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima. Il comma 3 specifica che le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione; in caso di assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d'età. Il comma 4 indica che il presidente della commissione fissa le sedute e provvede alle assegnazioni degli affari da trattare.

L'articolo 18, che corrisponde in parte ai commi primo e quarto dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, prevede, al comma 1, che le sedute a sezione semplice delle

commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

In merito a tale disposizione segnala come non si disciplini il *quorum* per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite.

Il comma 2 specifica, introducendo una previsione attualmente non prevista, che, in caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni. Ai sensi del comma 3 le decisioni sono assunte a maggioranza, mentre in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

Passando a illustrare l'articolo 19, rileva come esso corrisponda all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 e disciplini lo scioglimento delle commissioni censuarie locali. Al riguardo, prevede che, qualora le commissioni censuarie locali non si riuniscano o non deliberino nei termini fissati nel decreto o in altri decreti legislativo emanati in attuazione della legge n. 23 del 2014, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporre lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.

A tale proposito, osserva come, rispetto alla disposizione vigente, il potere di scioglimento venga trasferito dal Ministro dell'economia e delle finanze al presidente del tribunale, al quale è assegnato anche il potere di rinnovarle, ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto.

L'articolo 20 precisa, al comma 1, che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali che centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

In merito rammenta che, diversamente dalla nuova previsione, gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, prevedono, per i componenti delle commissioni censuarie, la corresponsione di un'indennità, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e per eventuali attività di mis-

sione ponendo, all'articolo 38, le spese per il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali a carico alle rispettive provincie. Inoltre l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 – che ha soppresso le commissioni censuarie distrettuali, le cui competenze sono state trasferite alle commissioni provinciali – ha disposto, al comma 1-*octies* che ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila (25,82 euro). Il comma 2 dell'articolo 20 precisa che la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni locali sono eseguite dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, mentre quelle relative ai componenti della commissione censuaria centrale sono eseguiti dagli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate.

I relativi oneri sono posti a carico delle risorse previste dall'articolo 1, comma 286 della legge di stabilità 2014, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuna annualità dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale. Le risorse sono appostate nel bilancio dello Stato sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate).

Segnala quindi come, in base all'articolo 21 la data di insediamento delle commissioni censuarie sarà fissata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e come l'articolo 22 stabilisca che, con l'insediamento delle nuove commissioni censuarie, sono abrogate le disposizioni recate dal titolo III (che si compone degli articoli da 16 a 40) del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 e sono conseguentemente sopresse le commissioni censuarie attualmente in essere.

Si riserva quindi di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel ricordare come lo schema di decreto legislativo in esame attui principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014, i quali erano stati approvati all'unanimità nel corso dell'esame parlamentare della legge delega, ritiene opportuno sottolineare al Governo come, proprio su tale primo passo della riforma del sistema estimativo catastale, l'Esecutivo non si sia pienamente adeguato ad uno dei criteri fondamentali della delega in materia, relativo alla partecipazione alle commissioni censuarie, sia a livello locale sia a livello centrale, anche di rappresentanti delle associazioni di categoria del settore immobiliare. Rileva, infatti, come tale principio rappresenti uno degli elementi qualificanti e più innovativi della delega, in quanto consente una partecipazione dei contribuenti al processo di riforma in materia. Ritiene quindi che la Commissione ed il Governo debbano riflettere attentamente su tale tematica, che è stata, del resto, evidenziata, almeno in parte, dallo stesso relatore, al fine di apportare i necessari correttivi allo schema di decreto.

Daniele PESCO (M5S) esprime la soddisfazione del M5S per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, che attua, in particolare, l'articolo 2 della legge delega in materia di catasto dei fabbricati sul quale, durante l'esame in Commissione, tutti i gruppi avevano dimostrato particolare attenzione e partecipazione.

In tale contesto evidenzia, peraltro, come sia importante evitare il rischio che le misure di revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto in tutto il territorio nazionale, seppure utili affinché agli immobili sia attribuito un valore più congruo rispetto a quello reale, determinino, nel loro complesso, un incremento della tassazione sugli immobili e, di conseguenza, un ulteriore gravoso onere a carico dei cittadini.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera opportuna l'osservazione del depu-

tato Pesco, rilevando come la legge delega stabilisca con chiarezza il principio secondo cui la riforma del sistema estimativo catastale deve avvenire ad invarianza di gettito, al fine di tutelare la posizione dei contribuenti interessati.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che il prosieguo dell'esame degli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale sia condotto in modo da concluderne rapidamente l'iter, in particolare al fine di consentire quanto prima l'avvio della riforma del catasto.

A tale ultimo proposito rileva infatti come i cittadini di numerosi comuni, tra i quali cita quelli di Francofonte e Bordighera, scontino gravi difficoltà a causa di un sistema di estimi catastali degli immobili urbani e dei terreni agricoli che risulta palesemente antiquato e che comporta oneri altissimi per le attività economiche che operano nelle suddette zone.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, con specifico riferimento alla competenza della terza sezione della commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita una specializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ritiene necessario valutare l'opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, in particolare alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotta l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli.

Marco CAUSI (PD) accoglie positivamente l'invito del deputato Villarosa ad accelerare l'esame degli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, invitando, in tale contesto, la Presidenza a mettersi in contatto con il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, al fine di coordinare quanto più possibile i lavori da parte delle due commissioni, in modo da concludere

l'esame parlamentare sui predetti schemi entro la prima settimana di agosto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide il suggerimento del deputato Causi, ricordando che, diversamente da quanto erroneamente indicato da alcuni organi di stampa, entrambi i rami del Parlamento sono chiamati ad esprimere il loro parere su tutti gli schemi di decreto predisposti ai sensi della delega fiscale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 2279 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2279, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Segnala innanzitutto come il Protocollo aggiuntivo, firmato il 23 giugno 2011, sia rivolto principalmente a emendare l'articolo 25 della vigente Convenzione tra Italia e Messico contro le doppie imposizioni, firmata nel 1991 e ratificata dall'Italia con la legge ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 710 del 1994.

In particolare le innovazioni apportate dal Protocollo mirano essenzialmente ad adeguare il testo della Convenzione ai più avanzati *standard* definiti dall'OCSE in materia di cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, soprattutto attraverso il superamento del segreto bancario.

Al riguardo evidenzia come le modifiche recate dal Protocollo assumano un particolare rilievo anche per il Messico, poiché la ratifica delle stesse consentirà a tale Paese di essere incluso nella *white list* dei Paesi affidabili dal punto di vista della lotta ai paradisi fiscali.

Al riguardo segnala come la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato affermi che le modifiche introdotte all'articolo 25 della Convenzione italo-messicana del 1991 consentiranno una più efficace azione anti elusiva e anti evasione, con prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro al momento non quantificabili nella loro entità.

Per quanto concerne il contenuto del Protocollo, fa presente come esso si componga di tre lettere.

La lettera A sostituisce una parte dell'articolo 3 della Convenzione del 1991, recante le definizioni dei principali termini utilizzati nella Convenzione stessa, al fine di tener conto della nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove nel testo originario della Convenzione si faceva riferimento al Ministero delle finanze.

La lettera B sostituisce integralmente l'articolo 25 della vigente Convenzione italo-messicana, il quale riguarda lo scambio di informazioni.

Ai sensi del paragrafo 1 del nuovo articolo 25 le competenti autorità dei due Stati si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione

della Convenzione del 1991, ovvero all'applicazione di proprie leggi interne relative ad imposte di qualsiasi genere e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, oppure di loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali – ma ciò solo nella misura in cui la tassazione prevista da tali leggi non contrasti con la Convenzione del 1991.

Rileva inoltre come, rispetto alla vigente formulazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, le principali modifiche riguardino:

il fatto che lo scambio riguarda informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1991 (e non come, ora, solo le informazioni necessarie all'applicazione della stessa);

il fatto che si estende lo scambio di informazioni a tutte le imposte (e non solo a quelle menzionate dalla Convenzione), anche se prelevate per conto di suddivisioni politiche o amministrative degli Stati contraenti o di loro enti locali.

La disposizione precisa inoltre che tale scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione del 1991 (la vigente formulazione richiama solo l'articolo 1), i quali, rispettivamente, delimitano il campo di applicazione della Convenzione ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, e indicano le imposte considerate ai fini della Convenzione medesima.

Il paragrafo 2, sostanzialmente corrispondente al terzo, quarto e quinto periodo del paragrafo 1 del vigente articolo 25, prevede che le informazioni scambiate tra i due Stati vengano tenute segrete, in analogia alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna dello Stato che le ha ricevute, e che esse siano comunicate soltanto a persone o autorità (compresa l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) investite del compito di accertare o riscuotere le imposte, ovvero di seguire procedimenti ad esse relativi, nonché i relativi ricorsi, ovvero ancora di esercitare controlli su tutte le attività appena illustrate.

In tale ambito è previsto che le persone o autorità cui sono comunicate le informazioni le utilizzeranno soltanto per i predetti fini, restando comunque inteso che potranno servirsi di esse nel corso di udienze pubbliche o di giudizi.

Il paragrafo 3, sostanzialmente corrispondente al paragrafo 2 del vigente articolo 25, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non fanno sorgere in capo ai due Stati contraenti alcun obbligo di:

adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro Stato contraente;

fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o prassi amministrativa, o alla legislazione o prassi amministrativa dell'altro Stato contraente;

fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o relativi a un processo commerciale, ovvero tali che la loro comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 25 sono inoltre introdotti i paragrafi 4 e 5, che costituiscono l'aspetto più importante del Protocollo di modifica della Convenzione.

Ai sensi del paragrafo 4 ciascuno dei due Stati contraenti utilizzerà i propri poteri per raccogliere le informazioni richieste anche qualora esse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni.

Il paragrafo 5 esclude che i due Stati contraenti possano rifiutare di fornire informazioni solo perché esse sono relative a una banca, a un'istituzione finanziaria, a un mandatario o a un agente o fiduciario.

La lettera C prevede la ratifica del Protocollo in conformità alle procedure vigenti in Messico e in Italia, il completamento delle quali sarà notificato da ciascuno Stato contraente all'altro per via diplomatica. Inoltre si prevede che l'entrata in vigore del Protocollo avvenga 30 giorni dopo la data di ricevimento dell'ul-

tima delle predette notifiche e che le sue disposizioni abbiano immediatamente effetto negli Stati contraenti.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea, in relazione alle convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale, la necessità di verificare se l'applicazione di tali norme convenzionali possa determinare un sostanziale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei predetti regimi convenzionali, attraverso il fenomeno noto come *Treaty shopping*. Invita pertanto il relatore a evidenziare tale aspetto.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, si riserva di approfondire la questione prospettata dal deputato Villarosa.

Marco CAUSI (PD), con riferimento agli accordi che la Repubblica italiana sta concludendo al fine di ottimizzare la *tax compliance* internazionale, ricorda che il 30 giugno scorso è stato firmato un Accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (*Foreign account tax compliance Act*). Rispetto a tale Accordo chiede quale sia lo stato dell'iter del disegno di legge di ratifica che il Governo deve trasmettere alle Camere, posto che l'accordo stesso sarebbe operativo a far data dal 1° luglio e che, quindi, le imprese, e in particolare gli operatori finanziari, necessitano di informazioni e chiarimenti per l'applicazione della nuova normativa prevista dall'Accordo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento ai rilievi del deputato Causi, informa che, secondo informazioni acquisite nella giornata di ieri, il Governo si appresta a presentare un disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (*Foreign account tax*

compliance Act), il quale, tuttavia, non risulta ancora trasmesso alle Camere.

Condivide, peraltro, l'esigenza che il Governo fornisca quanto prima alle imprese e ai contribuenti interessati chiarimenti in merito all'applicazione della nuova normativa prevista dall'Accordo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico del dottor Walter Pagliaro, con funzioni di consigliere delegato, e del dottor Arnaldo Colasanti. Nomine nn. 39 e 40 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 84

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 87

Sull'ordine dei lavori 90

AVVERTENZA 90

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico del dottor Walter Pagliaro, con funzioni di consigliere delegato, e del dottor Arnaldo Colasanti.

Nomine nn. 39 e 40.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, in virtù del voto appena espresso dall'Assemblea sulla richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Galan, presidente della VII Commissione, quali siano le modalità di procedere della Commissione d'ora in avanti, chiedendo se si debba riconsiderare la calendarizzazione dei lavori già previsti per la Commissione cultura.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, chiarisce che, in assenza di diverse norme specifiche, il vicepresidente sostituisce in

ogni caso di assenza o impedimento il presidente di Commissione. Rileva quindi che la Commissione cultura ha assunto le proprie decisioni in merito ai suoi lavori, in particolare in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo nella piena disponibilità degli stessi. Osserva, infine, che nel medesimo Ufficio di presidenza della Commissione, previsto per la giornata di domani, si potranno proficuamente assumere le ulteriori determinazioni in merito alla programmazione dei lavori.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 2 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 20 del 1998, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) del dottor Walter Pagliaro, con funzioni di consigliere delegato (nomina n. 39), e del dottor Arnaldo Colasanti (nomina n. 40), e che queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura). Aggiunge che la predetta lettera di accompagnamento specifica che, ai sensi del suddetto articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 20 del 1998, sui componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano sentite le competenti Commissioni parlamentari. Specifica che, al riguardo, il Ministro Franceschini ha comunicato che, attesa la necessità di provvedere alla nomina del consiglio di indirizzo alla luce delle disposizioni dettate dalla suddetta disposizione, è sua intenzione procedere alla nomina del dottor Walter Pagliaro, in qualità di consigliere delegato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*) dello Statuto della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico», in considerazione della sua profonda e qualificata esperienza professionale nonché competenza nel settore artistico, e che ha altresì comunicato che

è inoltre sua intenzione procedere, su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche alla nomina del dottor Arnaldo Colasanti, in considerazione della qualificata esperienza professionale e della competenza nel settore. Rileva quindi che il Ministro Franceschini ha chiesto, pertanto, che la competente Commissione parlamentare esprima il prescritto parere e, a tal fine, ha trasmesso i relativi *curricula* dei quali, di seguito, svolge una sintesi.

Ricorda quindi che Arnaldo Colasanti è nato il 1° agosto 1957 a Fiuggi (Frosinone). Scrittore e critico letterario. Condirettore della rivista «Nuovi Argomenti». Vincitore del Premio internazionale Grinzane Cavour per la Narrativa Italiana nel 2002 e del Premio Nazionale Cesare De Lollis per la Narrativa Italiana nel 2010. Docente universitario a contratto («Letteratura Italiana») presso l'Università Roma 2 «Tor Vergata» e Docente («Storia del Cinema») presso l'Istituto Centrale di Restauro-Patologia del Libro. Direttore artistico del Grinzane Festival Piemonte e del Premio Grinzane Cavour di Stresa per il cinema e la letteratura. Direttore artistico di Babel-Festival della parola in Valle d'Aosta. Ha fatto parte del comitato di ideazione e di redazione dell'Enciclopedia Treccani Cinema (2001). Autore, conduttore di programmi radiofonici (in Rai, Radio 1 e Radio 3) e televisivi (in Rai, quali «Uno mattina», «La vita in diretta»). Direttore artistico e culturale della Fondazione Perugia/Assisi per il Progetto di candidatura della città di Perugia quale Capitale europea della cultura 2019. Traduttore e saggista in riviste e pubblicazioni in miscellanea, con forte interesse per il teatro, la letteratura italiana e francese. Di seguito indica quindi le sue pubblicazioni a volume: *A giorno chiaro, Ritratti di poesia italiana*, Rotundo, 1991; *Novanta. Il conformismo della cultura italiana*, Fazi, 1996; *La nuova critica letteraria nell'Italia contemporanea* (a cura), Guaraldi, 1996; *Decalogo* (a cura), Rizzoli, 1997; *Gatti e scimmie* (romanzo), Rizzoli, 2001 (Premio Internazionale Grinzane Cavour per la Narrativa Italiana nel 2002); *Rosebud. Una*

generazione di narratori italiani, Quiritta, 2002; Decalogo: non desiderare la donna d'altri (con Carlo Sini), Alba Versorio, 2007, poi in Decalogo Panta, a cura di Massimo Donà, Bompiani, 2010; La prima notte solo con te, Mondadori, 2010 (Premio « Cesare De Lollis » nel 2010); La stanza chiara. La narrativa di Enzo Siciliano (in Enzo Siciliano, Quel giorno di indimenticabile bellezza), Fandango, 2011; Febbrili transiti. Esercizi di etica, Mimesis, 2012. Suite celeste. Saggi di letteratura francese, 2014.

Con riferimento poi a Walter Pagliaro, ricorda che lo stesso si è laureato in architettura presso l'Università di Firenze, discutendo una tesi sperimentale sullo spazio illusorio, e che si è diplomato successivamente in regia, frequentando l'Accademia Nazionale di Arte drammatica Silvio D'Amico. Nel teatro Eleonora Duse dell'Accademia debutta praticamente come regista, allestendo per la prima volta in Italia, « Il Matrimonio » di Gogol. Per qualche tempo lavora a Firenze con i professori Ricci e Stocchetti come assistente di Architettura sociale, ma poi la passione per il teatro lo assorbe completamente; si trasferisce a Milano ed entra a far parte dello staff di regia di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro. Con il Maestro inizia una collaborazione intensa e formativa che si protrae per una decina di anni, a Milano, Parigi, Vienna, Salisburgo e Amburgo. Segue direttamente alcuni fra gli spettacoli più leggendari di Strehler: Il giardino dei ciliegi, il Campiello, Re Lear, La Tempesta, Il Balcon, L'Anima buona di Sezuan, Il Flauto magico, Don Giovanni, Lohengrin. Sempre come « Mitarbeiter » di Strehler lavora per due anni allo Schauspielhaus di Amburgo dove approfondisce la sua conoscenza della lingua e della letteratura teatrale tedesche. Ricorda quindi che Walter Pagliaro ha lavorato in seguito, per diversi anni, con Paolo Grassi, collaborando ad importanti iniziative di organizzazione teatrale nei quartieri periferici di Milano che sono state per lui fondamentali quando è stato chiamato, per concorso pubblico, dal sindaco del comune di Roma, Rutelli, a dirigere il

Teatro della Villa, nel popoloso e storico quartiere Appio-San Giovanni. Aggiunge che, a partire dal 1978 inizia la sua carriera autonoma di regista di prosa e di opere liriche, realizzando, fino ad oggi, oltre cento spettacoli, nei più importanti teatri italiani e stranieri di seguito elencati: Piccolo Teatro di Milano: Aspettando Godot, di Beckett, L'illusion Comique, di Corneille, Stella, di Goethe, Mon Faust, di Valery, Filoctète, di Gide, Storia di una gabbianella, di Sepulveda; Teatro Stabile di Genova: Il Principe di Homburg e Anfitrione, di Kleist; Teatro Stabile di Torino: Timone d'Atene, di Shakespeare e Un anno nella vita di Giovanni Pascoli, di Melania Mazzucco; ERT (Emilia Romagna Teatro): Finale di partita, di Beckett e Scene di caccia in Bassa Baviera, di M. Speer; Teatro Stabile di Catania: La governante e Gli anni perduti, di Vitaliano Brancati, il Maestro e Marta, di Filippo Arriva, La Mennulara di Simonetta Agnello Homby; INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico): Filottete di Sofocle, Antigone di Sofocle, Baccanti di Euripide, Trachinie di Sofocle; Festival dei due Mondi di Spoleto: Letteratura e La donna col pugnale, di Schnitzler, La Cagnotte, di Labiche, Praga magica, di Ripellino; Teatro Stabile dell'Umbria: Il Malinteso di Camus, A porte chiuse di Sartre; Teatro Petruzzelli di Bari – Centro Diaghilev: Lo strumento scordato (Balzac – Poe – Kafka) Nell'intima dimora (Strindberg – Euripide – Molière); Centro Diaghilev Bari: Sogno, ma forse no, di Pirandello, Doublages di J.P. Wenzel, Summer di E. Bond, La Signorina Else di Schnitzler; Teatro di Ginevra: Come tu mi vuoi, di Pirandello, Berenice, di Racine; Teatro delle Arti di Roma: Le False confidenze, di Marivaux; Théâtre Louis Jouret di Parigi: La Dispute e Les Acteurs de bonne foi di Marivaux; Teatro Olimpico di Vicenza: Alceste, di Euripide, Fedra, di Racine. Aggiunge quindi che nel 1996 Walter Pagliaro vince un bando di concorso del Comune di Roma e diventa direttore, per sei anni, del Teatro della Villa; fonda quindi l'Associazione culturale Gianni Santuccio, con cui realizza: Antigone di

Sofocle; Elettra di Sofocle; Medea di Seneca; Casa di bambola, di Ibsen; L'affare di via Lourcine, di Labiche; Vestire gli ignudi, di Pirandello. Rileva poi che, nel Teatro di Documenti, di Luciano Damiani, a Roma, mette in scena le seguenti opere: Pentesilea, di Kleist; La marchesa von O., di Kleist; Stella, di Goethe; Il tempo e la stanza, di Botho Strauss. Aggiunge che, in collaborazione con il Teatro Olimpico di Vicenza realizza: Fedra, di Racine e, poi, a Roma, L'amore di Fedra, di Sarah Kane. Osserva inoltre che, nella stagione teatrale 2009, mette in scena La Contessina Mizzi, di Schnitzler e L'Accompagnatrice, di Nina Berberova. Successivamente, realizza Psicosi delle 4.48, di Sarah Kane; Alceste mon amour, da Euripide; Alla meta, di Thomas Bernhard. Collabora costantemente con il Teatro Stabile di Catania dove ha recentemente realizzato La Mennulara, di Simonetta Agnello Hornby. Evidenzia poi che, dal 1980, è attivo come regista lirico in Italia e all'estero, avendo realizzato le seguenti opere: Teatro di Modena: Capuleti e Montecchi, di Bellini; Teatro Nazionale di Praga: La Clemenza di Tito, di Mozart; Teatri di Vienna e Budapest: Il combattimento di Tancredi e Clorinda, di Monteverdi; Sferisterio di Macerata: Bohème, di Puccini; Teatro di Treviso: Butterfly di Puccini; Teatro di Lucca: Manon Lescaut; di Puccini; Teatro comunale di Bologna: La Favorite, di Donizetti, La brocca rotta, di Kleist, La Maddalena lasciva e penitente, di Andreini; Teatro Olimpico di Vicenza: Paride ed Elena di Gluck; Teatro Vittorio Emanuele di Messina: Acis e Galatea, di Handel; Teatro San Carlo di Napoli: La battaglia di Legnano, di Verdi; Teatro Verdi di Trieste: Crepuscolo degli Dei, di Wagner, Manon Lescaut di Puccini; Teatro Massimo Bellini di Catania: Norma, di Bellini, La battaglia di Legnano, di Verdi; Teatro Massimo di Palermo: Norma di Bellini. Specifica che la Norma messa in scena a Catania è stata, nel 2006, in tournée a Tokio e nelle principali città del Giappone. Aggiunge poi che per la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli di Bari, Walter Pagliaro ha curato la regia di Gianni Schicchi, di Puccini, La voix hu-

maine, di Poulenc e La Clemenza di Tito, di Mozart, e che, in occasione della riapertura del Teatro Petruzzelli, è stato chiamato a realizzare il monumentale progetto del Ring di Richard Wagner. Evidenzia poi che Walter Pagliaro, da numerosi anni, è impegnato come docente in molte scuole di Teatro in Italia e all'estero: insegna regolarmente presso l'Accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico di Roma, la Scuola del Piccolo di Milano, la Scuola Reale d'Arte Drammatica di Madrid, la Scuola della Galante Garrone di Bologna ed è stato tra gli insegnanti che, fin dall'inizio, hanno contribuito alla nascita della scuola dell'INDA di Siracusa. Aggiunge che è stato docente a contratto di « Istituzioni di regia » presso la Facoltà di lettere e filosofia – Scienze dello spettacolo di Roma 2 – Tor Vergata, e che, fra i suoi prossimi impegni, come regista, vi è il ritorno al Festival dei due mondi di Spoleto, nel luglio 2014, con 4.48 Psychosis, di Sarah Kane e, nel gennaio 2015, l'impegno con il Teatro Franco Parenti di Milano per Alla meta di Thomas Bernhard.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che non conosceva fino ad oggi l'Istituto universitario europeo, del quale ha potuto constatare l'eccellenza per l'attività svolta sin dalla sua istituzione, che ha visto, tra i suoi promotori, nel 1972, l'onorevole Aldo Moro, in qualità di Ministro degli affari esteri.

Ricorda quindi che il Protocollo aggiuntivo di cui all'oggetto della presente ratifica è stato firmato a Roma il 22 giugno 2011 tra il Governo italiano e l'Istituto Universitario Europeo (*European University Institute* – EUI), allo scopo di rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra il nostro Paese e la prestigiosa istituzione accademica europea, che ha sede in Firenze dal 1972, anno in cui i sei Paesi fondatori della Comunità Europea (Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania) decisero di fondare un istituto di ricerca e di studi postuniversitari che diventasse un'eccellenza in ambito europeo. Osserva quindi che la *mission* originaria contenuta nella Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto è « favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano particolare interesse per lo sviluppo dell'Europa » e « contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione ». Aggiunge che l'EUI si occupa di formazione accademica e ricerca nei campi degli studi economici, storici, giuridici e delle scienze sociali. I primi ricercatori hanno iniziato il loro percorso nell'anno accademico 1976/1977 e da quel momento l'Istituto si è progressivamente ampliato includendo i nuovi Stati membri dell'Unione Europea e mantenendo collaborazioni anche con altri Paesi come Svizzera, Norvegia e Turchia. Precisa poi che, ad oggi, l'Istituto universitario europeo conta 21 Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,

Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Specifica che i Paesi firmatari della Convenzione istitutiva concorrono a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto con contributi finanziari stabiliti secondo una ripartizione proporzionale (all'Italia spetta una quota del 17,38 per cento). Rileva inoltre che dal 1990, l'Istituto ha sviluppato specifici programmi *post-doc* con borse di studio tramite il « Robert Schuman Centre for Advanced Studies » (RSCAS) e, dal 2006, il « Max Weber Programme » (MWP), finanziato dalla Commissione europea (Direzione Generale Educazione e Cultura, « Lifelong Learning Programme ») che è considerato il più importante corso di dottorato internazionale in Europa nel campo delle scienze sociali. Precisa che il corpo docente, gli assistenti e i ricercatori sono reclutati in tutto il mondo. I dottori di ricerca dell'EUI sono chiamati a ricoprire incarichi prestigiosi nelle università europee e americane, all'interno di organizzazioni internazionali e nel settore professionale privato. Aggiunge che, attualmente, i dipartimenti dell'Istituto sono frequentati da circa 600 ricercatori e vi insegnano 48 docenti provenienti da 16 Paesi diversi. Evidenzia poi che la Convenzione istitutiva dell'Istituto Universitario Europeo è stata sottoscritta a Firenze il 19 aprile 1972 e, successivamente, modificata nel 1992, mentre un Accordo di sede tra il Governo italiano e il medesimo Istituto è stato stipulato a Roma il 10 giugno 1975 e ratificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976. Una prima modifica all'Accordo di sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo; ulteriori modifiche ed integrazioni sono contenute nel secondo Protocollo aggiuntivo, la cui fase negoziale è iniziata nel 2007 e si è conclusa nel giugno 2011. Rileva poi, come è stato rammentato dal relatore del provvedimento presso la III Commissione, onorevole Cassano, che sotto il profilo giuridico-internazionale l'Accordo di sede disciplina i rapporti tra uno Stato (ospitante) ed un'organizzazione la cui sede è

ospitata nel territorio del primo. Precisa che questa particolare convenzione bilaterale (per la cooperazione e il raggiungimento di scopi comuni), generalmente, riprende il contenuto proprio delle missioni diplomatiche e si propone di garantire non tanto il luogo fisico-sede in sé, quanto piuttosto l'attività dell'organizzazione attribuendo a essa e ai suoi componenti immunità e privilegi tipici, riservati al personale delle ambasciate. Aggiunge quindi che con il Protocollo aggiuntivo in esame, l'Italia, Paese fondatore dell'Unione Europea e sede dell'EUI, può rafforzare la propria posizione di capofila nel campo della cooperazione scientifica e culturale in sede europea, coerentemente con la politica di pieno sostegno al processo di integrazione europea (si veda l'articolo 3.3 del Trattato sull'Unione europea, che impegna l'Unione per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo). Entrando nello specifico, rileva che le finalità del provvedimento in esame sono rappresentate dall'esigenza di dotare l'EUI di strutture più adeguate e funzionali all'ampliamento delle attività istituzionali, che si sono intensificate contestualmente all'allargamento dell'Unione europea e all'adesione alla Convenzione istitutiva di nuovi Stati membri. In particolare, si rende necessario attrezzare uno spazio consono per ospitare gli Archivi storici dell'Unione europea, considerato che l'Istituto e la Commissione europea hanno concluso un contratto avente per oggetto il deposito presso l'EUI degli Archivi e la loro apertura al pubblico tramite lo stesso Istituto. Osserva quindi che il Protocollo aggiuntivo individua gli immobili di proprietà demaniale che il Governo italiano mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto (articolo 2): Villa Schifanoia in Firenze e il terreno di collegamento tra la medesima villa e la sede denominata Badia Fiesolana; Villa Salviati – individuata come sede degli Archivi storici dell'Unione europea – e una porzione dell'immobile denominato « Villa il Poggiolo » in Firenze; l'immobile sito in Fiesole, via Faentina 94/B. Precisa che ai suddetti immobili si applica il principio di

inviolabilità e di validità delle leggi italiane (articolo 1), in aggiunta all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dalle imposte di bollo su atti e contratti, dalle accise e relative addizionali su energia elettrica, combustibili e gas naturale consumati dall'Istituto per soli usi istituzionali (articolo 5). Inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e la fornitura di attrezzature e arredi devono essere garantite dal Governo italiano (articolo 4). Osserva quindi che tutte le prescrizioni relative agli immobili utilizzati dall'EUI sono già state stabilite dall'Accordo di sede del 1975 e, quindi, vengono ribadite dal Protocollo aggiuntivo in esame. Specifica infine che, al Presidente dell'Istituto universitario europeo sono accordati immunità, esenzioni e facilitazioni concesse agli Ambasciatori e ai Capi di missione diplomatica (articolo 6). Rileva poi che il disegno di legge di ratifica (composto di 4 articoli), oltre all'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo, dispone la copertura finanziaria necessaria all'attuazione del provvedimento (articolo 3), la quale consta di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nei « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Precisa che la relazione tecnica allegata al disegno di legge rileva che l'onere riguarda specificamente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Fiesole, via Faentina 384/A, di proprietà dell'Istituto universitario europeo e destinato ad alloggi per i ricercatori, essendo stabilito, nell'Atto finale annesso alla Convenzione istitutiva dell'EUI, che il Governo italiano debba provvedere agli alloggi per i ricercatori dell'Istituto. Osserva infine che la Commissione Bilancio del Senato, nel parere espresso il 1° aprile 2014, ha specificato che la cifra annuale di 30.000 euro dovrebbe costituire un tetto di spesa, con conseguente mantenimento al bilancio

dello Stato delle eventuali somme non spese in ciascun esercizio finanziario per tale finalità.

Alla luce di quanto sopra, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), condividendo il giudizio positivo espresso dalla relatrice sull'Istituto universitario europeo, aggiunge che questo ente collabora con i maggiori istituti italiani operanti nel settore archivistico e storico. Ricorda quindi come lo stesso custodisca, tra gli altri, l'archivio « De Gasperi ». Evidenzia infine come il medesimo Istituto universitario europeo svolga un eccellente lavoro di digitalizzazione delle opere che mette a disposizione di ciascun soggetto interessato. Condivide quindi la proposta di parere favorevole della relatrice sul provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dopo aver constatato una unanimità di consensi sulla proposta di parere favorevole espressa dalla relatrice, e nessun altro chiedendo di intervenire, mette in votazione tale proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che sarebbe opportuno che la Commissione si convocasse giovedì 24 luglio prossimo per poter iniziare l'esame del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541) e del disegno di legge di assetto del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2014 (C. 2542), per le

parti di competenza. Ciò avverrebbe inserendo tali provvedimenti al primo punto dell'ordine del giorno della seduta della Commissione già prevista per le ore 9.15, rimanendo invariata la restante programmazione dei lavori.

Luigi GALLO (M5S) chiede se tale programmazione dell'attività della VII Commissione sia finalizzata a determinare lo slittamento del seguito dell'esame della proposta di legge C. 1990 Brescia, recante l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, previsto nella seduta antimeridiana di giovedì 24 luglio.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, chiarisce che il punto all'ordine del giorno indicato dal collega Gallo sarà discusso subito dopo l'incardinamento dei due nuovi provvedimenti testé indicati.

La Commissione concorda sulla nuova programmazione dei lavori indicata dal presidente, con l'inserimento degli atti Camera 2541 e 2542 al primo punto dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di giovedì 24 luglio 2014.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo	91
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Città del Messico dal 6 all'8 giugno 2014	91
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	92

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 luglio 2014.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 11.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla missione a Città del Messico dal 6 all'8 giugno 2014

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, dal 6 all'8 giugno scorsi, una delegazione della VIII Commissione, composta dagli onorevoli Mariastella Bianchi e Mirko BUSTO, ha effettuato una missione a Città del Messico per partecipare, in rappresentanza della Camera dei deputati, alla seconda edizione del *Globe World Summit of Legislator*. Mette quindi a disposizione della Commissione la relazione predisposta dai deputati Mariastella Bianchi e Mirko Busto (*vedi allegato*), con la quale si dà conto degli esiti della predetta missione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Sulla missione a Città del Messico dal 6 all'8 giugno 2014.**RELAZIONE**

Dal 6 all'8 giugno si è svolta a Città del Messico la seconda edizione del *World summit of legislators* promosso da *Globe international*, una organizzazione internazionale che ha la sua sede principale a Londra e riunisce parlamentari di ogni schieramento politico di oltre 70 Paesi impegnati contro i cambiamenti climatici, organizzati in sezioni nazionali rappresentative dei diversi gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione. La sezione di *Globe Italia* è in via di costituzione, nella forma di un intergruppo interparlamentare sui cambiamenti climatici – *Globe*, che ha avuto l'assenso dei presidenti di Camera e Senato.

L'incontro è stato ospitato presso il Congresso del Messico e ha visto la partecipazione delle maggiori cariche istituzionali del Paese ospitante e di delegazioni da oltre 60 Paesi dei diversi continenti. Molto significativa la presenza di delegazioni da Paesi industrializzati e da Paesi in via di sviluppo nella totale consapevolezza che per vincere questa sfida occorre una cooperazione stretta tra tutti i Paesi e che è fondamentale l'impegno anche dei Parlamenti nazionali per arrivare ad una nuova generazione di accordi internazionali e raggiungere nel vertice ONU di Parigi nel 2015 un accordo globale vincolante per tutti i Paesi in vigore dal 2020 così come deciso nel vertice ONU di Durban del 2011.

Il summit tra legislatori promosso da *Globe international* è stato l'occasione per scambiare conoscenze riguardo alle legislazioni nazionali adottate nei diversi Paesi per contrastare i cambiamenti climatici e per avere una serie di approfondimenti a partire dalle valutazioni del-

l'Ipcc che, come noto, ha aggiornato nei primi mesi di quest'anno i rapporti dei tre gruppi di lavoro dedicati alle basi scientifiche dei cambiamenti climatici, all'adattamento e alla mitigazione.

Gli scienziati non lasciano dubbi sull'impatto delle attività umane sui cambiamenti climatici in atto dovuti in particolare all'utilizzo di combustibili fossili e quindi all'emissione di gas climalteranti.

Secondo l'ultimo rapporto dell'Ipcc di aprile 2014, le emissioni di gas climalteranti sono aumentate continuamente dal 1970 al 2010 con un aumento più marcato tra il 2000 e il 2010. Tra il 2000 e il 2010 le emissioni sono state pari in media a 1 giga ton di CO₂ equivalente ogni anno contro 0,4 giga ton di CO₂ equivalente registrate in media per ogni anno dal 1970 al 2000. Le emissioni di gas climalteranti legate alle attività umane tra il 2000 e il 2010 sono state le più alte nella storia umana, fino a raggiungere 49 giga tons nel 2010; il loro aumento è dovuto per il 78 per cento all'uso di combustibili fossili e ai processi industriali.

Non possiamo permetterci una condizione di *business as usual*. In assenza di sforzi addizionali per ridurre le emissioni di gas climalteranti, la crescita delle emissioni continuerebbe per effetto della crescita della popolazione globale e delle attività economiche. Sulla base degli scenari tracciati in assenza di politiche di mitigazione, la temperatura media globale al 2100 aumenterebbe da 3.7 a 4.8 gradi rispetto ai livelli pre rivoluzione industriale, ben al di sopra della soglia dei 2 gradi indicata dagli scienziati come limite da non valicare per evitare conseguenze catastrofiche. In assenza di politiche cor-

rettive, già nel 2030 si stima saranno superate le 450 ppm di CO₂ equivalente, quantità oltre la quale la temperatura media globale supera l'aumento di 2 gradi rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale, soglia prudenziale fissata dagli scienziati per evitare impatti catastrofici, mentre si raggiungerebbe una quantità stimata tra i 750 e gli oltre 1300 ppm di CO₂ equivalente al 2100.

Abbiamo tutte le possibilità per intervenire in modo efficace e contenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi rispetto al periodo pre rivoluzione industriale. Al contrario ritardare gli interventi per ridurre le emissioni rende più difficile rimanere al di sotto dei 2 gradi e riduce le opzioni possibili per ottenere questo risultato. Le politiche di mitigazione necessarie a rimanere al di sotto dei 2 gradi comportano una riduzione della crescita dei consumi stimata pari a un valore da 0,04 per cento a 0,14 per cento per ogni anno lungo l'arco del secolo. La riduzione nella crescita dei consumi è stimata senza considerare i benefici che si ottengono dalla riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici in termini di danni e costi di adattamento e assumendo come ipotesi che tutti i Paesi adottino subito misure di mitigazione, ci sia un prezzo unico globale per la CO₂ (*single global carbon price*) e tutte le tecnologie chiave siano disponibili con rapidi miglioramenti nell'efficienza energetica, triplicare fin quasi a quadruplicare l'apporto delle rinnovabili, sviluppare le bioenergie, modificare l'uso del territorio anche aumentando la riforestazione.

Gli scenari che raggiungono l'obiettivo di contenere al di sotto delle 450 ppm di CO₂ al 2100 mostrano costi ridotti per assicurare il rispetto di obiettivi di qualità dell'aria e sicurezza energetica con co-benefici significativi per la salute, l'impatto sull'ecosistema, l'adeguatezza delle risorse e la resilienza del sistema energetico, ossia minore vulnerabilità dei sistemi energetici alla volatilità dei prezzi e a interruzioni dell'offerta.

C'è una vasta gamma di effetti collaterali avversi e di ricadute positive e co-

benefici legate al contrasto ai cambiamenti climatici o alla sua mancanza, diversi per impatto e ampiezza in ogni singolo territorio e determinati dalla efficacia degli interventi adottati. Si tratta di conservazione della biodiversità, disponibilità di acqua, sicurezza alimentare, distribuzione del reddito, efficienza nel sistema di tassazione, offerta di lavoro e occupazione, dispersione urbana e la sostenibilità della crescita nei paesi in via di sviluppo.

Nel corso dei tre giorni di lavoro abbiamo discusso anche del *natural capital accounting*, un nuovo indicatore socio-economico che cerca di andare oltre al concetto di prodotto interno lordo (PIL), uno strumento di misura che consideriamo obsoleto ed incapace di descrivere in maniera realistica lo stato di benessere di un Paese e della sua popolazione. Il PIL non prende in considerazione le conseguenze delle attività umane su molti servizi ecologici indispensabili alla vita del pianeta, come la qualità dell'aria e delle acque o l'esauribilità delle risorse naturali. Non è in grado di discriminare se la ricchezza prodotta sia in ultima analisi benefica o dannosa per l'uomo, né se sia sostenibile ovvero non stia intaccando la possibilità di benessere delle future generazioni.

Occorre quindi adottare nuovi indicatori capaci di accostare alle valutazioni economico-finanziarie dei criteri di qualità che ci parlino della qualità della vita delle popolazioni interessate, che considerino la quantità e la qualità dei suoli, delle acque, delle foreste, delle risorse minerarie ed energetiche in modo che la produzione di ricchezza non avvenga a discapito della dissipazione del capitale naturale di questo pianeta, proprio perché il concetto di ricchezza se limitato al solo aspetto monetario finisce per vivere accanto a povertà e depauperamento ambientale non più accettabili.

I lavori si sono conclusi con l'adozione da parte delle delegazioni parlamentari di una risoluzione e con l'impegno a promuovere la sua adozione nei singoli Parlamenti nazionali con gli opportuni atti di indirizzo condivisi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	97
AVVERTENZA	96

SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione procederà con l'esame e la votazione degli emendamenti rimasti accantonati.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Rondini 2.71. Osserva infatti che in considerazione della riformulazione dell'emendamento Rondini 2.66, approvata nella seduta di giovedì scorso, i contenuti dell'emendamento 2.71 potranno essere recuperati in sede di attuazione della delega e potrebbero pertanto essere oggetto di un apposito ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) ritira l'emendamento 2.71 di cui è primo firmatario.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro degli identici emendamenti Biasotti 2.86, Piso 2.87, Garofalo 2.88, Crivellari 2.89 e Squeri 2.90. Evidenzia nuovamente che il testo della delega già prevede misure sanzionatorie per gli enti

inadempienti rispetto all'obbligo di rendicontazione dei proventi delle sanzioni. D'altra parte gli emendamenti in esame prevedono la riduzione dei trasferimenti statali per infrastrutture e sicurezza, che rischia di pregiudicare i livelli di sicurezza e di adeguatezza delle infrastrutture. Occorre tener conto infatti che la destinazione dei proventi delle sanzioni a interventi infrastrutturali e di sicurezza dovrebbe garantire livelli più elevati, rispetto a quelli previsti per legge, che dovrebbero essere assicurati con le risorse ordinarie dell'ente, compresi i trasferimenti statali.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Biasotti 2.86, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Vincenzo PISO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.87.

Vincenzo GAROFALO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.88.

Diego CRIVELLARI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.89.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritira l'emendamento a propria firma 2.90.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, illustra una propria proposta di riformulazione dell'emendamento Squeri 2.97, volta a superare le perplessità avanzate dal presentatore rispetto a una precedente ipotesi di riformulazione. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento Squeri 2.97 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere al comma 1, lettera o), in fine, il seguente periodo « Qualora il conducente con età superiore a ottanta anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due anni e abilita alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri ».

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SQUERI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a propria firma 2.97.

Vincenzo GAROFALO (NCD), con riferimento all'emendamento Squeri 2.97, come riformulato, dichiara il proprio voto contrario perché ritiene che l'idoneità alla guida sia una condizione propria del conducente, che è presente o è assente, e in nessun caso dipenda dalla tipologia del veicolo che viene condotto. Nel caso specifico osserva inoltre che, in caso di mancato rinnovo annuale, è prevista una sorta di declassamento della patente che si traduce nella possibilità di condurre veicoli, quali i quadricicli leggeri, che sono meno sicuri delle automobili.

Luca SQUERI (FI-PdL) rileva che l'emendamento non ha per oggetto l'idoneità del conducente, che deve comunque essere accertata, ma la cadenza annuale o biennale della verifica alla quale sarà sottoposto il conducente ultraottantenne.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, segnala, in aggiunta a quanto già rilevato dal presentatore dell'emendamento, che l'emendamento stesso intende, a fini di sicurezza della circolazione, evitare il rischio che un conducente con età superiore a ottanta anni, che non si sottoponga ogni anno alla verifica dell'idoneità, si trovi alla guida di veicoli di grande potenza.

La Commissione approva l'emendamento Squeri 2.97, come riformulato (*vedi allegato*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 2.98, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere al comma 1, lettera o), in fine, le seguenti parole: « e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi ».

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SQUERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.98 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 2.98, come riformulato (*vedi allegato*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro degli identici emendamenti Crivellari 2.101, Piso 2.102 e Squeri 2.103. Ritiene infatti che non risulti opportuno ampliare le categorie di medici incaricati di verificare la sussistenza dei requisiti psicofisici previsti per il rilascio o il rinnovo della patente, rispetto a quanto disposto dall'articolo 119, comma 2, del vigente codice della strada.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Diego CRIVELLARI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.101.

Vincenzo PISO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.102.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritira l'emendamento a propria firma 2.103. Evidenzia tuttavia che a suo giudizio sarebbe opportuno e appropriato estendere ai medici curanti la possibilità di accertare la sussistenza dei requisiti psicofisici necessari per il rinnovo della validità della patente.

Michele Pompeo META, *presidente*, essendo concluso l'esame degli emendamenti presentati, avverte che il testo unificato, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché al Comitato per la legislazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince.

Doc. XXII, n. 23 Piras ed altri.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.

C. 1512 Meta e abb.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora il conducente con età superiore a ottanta anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due anni e abilita alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri. »

2. 97. *(nuova formulazione)* Squeri.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi.

2. 98. *(nuova formulazione)* Baldelli, Squeri.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	98
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento e rinvio</i>)	98

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Toni Matarrelli (SEL) ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte la deputata Lara Ricciatti (SEL).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, la Commissione inizia l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2013 e del disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, per le parti di competenza. Ricorda che l'esame dei provvedimenti si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Comunica che oggi avrà luogo la relazione introduttiva e si avvierà l'eventuale dibattito sui provvedimenti in titolo, mentre il seguito dell'esame e la sua conclusione avranno luogo nelle sedute già previste di domani e di giovedì. Avverte, a tal fine, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento è fissato alle ore 16 di domani, mercoledì 23 luglio. Ricorda peraltro che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente presso la V Commissione Bilancio, e comunque saranno di nuovo, in quella sede, esaminati.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione deve relazionare alla V Commissione Bilancio, sui disegni di legge recanti Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 e Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

Ricorda innanzitutto che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno prece-

dente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:

1) il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo finanziario espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi di spesa, che privilegia una esposizione di tipo funzionale.

Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa. La gestione di competenza evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario. La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali. Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti.

L'esame parlamentare del conto del bilancio costituisce la verifica, nella forma della legge di approvazione del rendiconto medesimo, che, in sede di gestione, il Governo abbia eseguito lo schema di pre-

visione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini preventivamente stabiliti con la legge di bilancio. In termini finanziari, viene in tal modo fissato – approvando con legge il risultato della gestione annuale del bilancio – il flusso della gestione dei conti statali, anche al fine di consentire il passaggio dalla precedente legge di bilancio al futuro bilancio previsionale.

In attuazione dell'articolo 35 della legge n. 196/2009, al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accertati, e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.

Il Rendiconto generale dello Stato è, inoltre, corredato del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196/2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

Passando al contenuto del disegno di legge per il 2013, segnala innanzitutto che la legge di bilancio per il 2013 (legge 229/2012) assegna al Ministero dello sviluppo economico una dotazione iniziale di competenza pari a 11.967,4 milioni di euro, di cui 11.444,2 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 514,3 milioni di euro di spese correnti.

L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2013, risulta di 11.243,3 milioni di euro, di cui 10.663,8 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 570,5 milioni di euro di spese correnti.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2013 ammonta complessivamente a 8.043,7 milioni di euro. Al 31 dicembre 2013 salgono a 12.821,8 milioni di euro. Anche quest'anno la Corte dei Conti, nella propria relazione, rileva un andamento altalenante dei residui. In particolare, si registra del cospicuo aumento dei residui al 31 dicembre 2013 (+4.778,1 milioni rispetto al 1° gennaio 2013) di cui la maggior parte (3.943,6 milioni) derivanti dalla gestione del Fondo sviluppo e coesione.

La Corte dei conti nella propria relazione rileva in proposito una diminuzione complessiva delle spese di funzionamento, in particolare sui consumi intermedi, che passano da 88,9 a 74,4 milioni (-14,5 milioni), e sui redditi da lavoro dipendente che si attestano su 219,3 milioni (-6,3 milioni rispetto al 2012). Sempre per quanto riguarda la spesa di parte corrente, i trasferimenti ammontano a 405,9 milioni, in aumento rispetto all'esercizio precedente (+26,4 milioni), ma allo stesso tempo nell'ambito della medesima categoria diminuiscono i trasferimenti alle pubbliche amministrazioni (-24,3 milioni). Sul fronte della spesa in conto capitale si segnala, infine, rispetto all'esercizio precedente, una diminuzione degli investimenti fissi lordi pari a 143,4 milioni e un aumento dei trasferimenti in conto capitale pari a 5.575,7 milioni (di cui 4.839,7 milioni sul capitolo 8425 intestato al Fondo per lo sviluppo e la coesione – ex FAS).

Nel corso degli ultimi due esercizi finanziari l'Amministrazione, in applicazione delle diverse misure di stabilizzazione della finanza pubblica succedutesi negli anni e, in particolare, del decreto-legge n. 95 del 2012, ha avviato misure di razionalizzazione delle spese. In particolare, nell'anno 2013, ha ridotto la spesa per consumi intermedi per un importo pari a 6 milioni. È stata inoltre prevista una ulteriore riduzione della spesa del Ministero che ha inciso per 52,8 milioni per il 2013 e inciderà per 37,2 milioni nel 2014.

Passando all'analisi per Missioni ricorda che il bilancio del Ministero ricomprende dieci missioni e diciassette programmi.

La missione 28, « Sviluppo e riequilibrio territoriale », all'interno della quale è ricompreso il Fondo sviluppo e coesione, è quella che presenta i maggiori stanziamenti definitivi di competenza che incidono sul bilancio del Ministero per il 60,8 per cento. L'altra missione che presenta consistenti stanziamenti è la missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, che incide sul bilancio del Ministero per il 31,9 per cento.

La citata relazione della Corte dei conti esamina nel dettaglio le Missioni cui sono riferibile risorse gestite dal MISE e la relativa articolazione delle stesse in Programmi. Di seguito sono sintetizzate le osservazioni della Corte in relazione alle principali Missioni afferenti al Ministero.

La missione 10, « Energia e diversificazione delle fonti energetiche », è gestita soltanto dal Ministero dello sviluppo economico e consta di un solo programma denominato « Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico ». La gestione del programma nel 2013 risulta in linea con quella degli anni precedenti. Le spese sui consumi intermedi impattano per il 13,9 per cento sul programma.

La missione 11, intitolata « competitività e sviluppo delle imprese », è ripartita in cinque programmi di cui tre intestati al Ministero dello sviluppo economico: il programma 5 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; il programma 6, Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo; il programma 7, Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione.

Complessivamente alla missione sono stati destinati 4,26 miliardi (il *trend* è in costante crescita dal momento che nel 2012 si registravano 3,7 miliardi e nel 2011 3,4) che corrispondono al 31,9 per cento

della spesa complessiva del Ministero, al netto del Fondo per la competitività e lo sviluppo. La missione gestisce prioritariamente spese in conto capitale 97,6 per cento che sono concentrate in alcuni capitoli destinati a interventi nel settore industriale e nel settore aeronautico e navale, oltre quelli minori relativi al fondo finanza di impresa e agli interventi in materia di brevetti. Il programma 5, che rappresenta l'unità di voto con il maggiore stanziamento della missione (67,5 per cento), ha competenza sulla programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale, a livello nazionale e UE, sulla cooperazione industriale in ambito extracomunitario e sugli accordi commerciali e sulla regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e relative protezioni della proprietà industriale. Si occupa, inoltre, delle attività mirate a contrastare i fenomeni contraffattivi attraverso il coordinamento con organismi nazionali e comunitari operanti nel settore. Nel programma sono previsti altresì interventi finanziari per l'innovazione industriale e lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aerospaziale e militare, nonché per la gestione delle crisi di settore e di area, per il recupero economico e produttivo dei settori industriali inquinati, distretti produttivi, reti di impresa. Infine sono ricomprese anche le politiche a sostegno delle PMI e per il *made in Italy*. Dall'esame dei dati finanziari si registra nel programma per l'esercizio 2013 uno stanziamento definitivo pari a 2,87 milioni (stanziamento che risulta quasi in linea con quello del 2011 che si attestava sui 2,9 milioni). Il programma 6 riguarda l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo, il riconoscimento, la liquidazione e la vigilanza sulle società cooperative, mentre il programma 7 riguarda gli incentivi per lo sviluppo industriale, per lo sviluppo dell'imprenditorialità, per il sostegno alle attività economiche danneggiate da pubbliche calamità e interventi finanziari per l'innovazione tecnologica e per la ricerca mineraria. Riguardo quest'ultimo pro-

gramma si evidenzia come questo sia per lo più costituito per l'81,7 per cento da trasferimenti in conto capitale pari a 1.117 milioni che peraltro risultano in costante aumento rispetto agli esercizi precedenti (810 milioni nel 2012 e 216 milioni nel 2011). Si tratta in particolare di trasferimenti in conto capitale che sono assegnati al Fondo della competitività e lo sviluppo e in parte destinati al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Alla missione 12, «Regolazione dei mercati», è affiancato un solo programma intitolato Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori. Si tratta di un settore che svolge diverse funzioni di vigilanza e controllo che vanno dal settore delle camere di commercio alla sicurezza dei prodotti e degli impianti, ma anche funzioni di coordinamento e indirizzo come nel caso del settore assicurativo o a difesa degli interessi dei consumatori. A tale programma sono stati destinati 65,3 milioni (in diminuzione rispetto all'esercizio 2012 che si attestava a 67,1 milioni). Esso è quasi esclusivamente costituito da spese correnti relative a spese derivanti da redditi di lavoro dipendente per 15,7 per cento, da consumi intermedi per il 27,3 per cento e da altre uscite correnti per il 46,5 per cento. Rispetto agli esercizi precedenti si rileva una consistente diminuzione dei trasferimenti alle pubbliche amministrazioni (nel 2012 erano pari a 17,5 milioni, nel 2011 a 18,1 milioni).

Alla missione 15, «Comunicazioni», costituita da cinque programmi (tre intestati al Ministero dello sviluppo economico e due al Ministero dell'economia e delle finanze), sono stati destinati 387,7 milioni. L'analisi degli stanziamenti di competenza mostra un trend discontinuo nel triennio poiché nel 2012 si registravano 226,9 milioni e nel 2011, 417,4 milioni. Tale andamento così divergente (-190 milioni nel 2012 rispetto al 2011 e +190,5 milioni nel 2013 rispetto al 2012) ha sostanzialmente riguardato le spese del programma 8, servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione per la voce degli investimenti fissi lordi. Inoltre, circa il 70 per

cento delle risorse è riservato ai servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione che ricomprendono i contributi e i rimborsi sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali pari a circa 113,4 milioni.

La missione 16, «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», è composta da due programmi: il programma 4, Politica commerciale in ambito internazionale e il programma 5, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*. Le spese di bilancio sono per lo più costituite da trasferimenti di parte corrente (per circa 60,8 per cento) e ricomprendono i trasferimenti all'Agenzia ICE per un importo pari a 95,9 milioni. Un'altra voce rilevante di spesa è costituita dagli investimenti fissi lordi che ammontano al 20,1 per cento della missione. Le spese per consumi intermedi costituiscono l'1,3 per cento dell'intera missione.

La missione 28, «Sviluppo e riequilibrio territoriale» è costituita da un unico programma denominato Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate. La missione gestisce sostanzialmente i Fondi per lo sviluppo e la coesione attraverso il capitolo 8425 il cui stanziamento definitivo di competenza per l'esercizio 2013 ammonta a 6.282,6 milioni. La voce trasferimenti di parte capitale ingloba il 99,3 per cento del totale dello stanziamento, mentre soltanto una quota marginale è destinata alla spesa corrente (complessivamente 44,1 milioni, 45 milioni nel 2012) e in particolare ai redditi da lavoro (26,6 milioni, un milione in più rispetto al 2012) e ai consumi intermedi e altre spese correnti (17,4 milioni, 19,3 milioni nel 2012). Va segnalato, infine, l'elevato importo dei residui totali pari a 10.922,7 milioni, anch'essi, da imputare alla gestione del Fondo sviluppo e coesione, il quale, com'è noto, sulla base della programmazione settennale, finanzia progetti che spesso richiedono lunghi periodi di attuazione (a partire dalla progettazione, alla approvazione e, infine, alla loro realizzazione).

Il Fondo sviluppo e coesione (FSC), così denominato in seguito all'emanazione del decreto legislativo n. 88 del 2011, a partire dall'anno 2007, caratterizzato, ora, da una programmazione settennale coerente con quella analoga dei Fondi europei, a fronte di un ammontare di risorse assegnate con la legge finanziaria per il 2007, pari a 63 miliardi, ha subito, nel tempo, forti riduzioni per il conseguimento di obiettivi di finanza pubblica ed in particolare per il mantenimento del deficit entro i limiti stabiliti dall'UE.

Per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ricordo che esso aggrega, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge 85/2008, l'ex Ministero dell'università e della ricerca e l'ex Ministero della pubblica istruzione. I capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica applicata di competenza della X Commissione sono gestiti dal Centro di responsabilità « Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica ».

Di seguito si illustrano i capitoli di spesa 1678, 7236, 7308 e 7320 relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza e di interesse della X Commissione Attività produttive.

Per le spese di parte corrente:

Cap. 1678 – recante « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica ». Comprende una parte relativa al contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991. Rispetto ai valori iniziali 2013, la dotazione del capitolo rimane invariata sia in termini di competenza (44,1 milioni di euro) e cassa (44,1 milioni di euro), sia in termini di residui (1,7 milioni di euro).

Per le spese in conto capitale:

Cap. 7236 relativo al « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca », nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia spaziale italiana). Rispetto ai valori iniziali 2013, la

dotazione del capitolo rimane invariata sia in termini di competenza (1.768,5 milioni di euro) che per quanto riguarda i residui (577,5 milioni di euro). La dotazione di cassa passa da 1.768,5 a 1.868,5 milioni di euro.

Cap. 7320, relativo al « Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica » (FIRST).

Gli stanziamenti finali in termini di competenza sono di 122,8 milioni di euro. In termini di cassa, si passa dai 50 milioni iniziali a 192,4 finali. I residui rimangono invariati a 133,6 milioni.

La nota integrativa rileva che nel settore della Ricerca il MIUR è intervenuto attraverso il DM n. 115 del 2013 per regolare in maniera più omogenea e coerente i criteri di accesso e le modalità di riparto, di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) per iniziative di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, dando attuazione a quanto previsto negli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 5/2012, e poi con gli articoli 61,62 e 63 del decreto-legge n. 83/2012. Nella crescente riduzione degli stanziamenti del FIRST, si è cercato di corrispondere all'avvertita necessità di semplificazione e innovazione degli strumenti normativi e finanziari di sostegno alla ricerca, sia nella direzione di rendere più rapido il ciclo di selezione dei progetti e di erogazione delle risorse, sia al fine di adeguare gli strumenti di intervento alla generale situazione di finanza pubblica.

Nel settore dell'internazionalizzazione della ricerca, nel corso del 2013 è stata implementata la presenza italiana alle iniziative europee ed internazionali, al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari, e sono state elaborate le linee programmatiche del « Futuro Quadro Strategico Comune di Ricerca e Innovazione: « Horizon 2020 » ai fini dell'attuazione delle direttive europee (EU2020). In linea con la programmazione « Horizon 2020 », è stata avviata la redazione del PNR 2013-2015 con un'ampia consultazione dei numerosi

stakeholders coinvolti (MISE, Università, Confindustria ed EPR fra i primi). Un impegno particolare è stato rivolto alla promozione e al rafforzamento della ricerca italiana a livello internazionale grazie a nuove forme di cooperazione con le istituzioni coinvolte, con riferimento soprattutto alla rete degli addetti scientifici e alla cooperazione con il MAE. Il Dipartimento ha anche assicurato l'indirizzo, il coordinamento, la vigilanza e il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché il coordinamento delle attività e politiche aerospaziali nell'ambito dell'Unione Europea, dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e degli accordi intergovernativi bilaterali.

Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nel programma « Incentivi alle imprese », unico programma della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (missione 11) di competenza del MEF, nel programma « Sviluppo e competitività del turismo, che costituisce l'unico programma della missione « Turismo » (missione 31), nel programma « Ricerca di base ed applicata » (17.15) e nel programma « Sviluppo sostenibile » (18.5).

All'interno della missione 11 si segnalano:

Cap. 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/04, articolo 1, commi 354 e seguenti. Il capitolo registra 150 milioni di euro di competenza e di cassa, sia a livello di stanziamenti iniziali che finali. I residui sono di 24,6 milioni.

Cap. 7212 (Somme da erogare per interventi per la imprenditorialità giovanile), con 26 milioni di stanziamenti definitivi sia per cassa che per competenza.

Cap. 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SI-

MEST SpA destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo). Il capitolo registra 150 milioni di euro di competenza e di cassa, sia a livello di stanziamenti iniziali che finali.

Cap. 7299 (Contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno), con 8,3 milioni per competenza e 10,4 milioni per cassa di previsioni definitive. I residui sono 1,3 milioni di euro, raddoppiati rispetto alle previsioni iniziali.

Nella missione 17 (Ricerca e innovazione):

Cap. 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. Il capitolo registrava inizialmente 1,4 milioni sia per cassa che per competenza, mentre non ha stanziamenti definitivi. L'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica è infatti stata soppressa con il DL 83/2012. Le competenze sono confluite all'Agenzia per l'Italia digitale.

Cap. 7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia. Il capitolo registra 99,2 milioni di euro di competenza e di cassa, sia a livello di stanziamenti iniziali che finali.

Nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) si segnalano:

Cap. 7151 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni montani del Centro-Nord per la realizzazione di reti di metanizzazione). Il capitolo presenta previsioni iniziali per cassa e competenza di 288 mila euro, che diventano 309 mila euro per competenza e 44 mila euro per cassa nelle previsioni definitive.

Per quanto concerne il turismo (missione 31) i capitoli di spesa si trovano nella tabella n. 2 concernente il Ministero dell'economia e delle finanze, ove sono ubicati gli stanziamenti a favore della

Presidenza del Consiglio. Riguardo alle competenze sul turismo si ricorda comunque che il decreto-legge n. 43 del 2013 (recante disposizioni per l'area industriale di Piombino, per la ricostruzione in Abruzzo per la realizzazione degli interventi per Expo 2015 e, infine, per il trasferimento di funzioni in materia di turismo) ha disposto (articolo 1, commi 2-8), il trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali. Di conseguenza, è stata modificata la denominazione del Ministero per i beni e attività culturali in: « Ministero dei beni e attività culturali e del turismo », tramite una modifica testuale al decreto legislativo n. 300 del 1999.

All'interno del programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1) – che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione « Turismo » – si rinvencono tre capitoli:

Cap. 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con 9,8 milioni negli stanziamenti iniziali (sia per cassa che per competenza) che diventano 11,7 milioni nelle previsioni definitive;

Cap. 2194, « Spese di funzionamento dell'ENIT », con 2,8 milioni di stanziamenti.

Cap. 2193, « Spese di natura obbligatoria dell'ENIT », con 15,6 milioni di stanziamenti.

All'interno della missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », si segnala il Cap. 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del *made in Italy*. Le previsioni iniziali di competenza e di cassa sono di 2,1 milioni di euro, e scontano una diminuzione di 131 mila euro nelle previsioni definitive.

La Corte dei Conti ha posto in evidenza le profonde innovazioni sul piano organizzativo da cui il Ministero dello sviluppo economico è stato interessato nel 2013, e che hanno inciso fortemente sulle competenze e sulla struttura. Tale complesso disegno di riforma, tuttavia, non è stato ancora portato a compimento, non essendo stato adottato né l'apposito decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali né lo statuto dell'Agenzia e il conseguente DPCM di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, la Corte evidenzia che sarebbe stato opportuno un maggior coordinamento tra i due processi, al fine anche di evitare che le funzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione, nelle more dell'effettiva entrata in funzione dell'Agenzia ed in assenza di una norma transitoria, di natura regolamentare, rimanessero in capo ad un Dipartimento del Ministero, soppresso in sede di riorganizzazione, che continua ad operare in virtù del solo richiamo operato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013.

Con riferimento, invece, alle misure adottate ai fini della *spending review* e a quelle volte al contenimento della spesa in materia di studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, formazione, acquisto, manutenzione e noleggio autovetture e sponsorizzazione, la Corte dà atto che è proseguita l'azione di contenimento dei costi e che sono stati rispettati i tetti previsti per le diverse tipologie di spesa. La stessa Corte ha evidenziato peraltro che l'azione di razionalizzazione delle sedi territoriali, ha subito nel 2013 un ridimensionamento a seguito della soppressione dell'ICE e della conseguente acquisizione di nuovo personale impiegato sul territorio ed è stata successivamente sospesa in considerazione della possibile inclusione, all'interno del programma di la-

voro previsto dal nuovo Commissario straordinario per la revisione della spesa, di interventi riguardanti gli ispettorati territoriali della comunicazione.

Relativamente alle materie dell'anticorruzione e della trasparenza, la Corte evidenzia che la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione è avvenuta soltanto il 26 marzo del 2014 e che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato (ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2013) con decreto del 31 gennaio 2014, anteriormente alla nomina del Responsabile, dovrà essere rivisitato per essere adeguato all'assetto derivante dalla riorganizzazione.

Per quanto riguarda i diversi programmi di spesa l'intento principale perseguito è stato quello di dare un impulso alle politiche per lo sviluppo, mettendo in moto un complesso di interventi volti a creare le migliori condizioni per sostenere la crescita e la competitività tra le imprese così da favorire anche nuove opportunità di occupazione, puntando anche sulla innovazione tecnologica. Per quanto riguarda, in particolare, il programma Competitività e sviluppo delle imprese, la Corte segnala come i numerosi interventi normativi introdotti nel corso del 2012, e precisamente il decreto-legge n. 5 del 2012, c.d. « decreto semplificazioni », il decreto-legge n. 83 del 2012, c.d. « decreto crescita 1.0 », il decreto-legge n. 95 del 2012, c.d. « *spending review* », e il decreto legge n. 179 del 2012, c.d. « decreto crescita 2.0 », abbiano significativamente inciso sul sistema degli incentivi, al fine di ridurre il numero degli strumenti d'intervento, semplificare le procedure, accelerare i tempi per la conclusione degli interventi di politica industriale, focalizzare gli interventi su obiettivi strategici prioritari di politica industriale e promuovere l'assunzione di profili altamente qualificati e innalzare la competitività delle imprese attraverso lo strumento del credito d'imposta.

Le profonde modifiche introdotte hanno però richiesto l'adozione di una serie di atti normativi di natura non regolamentare attuativi della predetta di-

sciplina di rango primario, il che ha inciso sulla piena operatività delle misure introdotte. È il caso del Fondo per la crescita sostenibile, istituito dal decreto-legge n. 83 del 2012 in sostituzione del Fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica – FIT e di altre misure di incentivo ritenute non più efficaci, che nel corso del 2013 ha dimostrato una relativa operatività e della misura del credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (introdotto sempre dal decreto-legge n. 83 del 2012), la cui piattaforma per la gestione è divenuta operativa solo nel corrente anno.

Al contrario, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ha confermato nel corso del 2013 la sua azione di sostegno in chiave anticiclica segnando un incremento per operazioni accolte, pari al 25,8 per cento rispetto al 2012, riconducibile all'incremento del finanziamento medio, in linea con le nuove disposizioni operative (attuative del decreto legge c.d. « Salva Italia », che ha portato la percentuale media di copertura al 59,4 per cento, dal precedente 49,3 per cento).

Al fine di contenere il costo della bolletta elettrica per famiglie e imprese sono stati adottati nell'anno 2013 nuovi criteri in tema di remunerazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tenendo conto del mutato quadro normativo e dell'evoluzione dell'efficienza di conversione degli impianti. Successivamente, in applicazione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante misure per il sostegno alle imprese, è stato predisposto apposito decreto al fine di allineare la remunerazione dell'energia prodotta dagli impianti CIP 6/92 ai valori effettivi espressi dal mercato del gas naturale. Con riferimento, in particolare, alle misure volte a sostenere la competitività del settore produttivo a forte consumo di energia è stato elaborato un primo elenco di imprese energivore che hanno avuto riconosciuta l'agevolazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012 a partire dai primi mesi del 2014.

Nell'ambito del c.d. Pacchetto « clima-energia 20-20-20 » i dati relativi al monitoraggio 2012, evidenziano l'ulteriore dif-

fusione delle fonti rinnovabili (FER) nel nostro Paese rispetto all'anno precedente. L'obiettivo raggiunto nel 2012 (quota di consumo da energie rinnovabili pari al 13,53 per cento) è, infatti, attualmente superiore (di oltre 4 punti percentuali) a quello indicativo contenuto nel PAN e valori superiori a quelli preventivati sono stati ottenuti in tutti i settori (elettrico, riscaldamento/raffreddamento, trasporti) a conferma che lo sviluppo delle energie rinnovabili è caratterizzato da una crescita costante ed equilibrata.

Nel corso del 2013 il Ministero ha pianificato le strategie di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane su un doppio binario. Da un lato cercando di ottimizzare gli investimenti tramite un maggior coordinamento tra i diversi attori pubblici e privati operanti nel settore e dall'altro incentivando la realizzazione di alcune tipologie promozionali a ritorno più immediato in termini commerciali quali seminari, workshop, ecc. Tali linee d'indirizzo, condivise dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, sono state oggetto di specifiche direttive alla nuova Agenzia ICE, che le ha inserite nel Piano promozionale ordinario 2014, predisposto ed approvato entro la fine del 2013.

Con riferimento all'operatività dello Sportello unico attrazione investimenti esteri (Desk Italia), previsto dalla legge n. 221 del 2012, la Corte segnala che lo stesso non è mai divenuto operativo in quanto, a seguito dei rilievi formulati dal competente Ufficio di controllo della stessa Corte, in ordine all'interpello volto ad individuare le necessarie risorse umane, l'Amministrazione ha revocato l'atto di conferimento dell'incarico di responsabile della struttura.

Per quanto riguarda le politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale, anche nel 2013 è da segnalare l'elevato importo dei residui totali sullo stanziamento del capitolo che gestisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), imputabile alla circostanza che il Fondo, caratterizzato comunque da una programmazione coerente con quella analoga dei Fondi europei, sulla base della programmazione set-

tennale, va a finanziare progetti che spesso richiedono lunghi periodi di attuazione (a partire dalla progettazione, alla approvazione e, infine, alla loro realizzazione).

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento, si ricorda che l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

a. per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito; poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente;

b. per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c. per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2014 riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2014 (approvato con la legge n. 148 del 27 dicembre 2013), indicate

nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento.

Gli stati di previsione della spesa che espongono proposte di rimodulazioni di autorizzazioni legislative di spesa sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute.

La legge di bilancio per il 2014 (legge n. 148 del 2013) assegna al Ministero dello sviluppo economico una dotazione di competenza pari a 10.256,2 milioni di euro (che includono 246 milioni di rimborso attività finanziarie) di cui 9.416,7 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 514,3 milioni di euro di spese correnti.

L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2014, risulta di 10.142,7 milioni di euro (che includono 246 milioni di rimborso attività finanziarie), di cui 9.237,7 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 659 milioni di euro di spese correnti.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2014 ammonta complessivamente a 1.349,4 milioni di euro (inclusi 2,5 milioni di rimborso passività finanziarie), di cui 259 per la parte corrente e 1.088 per il conto capitale.

Le previsioni iniziali, già modificate con le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2014 in forza di atti amministrativi, subiscono ulteriori modifiche con il disegno di legge di assestamento in esame. Le suddette previsioni iniziali, infatti, vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori:

il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2014

sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi;

il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento. Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2013, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. Le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto anche conto della situazione della finanza pubblica. Le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'amministrazione.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di interesse per la X Commissione Attività produttive, corrispondono ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17). Essi sono gestiti dal Centro di responsabilità « Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica ».

Con riferimento al programma 17.9 si segnala che la dotazione in termini di competenza, pari a 3,4 milioni di euro, si porta a 67,5 milioni in virtù di variazioni dipendenti da atti amministrativi, e l'autorizzazione di cassa registra una più sensibile variazione di segno positivo aumentando da 3,4 milioni di euro a 596 milioni di euro (a causa anche di una variazione di +529 proposta dal presente provvedimento). I residui passano da un importo praticamente nullo a 581 milioni, in virtù di variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento.

Le variazioni relative al programma 17.10 sono le seguenti: la competenza passa da 1.907,9 milioni di euro a 1.929,6 milioni di euro, l'autorizzazione di cassa da 2.007,8,9 a 2.086 milioni di euro, e i residui dai 568 milioni di euro delle previsioni iniziali passano ai 708 milioni di euro.

I singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica rilevanti per la X Commissione Attività produttive sono i seguenti:

Cap. 7320, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che non ha una dotazione di competenza nella legge di bilancio per il 2014, ma nelle previsioni assestate 2014 riporta quasi 30 milioni di euro in virtù di variazioni dipendenti da atti amministrativi. Le autorizzazioni di cassa e i residui, anch'essi entrambi di importi nulli all'inizio, passano rispettivamente a quasi 90 milioni di euro e a 112 milioni di euro;

Cap. 1678, intitolato « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica », la cui dotazione in termini di competenza e di cassa, pari a 43,8 milioni di euro, rimane quasi invariata. Una parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991. Nel disegno di legge di assestamento per il 2014 viene indicato l'importo delle risorse assegnato al PRORA (23,1 milioni di euro per competenza e per cassa, invariati);

Cap. 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (circa 530 milioni per il 2013). I residui, pari a 477 milioni nelle previsioni iniziali, si portano a 527 milioni in virtù di variazioni proposte con il presente provvedimento. La dotazione di competenza rimane invariata a 1.771,3 milioni di euro, e la dotazione di cassa a 1.871,3.

Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nei seguenti programmi:

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) e Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) della Missione Competitività e sviluppo delle imprese (missione 11); Ricerca di base e applicata (17.15) della Missione Ricerca e innovazione (missione 17); Sviluppo e competitività del turismo, unico programma della Missione Turismo (missione 31).

Tra gli stanziamenti di competenza si segnalano, in particolare:

il capitolo 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese – del programma 11.8), istituito in applicazione della legge n. 311/04, articolo 1, commi 354, con una dotazione di competenza e di cassa di 150 milioni di euro che rimane invariata. I residui passano da 24,6 milioni di euro a 17,7;

il capitolo 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST SpA destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo – del programma 11.8). Le dotazioni iniziali sono state incrementate (in virtù di atti amministrativi) in termini di competenza e di autorizzazione di cassa pari a 200 milioni di euro, mentre non risultano residui;

il capitolo 7299 (Contributo al mediocredito centrale per interventi di sostegno finanziario del sistema produttivo interno – del programma 11.8). Le dotazioni iniziali nulle del capitolo sono state portate dal presente provvedimento in termini di cassa a 8,3 mila euro. Allo stesso importo sono incrementati i residui.

Con riferimento al programma « Ricerca di base e applicata » (17.15), segnala che le previsioni iniziali sia di competenza che di cassa subiscono solo una lieve

variazione in dipendenza di atti amministrativi (+1,8 milioni di euro) e sono pari a 144,4 milioni mentre i residui, subiscono un piccolo decremento da 51,1 milioni di euro a 49,4. Il capitolo 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, è stato soppresso con la stessa Agenzia ad opera del DL 83/2012 (cd. « decreto crescita »). Lo stanziamento viene riportato nel capitolo 1707 per le spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale, per 2,8 milioni di euro per competenza e per cassa (invariati).

Da ultimo segnala nell'ambito della Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, del programma Servizi generali per le Amministrazioni pubbliche, il capitolo 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy. La dotazione di competenza iniziale per l'anno 2012, pari a 1,5 milioni di euro, rimane invariata nelle previsioni assestate, così come l'autorizzazione di cassa di pari importo. Il capitolo risulta inizialmente privo di residui, che passano poi a 484 mila euro in virtù di variazioni che si propongono con il presente ddl di assestamento.

Per quanto riguarda il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (tabella 13), riguardo alle competenze sul turismo, ricorda che il decreto-legge n. 43 del 2013 (recante disposizioni per l'area industriale di Piombino, per la ricostruzione in Abruzzo, per la realizzazione degli interventi per Expo 2015 e, infine, per il trasferimento di funzioni in materia di turismo) ha disposto (articolo 1, commi 2-8), il trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali. Di conseguenza, è stata modificata la denominazione del Ministero per i beni e attività culturali in: « Ministero dei beni e attività culturali e del turismo », tramite una modifica testuale al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Quanto alla Missione 31 « Turismo », gli stanziamenti di competenza dell'unico programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1) – che rappresenta l'unico della missione « Turismo » – rimangono sostanzialmente invariati rispetto alle previsioni iniziali: 33,8 milioni di euro, mentre sono nulli i residui.

All'interno della missione segnala in particolare i seguenti capitoli:

il capitolo 6823, relativo alle somme per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con una dotazione di competenza e di cassa pari a 10,8 milioni (invariata a previsioni assestate);

il capitolo 6821, « Spese di funzionamento dell'ENIT », con una dotazione di competenza e di cassa di 2,9 milioni di euro che rimane invariata;

il capitolo 6820, relativo a spese di natura obbligatoria dell'ENIT, con una dotazione di competenza e di cassa di 15,6 milioni di euro, che rimane invariata;

il capitolo 6822, « Contributo in favore del CAI – Club Alpino Italiano », pari a 252 mila euro (invariati per cassa e per competenza);

il capitolo 6824, « Contributo in favore dell'ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche », Società Consortile per Azioni « *in house* » al sistema camerale, per 2 milioni di euro. Le restanti spese sono oneri per il funzionamento: competenze per il personale, spese per acquisto di beni e servizi, fitti di locali e canoni per servizi.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel ringraziare il collega Taranto per l'ampia e complessa relazione, chiede di approfondire con una valutazione comparata la differenza negli stanziamenti tra il Rendiconto 2012 e il Rendiconto 2013 per le missioni e programmi di competenza della Commissione, con particolare riferimento alla missione 31 relativa al turismo, iscritta nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo perché stanno per iniziare le votazioni in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il collega Taranto per la sua relazione, anche se avrebbe preferito – come spesso accade in caso di relazioni estese e complesse – che fosse consegnata agli atti della Commissione per una successiva lettura da parte dei componenti. Ciò in considerazione del fatto che è all'ordine del giorno il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni sulla prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi, la cui conclusione è da tempo sollecitata dal proprio gruppo. Considerato che anche oggi non vi sarà tempo di procedere nella discussione, chiede alla presidenza che le risoluzioni possano essere inserite all'ordine del

giorno della seduta del prossimo giovedì 24 luglio.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che il relatore potrà approfondire la richiesta del collega Abrignani in merito ad una comparazione degli stanziamenti effettuati nel 2012 e nel 2013, con particolare interesse alle missioni e ai programmi di interesse della Commissione.

Con riferimento alla questione posta dal collega Crippa, sottolinea che l'andamento dei lavori dell'Assemblea non ha consentito nella seduta odierna di procedere alla discussione delle risoluzioni programmate. Assicura che si accorderà con il Presidente Realacci per calendarizzare in tempi brevissimi le risoluzioni sulle prospezioni petrolifere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	112
Audizione di rappresentanti di Teleperformance Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Teleperformance Italia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti di Teleperformance hanno conse-

gnato un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Gabriele PIVA, *General manager di In & Out S.p.a. – Teleperformance Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Luisella ALBANELLA (PD).

Gabriele PIVA, *General manager di In & Out S.p.a. – Teleperformance Italia*, e Antonio IANNAMORELLI, *Consulente per le relazioni istituzionali di Teleperformance Italia*, replicando, rispondono ai quesiti posti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Teleperformance Italia per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	113
Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulla vicenda relativa al protocollo di intesa tra Governo Italiano, Regione autonoma della Sardegna e Qatar Foundation, sottoscritto in data 21 maggio 2014 avente ad oggetto il completamento e la gestione dell'ospedale San Raffaele di Olbia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	113
AVVERTENZA	114
ERRATA CORRIGE	114

AUDIZIONI

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che il deputato Antonio MATARELLI entra a far parte della Commissione.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulla vicenda relativa al protocollo di intesa tra Governo Italiano, Regione autonoma della Sardegna e Qatar Foundation, sottoscritto in data 21 maggio 2014 avente ad oggetto il completamento e la gestione dell'ospedale San Raffaele di Olbia.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

Pierpaolo VARGIU *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Beatrice LORENZIN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Pierpaolo VARGIU, *presidente*, e i deputati Roberto CAPELLI (Misto-CD), Paola BINETTI (PI), Massimo Enrico BARONI (M5S), Gian Luigi GIGLI (PI) e Francesco SANNA (PD).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta ed essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00375 *Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 249 del 10 giugno

2014, a pagina 205, Allegato 1, Art. 1, le parole « 1.5. Il Relatore. » sono sostituite dalle seguenti « 1.6. Il Relatore ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 251 del 12 giugno 2014, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 283, prima colonna, ventinovesima riga e seconda colonna, prima riga, le parole: « 1.5 del relatore » sono sostituite dalle seguenti « 1.6 del relatore »;

a pagina 289, Allegato 3, Art. 1, le parole « 1.5. Il Relatore. » sono sostituite dalle seguenti « 1.6. Il Relatore ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle priorità della Presidenza italiana dell'Unione europea per i settori dell'agricoltura e della pesca (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 115

AUDIZIONI

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle priorità della Presidenza italiana dell'Unione europea per i settori dell'agricoltura e della pesca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attiva-

zione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maurizio MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Luca SANI, *presidente*, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	116
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Lara Ricciatti mentre è entrato a farne parte il deputato Florian Kronbichler, che assume altresì le funzioni di rappresentante del gruppo SEL in Commissione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza). (Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che al termine dell'esame preliminare dei provvedimenti, l'*iter* proseguirà distintamente. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti, cui saranno allegati gli emendamenti al disegno di legge di assestamento eventualmente approvati dalla Commissione.

Tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento alle ore 10 di domani mattina, affinché la Commissione possa concludere l'esame nella seduta già convocata per domani alle 14, o al più tardi martedì prossimo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Invita quindi il relatore, onorevole ALBINI, a illustrare i contenuti degli atti.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dei provvedimenti, che la XIV Commissione esamina in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio.

Con riferimento al Rendiconto generale per l'anno 2013, segnala che i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.

Le previsioni iniziali 2013 relative alla Missione 3, nella legge di bilancio per il 2013, risultavano essere pari a 26.741,2 milioni di euro; con la legge di assestamento 2013 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni definitive di competenza risultano essere pari a 26.966,1 milioni di euro mentre gli importi effettivamente pagati sono stati pari a 25.901,1 milioni.

Per il Programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE) le previsioni definitive sono pari a 24.364 milioni di euro, a fronte di una previsione iniziale di 24.206,2 milioni, mentre le somme effettivamente pagate ammontano a 23.355,1 milioni. Segnala, come, sul punto, potrebbe essere utile un approfondimento nelle sedi opportune, al

fine comprendere le motivazioni di tale scarto, che ammonta a circa 150 milioni di euro.

In particolare le variazioni connesse alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE interessano direttamente i seguenti capitoli: capitolo 2751 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull'IVA, pari a 16.500 milioni di euro, con un aumento di 500 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2013 (16.000 milioni di euro); capitolo 2752 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi Zucchero, pari a 2.100 milioni di euro, con una diminuzione di 500 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2013 (2.600 milioni di euro); Capitolo 7493 – somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali », pari a 5.500 milioni di euro (l'importo è rimasto invariato rispetto alle previsioni iniziali 2013).

Ricorda che il sistema di finanziamento dell'Unione europea, previsto dall'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), stabilisce che il bilancio generale dell'UE sia integralmente finanziato dalle cosiddette « Risorse Proprie », ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e che consentono la realizzazione degli obiettivi fondamentali e delle relative politiche comunitarie. Il sistema è disciplinato dalla Decisione 2007/436/CE, che ha recepito le Conclusioni del Consiglio Europeo del dicembre 2005 e ne regola la procedura per il periodo di programmazione finanziaria 2007-2013.

Ricorda che le risorse finanziarie sono costituite da Risorse Proprie Tradizionali (R.P.T.), costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi

provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; Risorsa IVA, costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro commisurato ad un'aliquota uniforme di prelievo dello 0,30 per cento a metà dell'imponibile nazionale dell'IVA; Risorsa R.N.L. (Reddito Nazionale Lordo), che consiste in un contributo degli Stati membri fissato anno per anno dal bilancio UE entro il massimale in termini di pagamenti dell'1,24 per cento dell'RNL dell'Unione europea e ripartito tra gli Stati membri in proporzione agli RNL nazionali, tenendo conto però della correzione di bilancio a favore del Regno Unito e delle diminuzioni previste per Paesi Bassi e Svezia. Segnala che la Risorsa IVA e la Risorsa RNL rappresentano attualmente la maggior parte delle risorse del bilancio UE.

Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 viene evidenziata l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE (prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 644 del 1994), nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.

Dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE risulta che nel 2013 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 16.513 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 17.424 milioni di euro (con un aumento di 911 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali), pari al 12,42 per cento del bilancio complessivo UE di 131.288 milioni di euro.

I versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel

2013, pari a 17.150 milioni di euro, a raffronto con quelli indicati nelle previsioni definitive, evidenziano un decremento di circa 273 milioni di euro (- 1,57 per cento). Segnalo che tale decremento è stato determinato in particolare da una diminuzione del gettito della Risorsa IVA (dovuto a revisioni delle basi imponibili IVA degli anni precedenti) e da una diminuzione della Risorsa RNL (dovuta principalmente a una maggiore contribuzione a titolo di RPT, con conseguente minore onere sulla Risorsa RNL, e un conguaglio per la revisione delle basi imponibili RNL degli anni precedenti).

Per quanto riguarda la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali. Ricordo che a seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013, l'11 luglio 2006 è stato adottato il regolamento (CE) 1083/2006 recante norme e principi comuni relativi alla politica di coesione applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (c.d. regolamento generale). Nella stessa data sono stati emanati provvedimenti specifici per alcuni Fondi: Regolamento (CE) n. 1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Regolamento (CE) n. 1081/2006 per il Fondo sociale europeo (FSE), mentre lo stesso Regolamento (CE) n. 1083/2006 detta norme specifiche per il Fondo di coesione. Per il periodo di programmazione 2007-2013 il « Quadro di riferimento strategico nazionale » italiano è stato approvato il 13 luglio 2007 con decisione C(2007) 3329.

Per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che istituisce il Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per il 1° pilastro, ed il Fondo Europeo Agricolo di

Sviluppo Rurale (FEASR) per il 2° pilastro; Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Entrambi i regolamenti sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

Con riguardo alla politica europea della pesca, il regolamento (CE) n.1198/2006 del Consiglio ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP), che non è un fondo strutturale ed il relativo programma pluriennale non è più oggetto di negoziazione tra la Commissione e lo Stato membro. Spetta così ai singoli Stati programmare le misure più rispondenti alle esigenze del territorio, nel quadro delle priorità stabilite dall'Unione europea.

Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia relativo alla situazione dei flussi finanziari Italia-UE si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2013 sono stati accreditati all'Italia contributi per 11.903,5 milioni di euro, con un aumento del 21,85 per cento rispetto all'anno 2012.

Per quanto riguarda la distribuzione degli accreditati per fonte di finanziamento, segnala che la parte più rilevante degli accreditati ha riguardato, come di consueto, il FEAGA, che con circa 4.530,9 milioni di euro rappresenta il 37,54 per cento delle entrate totali. Dal confronto con gli accreditati del 2012 deriva inoltre l'incremento degli introiti FESR (+156,65 per cento) e FSE (+21,34 per cento). Per maggiori approfondimenti rinvia in ogni caso alla documentazione predisposta dagli uffici.

Inoltre, nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia per l'anno finanziario 2013 un capitolo è dedicato alle erogazioni effettuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie istituito dall'articolo 5 della legge 183 del 1987, che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si

avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato: c/c 23209, che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali»; c/c 23211, che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti UE». Il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei Conti.

Al Fondo di rotazione, nel corso del 2013, sono confluiti finanziamenti per 5.992,6 milioni di euro dal bilancio nazionale e per 7.539,7 milioni di euro dal bilancio comunitario. A fronte di queste risorse, integrate dalle giacenze risultanti all'inizio dell'esercizio, il Fondo ha effettuato nel 2013 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per 13.438,7 milioni di euro dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e per 7.035,1 dal conto relativo ai cofinanziamenti comunitari.

Passando ad illustrare i contenuti del disegno di legge di assestamento 2014, limitatamente ai profili di competenza della XIV Commissione, ricorda che i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale. Nel bilancio di previsione 2014 alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti, per competenza, 24.034,8 milioni di euro; nel corso dell'esercizio a tale Missione sono stati attribuiti ulteriori 82 milioni di euro; le previsioni assestate all'esame della Camera riportano pertanto uno stanziamento pari, in termini di competenza, a 24.117,4 milioni di euro, di cui al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE circa 23.106 milioni di euro.

Rileva, in via generale, che il disegno di legge di assestamento non tiene conto degli effetti finanziari del decreto-legge n. 66 del 2014.

Altro elemento di interesse collegato ai rapporti con l'Unione europea e contenuto nel disegno di legge di assestamento 2014 è costituito dal dato relativo all'ammontare dei finanziamenti al bilancio dell'UE.

Lo stanziamento complessivo resta quello iniziale di 18.000 milioni di euro: si segnala peraltro che nel ddl di assestamento 2014 viene proposta una variazione compensativa, con un aumento di 200 milioni di euro dello stanziamento del capitolo 2751, riguardante le somme da versare a titolo di risorse proprie RNL e IVA, e una corrispondente diminuzione di 200 milioni di euro dello stanziamento del capitolo 2752, riguardante le somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi Zuccheri). Quanto allo stanziamento per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493), segnalo che il capitolo non registra alcuna variazione; pertanto lo stanziamento iscritto resta confermato di 5.000 milioni di euro.

Rileva in conclusione che i provvedimenti non presentano questioni di particolare rilievo in ordine alle competenze della XIV Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio 2014.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vega COLONNESE (M5S) richiama le motivazioni espresse nella seduta dello scorso 10 luglio per motivare il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di legge C. 2247 recante « Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale »;

rilevato che la proposta in esame introduce disposizioni relative alla collaborazione volontaria, cosiddetta *voluntary disclosure*, modificando la disciplina in materia di monitoraggio fiscale, di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, convertito con modificazioni dalla legge n. 227 del 1990;

considerato che l'intervento normativo appare coerente con le misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013), che hanno riguardato gli obblighi informativi a carico dei contribuenti e il relativo apparato sanzionatorio, volte a rispondere ai rilevi della Commissione europea, nell'ambito della procedura di pre-contenzioso EU PILOT 1711/11/TAX, in cui si richiedeva che la normativa nazionale in materia di monitoraggio fiscale fosse più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato;

ritenuto, sotto il profilo della compatibilità comunitaria, che le disposizioni contenute nella proposta di legge C. 2247 appaiono in linea con i principi espressi in sede europea, orientati alla semplifica-

zione degli oneri a carico dei contribuenti e alla proporzionalità del relativo regime sanzionatorio;

osservato come l'introduzione di disposizioni volte a favorire la emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero possa contribuire al rafforzamento della lotta alla evasione fiscale, come richiesto nelle Raccomandazioni all'Italia in materia di politica economica – adottate dal Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri (Ecofin) l'8 luglio 2014 – laddove si invita l'Italia a sviluppare ulteriormente il rispetto degli obblighi tributari, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale, oltre ad adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare;

sottolineata infine l'opportunità che il Governo, in sede di emanazione dei decreti legislativi in materia di revisione del sistema fiscale, di cui alla legge delega n. 23 del 2014, tenga conto delle indicazioni della Commissione europea contenute nell'Analisi annuale della crescita 2014 in cui si individuano – tra gli obiettivi principali – il contrasto alla frode e all'evasione fiscale e, al tempo stesso, la semplificazione delle procedure per l'adempimento agli oneri fiscali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	122
------------------------------------	-----

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori. Intervengono i se-

natori CASSON (PD), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S).

Il deputato FERRARA (SEL) svolge una relazione sulla missione effettuata dal Comitato a Helsinki e a Tallinn nel mese scorso e il deputato TOFALO (M5S) svolge un'analogha relazione sulla missione effettuata nei primi giorni del corrente mese a Londra.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del sindaco di Gradisca d'Isonzo, Linda Tomasinsig (*Svolgimento e conclusione*) 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BRANDOLIN.

La seduta comincia alle 9.10.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

**Audizione del sindaco di Gradisca d'Isonzo,
Linda Tomasinsig.**

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Linda TOMASINSIG, *sindaco di Gradisca d'Isonzo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Claudio COMINARDI (M5S) e David ERMINI (PD).

Linda TOMASINSIG risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dopo una precisazione di Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, Linda TOMASINSIG fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	124
Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana, Grazia Sestini (Svolgimento e conclusione)	124

Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana, Grazia Sestini.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Grazia SESTINI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, e

Sabrina BRESCHI, *responsabile del centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice Donella MATTESINI (PD) e la deputata Sandra ZAMPA, *presidente*.

Grazia SESTINI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, e Sabrina BRESCHI, *responsabile del centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AVVERTENZA	3
------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Emendamenti C. 2496-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	4
--	---

SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Governo e del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	26
ERRATA CORRIGE	20

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Esame emendamenti C. 2496/A	35
---	----

Variazioni nella composizione della Commissione	35
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'abbinamento della proposta di legge C. 2517 Fabbri	36
---	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	44
AVVERTENZA	37

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI:

Audizione del presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, Ministro plenipotenziario Gian Ludovico de Martino, sulla revisione periodica universale (UPR) dell'Italia presso il Consiglio delle Nazioni Unite di Ginevra (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	46
--	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare »	47
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	48
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	57
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ERRATA CORRIGE	56

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2279 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico del dottor Walter Pagliaro, con funzioni di consigliere delegato, e del dottor Arnaldo Colasanti. Nomine nn. 39 e 40 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Sull'ordine dei lavori	90
AVVERTENZA	90

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo	91
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Città del Messico dal 6 all'8 giugno 2014	91
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	92

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	97
AVVERTENZA	96

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	98
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento e rinvio</i>)	98

XI Lavoro pubblico e privato**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano. Sulla pubblicità dei lavori	112
Audizione di rappresentanti di Teleperformance Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112

XII Affari sociali**AUDIZIONI:**

Variazione nella composizione della Commissione	113
---	-----

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulla vicenda relativa al protocollo di intesa tra Governo Italiano, Regione autonoma della Sardegna e Qatar Foundation, sottoscritto in data 21 maggio 2014 avente ad oggetto il completamento e la gestione dell'ospedale San Raffaele di Olbia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	113
AVVERTENZA	114
ERRATA CORRIGE	114
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle priorità della Presidenza italiana dell'Unione europea per i settori dell'agricoltura e della pesca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	115
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	116
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	122
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del sindaco di Gradisca d'Isonzo, Linda Tomasinsig (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	124
Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana, Grazia Sestini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza
del vicepresidente Vincenzo SANTANGELO.*

La seduta comincia alle 14.15.

Vincenzo SANTANGELO, *presidente*,
constata la mancanza del numero legale e
avverte che si dovrà procedere ad una
nuova convocazione.

La seduta termina alle 14.30.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,40



17SMC0002770